

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n.662 - Filiale di Roma*

Anno 142° — Numero 39

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 ottobre 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 333. Sentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Intervento in giudizio della Confederazione italiana della proprietà di Roma Confedilizia - Mancata costituzione nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.**
- Locazione di immobili urbani - Rilascio dell'immobile locato - Condizione per l'esecuzione - Asserita limitazione nella tutela del diritto soggettivo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità.**
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 7.
 - Costituzione, artt. 3 e 24.
- Locazione di immobili urbani - Rilascio dell'immobile locato - Condizione per l'esecuzione - Dimostrazione, da parte del locatore, di aver assolto obblighi fiscali - Impedimento alla tutela giurisdizionale dei diritti - Illegittimità costituzionale.**
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 7
 - Costituzione, art. 24 Pag. 11
-
- N. 334. Sentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001.
- Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.
- Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale - Ritenuta inapplicabilità dell'atto impugnato alla Provincia ricorrente - Erroneità del presupposto assunto.**
- Agricoltura - Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili - Regime di aiuti in favore delle aziende agricole per i relativi investimenti - Disciplina ministeriale - Applicabilità alle Province autonome - Lesione delle competenze provinciali - Accoglimento del ricorso - Annullamento *in parte qua* dell'atto statale impugnato - Estensione degli effetti anche alla Provincia di Bolzano (non ricorrente).**
- D.M. 11 settembre 1999, n. 401, artt. 1, 2 e 3.
 - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 21, 9, numero 9, e 16 » 15

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 36. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 agosto 2001 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
- Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Anticipazioni straordinarie alle aziende sanitarie per gli ordinari flussi di cassa - Prevista possibilità nella misura massima del quindici per cento della quota annua assegnata dalla Regione a ciascuna azienda - Denunciata violazione del «tetto» stabilito dalla legislazione statale di principio.**
- Delibera legislativa della Regione [Sardegna, *recte*:] Toscana riapprovata il 4 luglio 2001.
 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 2, comma 2-*sexies*, lett. g), aggiunto dall'art. 2, n. 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229. » 19

- N. 22. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20 luglio 2001 (del tribunale di Roma).
- Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni a mezzo stampa, per le quali l'on. Pietro Armani è stato convenuto in giudizio dal prof. Romano Prodi per il risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Roma - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare.**
- Delibera Camera dei deputati 23 maggio 2000.
 - Art. 68, primo comma, Cost. Pag. 20
- N. 23. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 luglio 2001 (del tribunale di Caltanissetta).
- Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione in danno del dott. Lorenzo Matassa, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Caltanissetta - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio della funzione parlamentare.**
- Delibera Camera dei deputati 16 novembre 1999.
 - Art. 68, primo comma, Cost. » 22
- N. 728. Ordinanza del tribunale di Siracusa del 4 luglio 2001.
- Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.**
- Codice di procedura penale, art. 195, comma 4, aggiunto dalla legge 1° marzo 2001, n. 63.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 26
- N. 729. Decreto del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del 20 giugno 2001.
- Consiglio di giustizia amministrativa (per la Regione siciliana) - Composizione in sede giurisdizionale - Ipotesi di impossibilità di formazione del collegio per astensione o altri impedimenti dei membri regionali - Possibilità di sostituzione con esperti della sezione consultiva nominati dalla regione in possesso dei requisiti per la nomina dei giuristi nella sezione giurisdizionale - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto di azione nonché del principio di tutela giurisdizionale.**
- D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654, art. 2, come sostituito dall'art. 2, d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 113 » 30
- N. 730. Ordinanza del tribunale di Firenze del 5 giugno 2001.
- Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.**
- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
 - Costituzione, art. 3 » 33

N. 731. Ordinanza del tribunale di Roma del 5 aprile 2001.

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa annuale per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese - Previsione, con norma di interpretazione autentica, di importi dovuti dal 1985 al 1992 per l'iscrizione dell'atto costitutivo e, forfettariamente, per l'iscrizione degli altri atti sociali - Corrispondente limitazione delle somme rimborsabili al contribuente - Utilizzazione arbitraria e surrettizia della legge interpretativa - Incidenza sui giudizi in corso - Imposizione retroattiva avulsa da capacità contributiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 11, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, primo comma, 101 e 104 Pag. 34

N. 732. Ordinanza del tribunale di Viterbo del 30 marzo 2001.

Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito pensionistico - Non ripetibilità dell'indebito, assoluta o nei limiti del quarto dell'importo riscosso, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, in caso di soggetti percettori di reddito personale imponibile IRPEF, per l'anno 1995, di importo rispettivamente pari o inferiore a 16 milioni di lire ovvero superiore - Violazione del principio di uguaglianza per la efficacia retroattiva della censurata disciplina - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 166/1996.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 260.
- Costituzione, artt. 3 e 38 » 40

N. 733. Ordinanza del tribunale di Torino sez. distaccata di Chivasso del 21 maggio 2001.

Arbitrato - Controversie oggetto di clausola compromissoria - Tutela cautelare - Competenza del giudice ordinario che sarebbe competente per il merito - Previsione limitata all'arbitrato rituale - Mancata estensione all'arbitrato irrituale (o libero) - Ingiustificata diversità di disciplina - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di azione (risultando preclusa la tutela cautelare in caso di arbitrato irrituale).

- Cod. proc. civ., art. 669-*quinquies*.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Arbitrato - Controversie oggetto di clausola compromissoria - Tutela cautelare dinanzi al giudice ordinario che sarebbe competente per il merito - Termini entro cui la parte che ha ottenuto il provvedimento cautelare deve notificare all'altra la propria intenzione di iniziare il procedimento arbitrale - Mancata previsione nell'ipotesi di arbitrato irrituale (o libero) - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto all'arbitrato rituale - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di azione.

- Cod. proc. civ., art. 669-*octies*.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 42

N. 734. Ordinanza della Corte di appello di Ancona del 18 maggio 2001.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli proprietari dei fondi - Previsione, a decorrere dal 1° giugno 1993 (data di entrata in vigore della norma impugnata), in sostituzione del requisito dell'abitudine del lavoro, richiesto dalla normativa previgente, di quello dell'esclusività o prevalenza del lavoro stesso - Mancata previsione di una norma transitoria idonea a tutelare i lavoratori agricoli (i quali in esecuzione dell'obbligo contributivo vigente, abbiano versato la quota capitaria annua per l'intero anno 1993, maturando il diritto alla [e fidando nella] relativa copertura assicurativa), nel passaggio dalla vecchia normativa a quella sopravvenuta più sfavorevole - Lesione di diritto quesito ed incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, art. 14, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243.
- Costituzione, artt. 3 e 38 » 46

n. 735. Ordinanza del tribunale di Latina dell'8 marzo 2001.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti della s.p.a. "Poste Italiane" - Trattamento di fine rapporto corrisposto dal Fondo di previdenza e credito dell'IPOST (Istituto poste-telegrafonici) - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'onere, a carico dei dipendenti, di contribuzione al predetto Fondo, nella misura del 2,50 per cento sino all'anno 2000, dell'1,75 per cento per l'anno 2001 e dell'1 per cento per l'anno 2002 e della soppressione dello stesso onere dal 1° gennaio 2003 - Ingiustificata permanenza di un onere di contribuzione in assenza di alcuna prestazione ulteriore o aggiuntiva rispetto a quelle dovute per legge - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

- Legge 20 marzo 1998, n. 52, art. 2, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 36 Pag. 47

n. 736. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 20 marzo 2001.

Processo penale - Sostituzione del giudice astenuto o ricusato - Possibilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, della sostituzione con altro magistrato esterno applicato solo per un determinato procedimento - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Violazione del principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge - Contrasto con il principio della riserva di legge per le norme sull'ordinamento giudiziario.

- Codice di procedura penale, art. 43, comma 1.
- Costituzione, artt. 25, 101 e 108 » 50

n. 737. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 21 marzo 2001.

Processo penale - Sostituzione del giudice astenuto o ricusato - Possibilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, della sostituzione con altro magistrato esterno applicato solo per un determinato procedimento - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Violazione del principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge - Contrasto con il principio della riserva di legge per le norme sull'ordinamento giudiziario.

- Codice di procedura penale, art. 43, comma 1.
- Costituzione, artt. 25, 101 e 108 » 54

n. 738. Ordinanza del giudice di pace di Brescia del 13 giugno 2001.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Applicazione automatica per un periodo fisso di due mesi - Manifesta ingiustizia ed eccessività di tale trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto per infrazioni più gravi - Applicazione indiscriminata a fattispecie diverse ed a cittadini in diversa posizione economica - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di eguaglianza sostanziale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3, primo comma » 57

- N. 739. Ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno - sez. distaccata di S. Benedetto del Tronto del 29 giugno 2001.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione (salvo il consenso delle parti o i casi di cui al comma 4 dell'art. 500 cod. proc. pen. - Irragionevolezza - Lesione della tutela giurisdizionale dei diritti, in particolare dei diritti inviolabili - Incidenza sul principio del libero convincimento del giudice - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 500.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 27, 101, secondo comma, 111, sesto comma, e 112

Pag. 60

- N. 740. Ordinanza del tribunale di Padova del 25 giugno 2001.

Processo penale - Rapporti tra azione civile e azione penale - Possibilità di trasferimento nel processo penale dell'azione civile proposta davanti al giudice civile - Condizione dell'accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Codice di procedura penale, art. 75, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25

» 65

- NN. da 741 a 752. Ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76

Pag. 67

n. 753. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 dicembre 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76

» 93

N. 754. Ordinanza del tribunale di Palmi dell'11 marzo 2001.

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree fabbricabili - Valore dichiarato dall'espropriato ai fini dell'imposta (I.C.I.) che risulti inferiore all'indennità di espropriazione - Riduzione dell'indennità ad un importo pari a tale valore - Disparità di trattamento dei proprietari di immobili in base alla presentazione o meno della denuncia ai fini dell'I.C.I., alla fedeltà della dichiarazione e alla edificabilità del terreno - Incidenza sul principio del giusto indennizzo in caso di espropriazione - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 333/1999.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 42

Pag. 96

N. 755. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte del 27 giugno 2001.

Istruzione pubblica - Concorsi riservati, per esami, per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare - Accesso limitato ai docenti che abbiano prestato almeno 360 giorni di insegnamento presso scuole statali e scuole non statali parificate - Conseguente esclusione dei docenti che abbiano prestato servizio presso le scuole sussidiate - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di libertà scolastica, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 2, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 33 e 97

» 98

N. 756. Ordinanza del g.u.p. del tribunale per i minorenni di Palermo del 25 maggio 2001.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Provvedimenti - Possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di emettere sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. - Necessità di previo consenso dell'imputato alla definizione del procedimento all'udienza preliminare - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni - Contrasto con le norme internazionali in materia - Lesione del principio di indipendenza del giudice.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 101.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Provvedimenti - Possibilità per il giudice di emettere sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, anche in mancanza di consenso dell'imputato, nel preminente interesse del minore - Mancata previsione - Contrasto con le norme di diritto internazionale in materia - Violazione del principio di indipendenza del giudice.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 10 e 101.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Provvedimenti - Contumacia o irreperibilità dell'imputato - Possibilità per il giudice di emettere sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto per l'impossibilità di natura oggettiva di acquisire il consenso - Mancata previsione - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, art. 111.

» 100

NN. da 757 a 762. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del tribunale di Milano del 21 aprile 2001.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Applicazione della disciplina di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. - Inidoneità di tale procedura ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell'esplicazione delle difese - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio di inviolabilità della libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13 e 24.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Accertamento concreto da parte del giudice della sussistenza dell'impossibilità di attuare l'accompagnamento immediato - Esclusione - Incidenza sui poteri d'indagine del giudice.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Accertamento da parte del giudice sulle allegare ragioni idonee a configurare il divieto di espulsione e conseguentemente sulla mancanza del presupposto per il trattenimento - Incidenza sui poteri di indagine del giudice.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Obbligo di dare avviso al difensore d'ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al giudice dall'inizio del trattenimento - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 24.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione di limite massimo anche per il cumulo successivo di vari periodi di trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione - Conseguente impedimento per il giudice di accertare il superamento di tale limite - Lesione del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni identiche.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 13.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Obbligo di provvedere alla convalida con un unico contestuale atto - Conseguente sottrazione al giudice del potere di determinare il ragionevole termine massimo anche cumulato del trattenimento - Lesione del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni identiche - Lesione del principio di riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13 e 111

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 333

Sentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio della Confederazione italiana della proprietà di Roma Confedilizia - Mancata costituzione nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.

Locazione di immobili urbani - Rilascio dell'immobile locato - Condizione per l'esecuzione - Asserita limitazione nella tutela del diritto soggettivo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità.

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Locazione di immobili urbani - Rilascio dell'immobile locato - Condizione per l'esecuzione - Dimostrazione, da parte del locatore, di aver assolto obblighi fiscali - Impedimento alla tutela giurisdizionale dei diritti - Illegittimità costituzionale.

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 7.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), promossi con ordinanze emesse il 13 gennaio 2000 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Mohammed Bouf Tah e Banchi Carlo, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2000, e il 6 giugno 2000 dal tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente tra Correale Antonio e Sellitto Sabato, iscritta al n. 702 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Banchi Carlo nonché gli atti di intervento della Confederazione italiana della proprietà di Roma Confedilizia e del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli e Nino Scripelliti per Banchi Carlo.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 13 gennaio 2000, il tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

La norma denunciata pone quale «condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato», adibito ad uso abitativo, «la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi» ed ai fini della predetta dimostrazione dispone che nel precetto debbano essere indicati «gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'I.C.I. relative all'anno precedente a quello di competenza».

Il rimettente, quanto alla rilevanza della questione, espone di essere chiamato a decidere — in una procedura per rilascio di immobile adibito ad uso abitativo promossa in base a convalida di sfratto per morosità — su un'opposizione *ex art.* 615 del codice di procedura civile fondata sulla mancanza, nel precetto, delle indicazioni richieste dal menzionato art. 7 della legge n. 431 del 1998. Motiva specificamente in ordine all'applicabilità di detta norma anche ai rapporti di locazione costituiti, come quello dedotto in giudizio, prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 [applicabilità del resto confermata dalla norma interpretativa, entrata in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione, di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo), convertito con modificazioni nella legge 20 aprile 2000, n. 97 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo)] ed in punto di fatto dichiara accertata l'effettiva mancanza, nel precetto, delle indicazioni richieste dalla norma, cosicché l'opposizione dovrebbe essere — a suo avviso — senz'altro accolta.

Ritiene peraltro lo stesso rimettente che la norma, ponendo un limite al diritto di agire esecutivamente, non determinato da finalità di contemperamento delle esigenze del locatore esecutante e del conduttore esecutato, si ponga in contrasto con il diritto di agire in giudizio tutelato dall'art. 24, primo comma, della Costituzione, sicuramente riferibile anche alla fase dell'esecuzione forzata.

Ed invero la norma denunciata sarebbe — secondo il giudice *a quo* — esclusivamente ispirata ad esercitare un controllo sulla posizione fiscale del locatore, relativamente all'immobile del quale intende riottenere la disponibilità; ma proprio il fatto di subordinare la possibilità di mettere in esecuzione un provvedimento di rilascio, peraltro immediatamente eseguibile, ad adempimenti che attengono unicamente al rapporto locatore-erario intingerebbe una violazione dell'art. 24 Cost.

1.1. — Si è costituito in giudizio Carlo Banchi, locatore esecutante, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

1.2. — Con il medesimo atto è intervenuta nel giudizio, assumendo identiche conclusioni, la Confederazione italiana della proprietà di Roma Confedilizia, non costituita nel giudizio *a quo*.

1.3. — In una memoria illustrativa depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica le predette parti private precisano che la questione sollevata dal tribunale di Firenze riguarda il piano sostanziale della norma impugnata, e cioè quello relativo agli adempimenti tributari assunti quale condizione sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale, e non già il piano probatorio formale, rappresentato dalla dimostrazione di tali adempimenti.

Ed osservano, quindi, che, sotto un profilo specificamente tributario, la disposizione contenuta nell'art. 7 della legge n. 431 del 1998, come interpretata autenticamente dal d.l. n. 32 del 2000, costituisce una forma di aggravamento delle sanzioni previste dalla disciplina dei singoli tributi, in contrasto con i principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) circa il divieto di retroattività delle norme tributarie (art. 3) ed il divieto di utilizzazione di decreti-legge per l'istituzione di nuovi tributi e la estensione a nuovi soggetti di quelli già esistenti (art. 4).

Per quanto concerne, in particolare, l'imposta di registro, che grava in solido su entrambe le parti del contratto, la norma impugnata sarebbe oltretutto lesiva del principio di eguaglianza, prevedendo la sanzione aggiuntiva dell'improcedibilità dell'azione esecutiva a carico del solo locatore e lasciando, invece, il conduttore libero di esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto. Disparità di trattamento questa che potrebbe essere eliminata sempre ad avviso delle parti private mediante la pura e semplice declaratoria di illegittimità costituzionale della norma.

Sotto il diverso profilo riguardante la limitazione della tutela giurisdizionale, le stesse parti evidenziano poi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tanto gli oneri fiscali gravanti sul processo o sui rapporti oggetto del processo possono ritenersi legittimi, in quanto sussista un ragionevole collegamento tra processo e onere tributario e sia comunque rispettato il principio della inarrestabilità della tutela giurisdizionale per effetto di oneri tributari.

Nel caso di specie siffatto ragionevole collegamento tra processo ed onere tributario potrebbe forse ravvisarsi quanto all'imposta di registro sul contratto di locazione, ma non certo riguardo all'imposta comunale sugli immobili (ICI) ed all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposte il cui oggetto non ha alcun riferimento con il diritto azionato dal locatore.

La norma impugnata, condizionando l'esercizio di un diritto fondamentale all'avvenuto adempimento di obbligazioni tributarie, si rivelerebbe dunque espressione di un principio del tutto irragionevole, denunciando la sua vera finalità, rappresentata dall'intento di creare un ulteriore ostacolo ai procedimenti di sfratto.

1.4. — È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione.

Rileva la parte pubblica che il diritto di agire in giudizio ben può essere sottoposto a condizioni e limiti, purché tali limiti non siano tali da vanificare del tutto il diritto che si vorrebbe far valere. La norma denunciata, subordinando l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio alla dimostrazione della regolarità degli adempimenti fiscali relativi all'immobile, porrebbe una condizione ragionevole all'esercizio del diritto, in considerazione dei profili di interesse pubblico perseguiti, e dunque non si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost.

2. — Nel corso di un giudizio di opposizione a precetto il tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza emessa il 6 giugno 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 7 della legge n. 431 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Afferma il rimettente che il giudizio non potrebbe essere definito senza l'applicazione della norma denunciata e che la questione appare, *prima facie* non manifestamente infondata in ragione della «limitazione o condizionamento che subirebbe la tutela del diritto soggettivo».

2.1. — È intervenuto anche in tale giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante atto di contenuto analogo al precedente.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale di Firenze ed il tribunale di Nocera Inferiore dubitano, con riferimento l'uno al solo art. 24, primo comma, della Costituzione, l'altro agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), che pone quale condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, adibito ad uso abitativo, la dimostrazione, da parte del locatore, della regolarità della propria posizione fiscale quanto al pagamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione, dell'I.C.I. gravante sull'immobile e dell'imposta sui redditi relativa ai canoni.

I due giudizi, avendo sostanzialmente ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.

2. — Va anzitutto dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato, nel giudizio promosso dal tribunale di Firenze, dalla Confederazione italiana della proprietà di Roma Confedilizia. L'ente intervenuto, che non riveste la qualità di parte nel giudizio *a quo*, vanta, infatti, un interesse di mero fatto alla decisione della questione di costituzionalità, mentre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadita, l'intervento deve basarsi su una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (*cfr.*, fra le ultime, ordinanze n. 456 del 2000 e n. 129 del 1998).

3. — La questione sollevata dal tribunale di Nocera Inferiore è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Il rimettente, infatti, pur affermando che il giudizio di opposizione a precetto, pendente dinanzi a lui, non può essere definito senza l'applicazione della norma denunciata, nulla dice circa i motivi sui quali l'opposizione a precetto si fonda e nemmeno chiarisce se il precetto riguardi il rilascio di un immobile adibito ad uso abitativo, venendo in tal modo a precludere la necessaria verifica riguardo all'avvenuto apprezzamento, da parte dello stesso giudice, della rilevanza della questione.

4. — Passando all'esame del profilo di merito, deve affermarsi la fondatezza della questione sollevata dal tribunale di Firenze.

5. — Il problema della compatibilità tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale, anche nella fase esecutiva, dei propri diritti e le norme che impongono determinati oneri a chi quella tutela richieda non è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte ed è stato risolto, pur se con qualche incertezza, nel senso di distinguere fra oneri imposti allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione ed alle sue esigenze ed oneri tendenti, invece, al soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalità processuali.

Mentre i primi, si è detto, sono consentiti in quanto strumento di quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, i secondi si traducono in una preclusione o in un ostacolo all'esperimento della tutela giurisdizionale e comportano, perciò, la violazione dell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 113 del 1963). Quel che si tratta allora di stabilire, ai fini della soluzione del presente dubbio di costituzionalità, è l'appartenenza dell'onere imposto al locatore, a pena di improcedibilità dell'azione esecutiva, all'una o all'altra delle categorie precedentemente individuate. Ed è indubbio che l'onere suddetto, avendo ad oggetto la dimostrazione da parte del locatore di aver assolto taluni obblighi fiscali (e precisamente: la registrazione del contratto di locazione dell'immobile, la denuncia dell'immobile locato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. ed il pagamento della relativa imposta nell'anno precedente, la dichiarazione del reddito dell'immobile locato ai fini dell'imposta sui redditi), sia imposto esclusivamente a fini di controllo fiscale e risulti, pertanto, privo di qualsivoglia connessione con il processo esecutivo e con gli interessi che lo stesso è diretto a realizzare.

Sotto tale aspetto, occorre, infatti, rilevare che, mentre l'I.C.I. è una imposta di carattere reale posta a carico di un soggetto il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento non sempre coincidente con il locatore esecutante, il quale agisce a tutela di un diritto di natura obbligatoria derivante dal contratto di locazione, l'imposta sui redditi si riferisce ad un diritto quello relativo alla percezione dei canoni che, seppur derivante dal medesimo contratto di locazione, è tuttavia ben distinto dal diritto alla restituzione dell'immobile locato, azionato nella esecuzione per rilascio, ed infine, la stessa registrazione del contratto di locazione rappresenta un adempimento di carattere fiscale del tutto estraneo alle esigenze di un processo diretto a porre in esecuzione un titolo giudiziale.

6. — È del resto significativo che la norma impugnata si ponga in singolare dissonanza con la tendenza, presente in tutta la legislazione vigente, diretta ad eliminare, come recita l'art. 7, numero 7, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), «ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi». Possono in proposito richiamarsi come espressive di tale tendenza — dai commentatori ritenuta ispirata al principio di cui all'art. 24 della Costituzione — le disposizioni relative tanto alla normativa di bollo che a quella di registro che hanno abrogato tutte le precedenti norme preclusive alla produzione in giudizio di atti e documenti fiscalmente irregolari.

E, nello stesso indirizzo, si inserisce la disciplina dettata dal vigente testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni là dove non estende a giudici ed arbitri il divieto di compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, in difetto di prova dell'avvenuta dichiarazione della successione, ma pone soltanto l'obbligo di comunicare all'ufficio del registro competente le notizie, relative a trasferimenti per causa di morte, apprese in base agli atti del processo.

7. — Conclusivamente, va affermato che l'impedimento di carattere fiscale alla tutela giurisdizionale dei diritti, introdotto dalla norma denunciata, si pone in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione e comporta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);*

b) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 ottobre 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C1035

N. 334

Sentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale - Ritenuta inapplicabilità dell'atto impugnato alla Provincia ricorrente - Erroneità del presupposto assunto.

Agricoltura - Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili - Regime di aiuti in favore delle aziende agricole per i relativi investimenti - Disciplina ministeriale - Applicabilità alle Province autonome - Lesione delle competenze provinciali - Accoglimento del ricorso - Annullamento *in parte qua* dell'atto statale impugnato - Estensione degli effetti anche alla Provincia di Bolzano (non ricorrente).

- D.M. 11 settembre 1999, n. 401, artt. 1, 2 e 3.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 21, 9, numero 9, e 16.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito degli artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole dell'11 settembre 1999, n. 401, concernente «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utiliz-

zazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo», promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 28 dicembre 1999, depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2000 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro per le politiche agricole dell'11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo), assumendo la violazione di diversi parametri statutari (artt. 8, numero 21), 9, numero 9), e 16 dello Statuto; artt. 3 e 4 delle norme di attuazione recate dal d.lgs. 16 marzo 1992, n.266; art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386) oltretutto la violazione dei principi e regole costituzionali in materia di rapporti tra regolamenti statali e potestà legislativa provinciale nonché in materia di atti di indirizzo e di coordinamento.

Premette la ricorrente che l'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 173 del 1998 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), nell'istituire un regime di aiuti a favore delle imprese agricole volti a favorire il risparmio energetico ed incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ne ha demandato la puntuale disciplina ad un successivo regolamento da emanarsi dal Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con quello dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo stesso decreto, rileva la ricorrente, contiene, tuttavia, all'art. 16 una «norma di salvaguardia» con cui si dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalità del decreto stesso «nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti».

Sarebbe, quindi, evidente, ad avviso sempre della ricorrente, che il decreto impugnato, in quanto attuativo del citato d.lgs. n. 173 del 1998, non dovrebbe applicarsi alle province autonome, avuto appunto riguardo alle competenze costituzionali di queste ultime nella materia, disciplinata dallo stesso decreto, dell'agricoltura e dell'utilizzo delle acque pubbliche.

L'applicabilità alla ricorrente del decreto impugnato emergerebbe, invece, dal riferimento espresso alle province autonome contenuto nell'art.3 del decreto e dalla stretta connessione esistente tra tale articolo e gli altri articoli dello stesso decreto.

Ed identiche considerazioni dovrebbero farsi in relazione al potere di monitoraggio di cui al comma 2 dell'art. 3 «qualora a tale potere dovessero darsi connotati autoritativi, quale attività di verifica del rispetto delle regole poste con lo stesso regolamento». Il decreto *de quo* sarebbe, pertanto, lesivo delle competenze della ricorrente stessa in materia di agricoltura ed utilizzo delle acque pubbliche secondo quanto previsto dagli artt. 8, numero 21), 9, numero 9) e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà di indirizzo e di coordinamento) ed infine dall'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria).

2. — Con atto del 13 gennaio 2001 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con riserva di ogni successiva difesa, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

3. — In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie la Provincia autonoma di Trento e la difesa dello Stato.

Secondo quest'ultima sia il decreto impugnato che il d.lgs. n. 173 del 1998 sarebbero stati emanati in adempimento di un obbligo comunitario contenuto nel regolamento del Consiglio della comunità europea n. 950/1997 del 20 maggio 1997.

Viene, altresì, dalla stessa difesa evidenziato che, in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), l'applicabilità alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle norme di rango legislativo o regolamentare dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari sarebbe subordinata alla inesistenza di atti normativi di tali soggetti immediatamente attuativi del diritto comunitario.

Sicché, il riferimento espresso, contenuto nell'art. 3 dell'impugnato decreto, alle regioni ed alle province autonome dovrebbe essere interpretato nel senso dell'applicabilità dello stesso decreto alle province autonome «solo in mancanza di una disciplina legislativa provinciale di adeguata attuazione del regolamento comunitario».

La cedevolezza della normativa statale rispetto a quella introdotta in materia di aiuti dalla legislazione provinciale renderebbe, pertanto, inammissibile (per carenza di interesse) o comunque infondato il ricorso proposto.

La difesa della provincia, nel replicare alla memoria della difesa dello Stato, sottolinea, in primo luogo, come il regolamento comunitario n. 950/1997 del 20 maggio 1997, essendo stato abrogato in data antecedente al decreto impugnato, non avrebbe potuto logicamente essere da quest'ultimo attuato, rilevando, poi, come il suddetto regolamento non imponga alcun obbligo di attuazione essendo, invece, accordata una mera facoltà di istituire un regime di aiuti per gli investimenti nelle aziende agricole.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Trento ha sollevato, in relazione al decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo), conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, perché si dichiari che, con riferimento all'ambito provinciale, non spetta a questo disciplinare, con regolamento ministeriale attuativo del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), il regime degli aiuti previsti in favore delle aziende agricole che realizzino investimenti per la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e per il conseguente annullamento degli artt. 1, 2 e 3 del citato decreto del Ministro per le politiche agricole n. 401 del 1999 che, appunto, contiene la disciplina in questione.

In particolare, la ricorrente ritiene che il provvedimento statale impugnato risulti lesivo delle competenze provinciali, a lei attribuite dallo statuto di autonomia, in materia di agricoltura e di utilizzazione delle acque pubbliche, nella parte in cui:

individua nominativamente i prodotti ed i sottoprodotti agricoli suscettibili di essere qualificati, ai fini dell'applicazione del regolamento, «biomasse» (art. 1, comma 3);

individua, indicando fra esse anche l'energia idraulica, le fonti di energia qualificate come rinnovabili (art. 1, comma 4);

determina la destinazione degli aiuti (art. 2, commi 1 e 3), i requisiti soggettivi per accedere ad essi (*ibidem*), il tipo, i presupposti, le finalità, la misura, le modalità di calcolo e le condizioni per la concessione degli stessi (art. 2, commi 1, 2, 4, 5 e 6); dispone che l'istruttoria dei progetti, volta alla concessione degli aiuti in questione sia compiuta, da (tutte) le regioni ed anche dalle province autonome, sulla base di indicatori definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome (art. 3, comma 1);

prevede una forma di controllo centralizzato sull'attuazione del regime degli aiuti, svolta dal Ministero per le politiche agricole tramite un comitato tecnico (art. 3, comma 2).

2. — Va, in via preliminare, disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato e fondata sull'assunto che, vertendosi nella specie in tema di adempimento di obblighi comunitari, l'impugnato decreto non sarebbe applicabile alla Provincia autonoma di Trento, in forza del principio di cedevolezza della normativa statale alla legislazione provinciale. Ciò che renderebbe la ricorrente stessa priva di interesse all'impugnazione dell'atto asseritamente lesivo.

Il presupposto su cui si basa tale eccezione è palesemente erroneo, in quanto la fonte comunitaria dalla quale sono stati previsti gli aiuti per il risparmio energetico e l'uso delle energie alternative in agricoltura, cioè il regolamento del Consiglio della comunità europea n. 950/1997 del 20 maggio 1997, non è impositiva di alcun obbligo a carico degli Stati membri, ma attributiva di una semplice facoltà di istituire un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia (*cf.* infatti artt. 4 e 6, comma 1, lettera c) del citato regolamento).

Sicché, del tutto impropriamente risulta nella specie richiamato il principio di cedevolezza della normativa statale alla legislazione provinciale esistente nella specifica materia.

3. — Nel merito il ricorso è fondato.

Il d.lgs. n. 173 del 1998 nel prevedere un regime di aiuti in favore delle aziende agricole che realizzino interventi volti a favorire il contenimento dei costi di produzione energetica e ad incentivare l'uso delle energie rinnovabili, ne demanda la puntuale disciplina ad un successivo regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria e, limitatamente alla parte concernente l'uso delle fonti rinnovabili, con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le regioni e le province autonome.

Il medesimo decreto legislativo, con norma definita di «salvaguardia», dispone che le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano alla attuazione delle finalità del decreto stesso «nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti» (art. 16).

Tenuto conto che, secondo lo statuto di autonomia, la Provincia autonoma di Trento, oltre ad essere titolare di potestà legislativa primaria in materia di agricoltura [art. 8, numero 21), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige)] e di potestà legislativa concorrente in materia di utilizzo delle acque pubbliche, escluse le sole grandi derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, numero 9), del d.P.R. n. 670/1972), è titolare delle potestà amministrative nelle materie e nei limiti in cui può emanare norme legislative (art. 16 del d.P.R. n. 670/1972), è evidente che la disciplina degli aiuti istituiti dal d.lgs. n. 173 del 1998 rientra nella competenza esclusiva della Provincia ricorrente.

Il decreto impugnato, dettando una normativa applicabile alle province autonome, come si desume, quanto all'art. 3, dal tenore testuale della disposizione e, quanto agli artt. 1 e 2, dal fatto che essi, formulando definizioni e dettando disposizioni di carattere generale, sono in rapporto di necessaria connessione con il precitato art. 3, risulta, per quanto detto, lesivo delle competenze costituzionali della ricorrente. E deve essere per tale motivo annullato.

La presente sentenza spiega i suoi effetti anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano avuto riguardo alla unicità ed identità di contenuto della normativa statutaria attributiva delle competenze in materia di agricoltura e di utilizzo delle acque pubbliche.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con regolamento ministeriale, il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituito dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e conseguentemente annulla in parte qua gli artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: VARI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 ottobre 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 36

Ricorso per questione di legittimità Costituzionale depositato in cancelleria il 2 agosto 2001

(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Anticipazioni straordinarie alle aziende sanitarie per gli ordinari flussi di cassa - Prevista possibilità nella misura massima del quindici per cento della quota annua assegnata dalla Regione a ciascuna azienda - Denunciata violazione del «tetto» stabilito dalla legislazione statale di principio.

- Delibera legislativa della Regione [Sardegna, *recte*:] Toscana riapprovata il 4 luglio 2001.
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 2, comma 2-*sexies*, lett. g), aggiunto dall'art. 2, n. 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Contro il Presidente della Regione Toscana per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana già approvata nella seduta del Consiglio regionale del 28 febbraio 2001 e con modifiche nella seduta del 4 luglio 2001 (e trasmessa alla Rappresentanza del Governo il 9 luglio 2001), concernente «modifiche alla legge regionale 25 gennaio 2001 n. 3 (disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003)», per contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 1999, n. 229.

1. — Nella seduta del 28 febbraio 2001 il consiglio regionale della Regione Toscana approvava un testo di legge regionale concernente «modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001 n. 3 (disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001 - 2003)».

Il Governo della Repubblica rinviava la deliberazione legislativa al consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, rilevandone la censurabilità, «in quanto prevedendo che sino all'emanazione dei provvedimenti statali, necessari alla definizione del sistema d'erogazioni alla Regione delle risorse finanziarie destinate al pagamento della spesa sanitaria, le aziende sanitarie si assicurino ordinari flussi di cassa tramite anticipazioni straordinarie nella misura massima del 15% della quota annua assegnata dalla Regione a ciascuna azienda, si pone in contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 229/1999 che prevede anticipazioni da parte del tesoriere esclusivamente nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi inclusi i trasferimenti iscritti nel bilancio preventivo annuale».

Il consiglio regionale nella seduta del 4 luglio 2001 ha riapprovato, a maggioranza assoluta, il precedente testo normativo, con la sola aggiunta finale, nella parte del primo comma del nuovo art. 13-*bis* inserito nella legge regionale 3/2001, di una precisazione che però non appare idonea a superare le censure governative.

2. — Il testo legislativo regionale, pur nella versione da ultimo approvata, si pone in contrasto con la normativa statale sopraindicata e con il presente atto il Governo impugna la relativa delibera regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che è stata tenuta ferma malgrado il rilievo formulato.

Dispone l'art. 2, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante «riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421» —, nel testo introdotto dall'art. 2 n. 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, contenente «norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998 n. 419» — che «La regione disciplina altresì: ... g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di: 1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

Questo principio stabilito dalla legislazione nazionale, al cui rispetto è tenuta la Regione, anche ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del suddetto d.lgs. n. 502/1992, è palesemente violato dal nuovo art. 13-*bis* della delibera regionale impugnata, che (sia nel testo originario che nel testo definitivo) prevede che «le aziende sanitarie si assicurano ordinari flussi di cassa tramite anticipazioni straordinarie» (comma 1) nella misura massima del 15% della quota annua assegnata dalla Regione a ciascuna azienda (comma 2).

Non è idonea a superare la censura mossa al testo originario la precisazione, aggiunta espressamente nel testo definitivo (alla fine del comma 1 del nuovo art. 13-*bis* per cui «le anticipazioni straordinarie sono attivate ad avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dalle anticipazioni ordinarie di cui all'art. 119, comma 5, della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio sanitario regionale) nonché quelle accreditate sulla base dei provvedimenti statali emanati ai sensi del decreto ministeriale 21 febbraio 2001»).

Tale precisazione, invero, si limita a dire una cosa ovvia e cioè che le anticipazioni sono consentite solo quando sono stati esauriti i fondi ordinari, il che è di intuitiva evidenza anche senza la precisazione stessa.

Orbene, la limitazione temporale e l'addotta necessità di far fronte con una misura eccezionale all'emergenza sanitaria indotta dalla soppressione del S.S.N. in attesa dei provvedimenti statali di attuazione concernenti in particolare la compartecipazione regionale all'I.V.A. (secondo la relazione che accompagna la delibera regionale confermata) non costituiscono elementi sufficienti a legittimare una misura normativa in deroga ed in aperto contrasto con un principio fissato dalla normativa nazionale di base, la quale ha lo scopo evidente di razionalizzare la spesa sanitaria imponendole di non superare tetti prestabiliti. È evidente, del resto, che la stessa normativa regionale censurata pone un tetto, sia pur diverso da quello fissato dalla norma nazionale, così smentendo in fatto e in diritto la ritenuta esigenza di fronteggiare una emergenza finanziaria non definibile a priori.

P. Q. M.

Chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa della Regione Sardegna 4 luglio 2001 di cui in epigrafe.

Saranno depositati: il testo originario e quello riapprovato della legge impugnata, con relativa comunicazione 9 luglio 2001, il provvedimento di rinvio 28 marzo 2001 e la delibera 16 luglio 2001 del Consiglio dei ministri con relativa relazione.

Roma, addì 20 luglio 2001

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: OSCAR FIUMANA

01C0860

N. 22

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20 luglio 2001
(del tribunale di Roma)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni a mezzo stampa, per le quali l'on. Pietro Armani è stato convenuto in giudizio dal prof. Romano Prodi per il risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Roma - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare.

- Delibera Camera dei deputati 23 maggio 2000.
- Art. 68, primo comma, Cost.

Il tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott.ssa M.R. Rizzo, propone conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 23 maggio 2000, su conforme proposte della Giunta per le autorizzazioni a procedere, con la quale si è dichiarato che i fatti oggetto del giudizio civile proposto dal prof. Romano Prodi nei confronti, tra gli altri, dell'on. Pietro Armani concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni (art. 68, comma 1, Cost.).

Va premesso che:

1. — con atto notificato il 4-6 marzo 2000, il prof. Prodi conveniva in giudizio l'on. P. Armani, la società Europa di Edizioni S.p.a., e il dott. Mario Cervi, direttore responsabile, avanti questo tribunale, per ivi sentirli condannare in solido, previo accertamento del reato di diffamazione, al risarcimento dei danni derivati dalla pubblicazione sul quotidiano Il Giornale del 30 novembre 1999 di un articolo - intervista, avente ad oggetto presunti retroscena sul cosiddetto «affare S.M.E.» (proc. 18685/2000).

2. — In sintesi l'attore addebitava all'autore dell'intervista on. Armani le seguenti prospettazioni gravemente diffamatorie in suo danno:

- a) di aver voluto egli Prodi vendere la S.M.E. a De Benedetti;
- b) di aver accettato un prezzo curiosamente basso;
- c) di avere trattato segretamente con il De Benedetti, fin dal marzo 1985;
- d) di essere stato molto vago nei particolari forniti in data 24 aprile 1985 al consiglio dell'IRI, e di avere taciuto la circostanza che acquirente era il De Benedetti;
- e) di averne informato i consiglieri IRI solo per via telefonica;
- f) di avere convocato una conferenza stampa per porre il consiglio di amministrazione davanti al fatto compiuto;
- g) di avere di fatto coartato il medesimo consiglio ad approvare la vendita.

3. — Nella delibera della Giunta per le autorizzazioni a procedere a fondamento dell'unanime giudizio di insindacabilità, si pongono le seguenti argomentazioni:

a1) L'on. Armani aveva già manifestato le medesime opinioni in una precedente intervista al Corriere della Sera del 7 febbraio 1995, alla quale il Presidente Prodi non aveva fatto seguire alcuna iniziativa giudiziaria.

b1) L'on. Armani aveva già proferito dichiarazioni critiche nei confronti dell'on. Prodi, con riferimento alla tentata vendita della S.M.E., in occasione di un suo intervento in aula nel corso del dibattito sulle comunicazioni del Governo, affermando specificamente «Vorrei ricordare che in fatto di diritto il Presidente Prodi ha dei precedenti all'IRI: ricordo il caso della dismissione della S.M.E., che certamente non rappresenta una medaglia al valore della sua gestione».

c1) La questione della vendita S.M.E. era stata anche oggetto di numerose discussioni alla Camera (seduta del 15 maggio 1998): intervento dell'on. Bruno; secondo cui l'IRI di Romano Prodi aveva concluso un contratto che, a parere di molti, regalava l'industria alimentare di Stato all'ing. De Benedetti; seduta del 30 novembre 1999: intervento dell'on. Becchetti che faceva specifico riferimento al contenuto dell'intervista incriminata; seduta della prima Commissione permanente Affari Costituzionali del 1° dicembre 1999, con una nuova citazione da parte dell'on. Garra dell'intervista medesima).

La proposta della Giunta veniva approvata dalla Camera nella seduta del 23 maggio 2000. Tanto premesso, il giudizio che si propone avanti la Corte costituzionale verte sulla tutela delle rispettive sfere di attribuzione tra la Camera dei deputati e la magistratura ed investe la controversia, che con questa atto si instaura, sulla applicazione dell'art. 68, comma 1, Cost., originata dal contrasto tra diverse e confliggenti valutazioni. La Corte è così chiamata a controllare la correttezza sul piano costituzionale della pronuncia di insindacabilità del 23 maggio 2000 e verificare se tale prerogativa sussista; in concreto se l'opinione manifestata dall'on. Armani, nell'intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, sia stata espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Costituisce costante giurisprudenza della Corte che la prerogativa in esame non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte nella sua qualità di membro della Camera. Quindi oggetto di protezione non è l'attività politica in genere del parlamentare ampiamente considerata, né il contesto politico, ma l'esercizio della funzione parlamentare e delle attività conseguenziali e presupposte, con la precisazione che tali funzioni devono riguardare ambiti e modi giuridicamente definiti.

Da ciò discende che la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare non può bastare ad estendere alla prima l'immunità che copre la seconda.

In questo ambito la Corte, con recenti sentenze decisamente innovative, ha precisato il significato del nesso funzionale tra dichiarazione ed attività parlamentare, da intendere «non come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare»; inoltre che il problema specifico della riproduzione, all'esterno degli organi parlamentari, di dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari si può risolvere nel senso dell'insindacabilità «solo ove sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche».

Alla luce degli indicati principî, la delibera in esame della Camera dei deputati dovrà essere censurata dalla Corte per i seguenti rilievi, espressi in ordine alle singole ragioni posta alla base del giudizio di incensurabilità:

a1) nessuna rilevanza può riconoscersi al fatto della precedente intervista, di analogo contenuto, rilasciata il 7 febbraio 1995 dall'on. Armani al Corriere della Sera. Tale manifestazione di pensiero non ineriva di certo alla funzione parlamentare, non potendosi stabilire alcun nesso funzionale rispetto a tale attività: essa era mera espressione di una generica, ampiamente considerata, attività politica del parlamentare.

b1) ancora deve negarsi rilievo all'episodio dell'intervento in aula dell'on. Armani, tenuto nel corso del dibattito sulle comunicazioni del governo, perché esso seppure svolto in ambito e modi propri della funzione parlamentare, manca del requisito dell'identità sostanziale di contenuto con l'opinione manifestata nella sede esterna.

Per la sua assoluta genericità, la critica così mossa nella sede parlamentare (peraltro in modo tanto sfumato da apparire come una cornice senza il quadro), ha solo una mera comunanza di tema con il contenuto dell'intervista incriminata, che, invece muove numerose, specifiche e dettagliate accuse, tanto da potersi ravvisare, neppure in sintesi, la necessaria corrispondenza di contenuti.

c1) da rifiutare anche la valenza del richiamo ai tre interventi effettuati durante discussioni alla Camera. Trattasi di attività tutte riferibili a soggetti ed ad oggetto diversi; la seconda e la terza (del 30 novembre e 1° dicembre 1999) sono successive all'intervista dell'on. Armani e si limitano ad un semplice riferimento ad essa e non possono di certo costituirne un'inammissibile forma di ratifica successiva.

Infine, quanto all'intervento dell'on. Bruno avente ad oggetto altro argomento (il cenno all'affare S.M.E. è solo incidentale), per la genericità ed approssimazione delle espressioni usate — riferite inoltre ad un immotivato «parere di molti» — non può stabilirsi un'identità contenuta, neppure parziale, tra l'opinione così resa in sede parlamentare e quello dell'intervista.

In conclusione, le dichiarazioni dell'on. Armani contenute nell'intervista al quotidiano Il Giornale, non possono ritenersi rese nell'esercizio delle funzioni parlamentari e quindi per esse non è invocabile l'immunità di cui all'art.68, comma 1, Cost.

P. Q. M.

Il tribunale di Roma, visti gli articoli 37 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 26 norme integrative, solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, previa deliberazione di ammissibilità del ricorso, annulli la deliberazione di insindacabilità, adottata dalla Camera stessa nella seduta del 23 maggio 2000, relativamente all'intervista concessa in data 30 novembre 1999 dall'on. P. Armani al quotidiano Il Giornale.

Manda alla cancelleria per gli incumbenti di rito.

Roma, addì 27 dicembre 2000

IL GIUDICE: DOTT.SSA M.R. RIZZO

01C0820

N. 23

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 luglio 2001
(del tribunale di Caltanissetta)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione in danno del dott. Lorenzo Matassa, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Caltanissetta - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio della funzione parlamentare.

- Delibera Camera dei deputati 16 novembre 1999.
- Art. 68, primo comma, Cost.

Il tribunale di Caltanissetta, sezione prima penale, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Innanzi a questo tribunale è pendente il giudizio, disposto dal giudice per le indagini preliminari con decreto del 30 agosto 1999, che vede l'onorevole Vittorio Sgarbi imputato:

«del reato di cui agli artt. 81, capoverso, 595 comma 1, 2 e 3 in relazione all'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 61 n. 10 c.p., per avere, nel corso della trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani" del 13 aprile 1999, diffusa sull'emittente Canale 5, offeso la reputazione del dott. Lorenzo Matassa, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, affermando che il dott. Matassa nulla avrebbe fatto nella sua vita professionale se non perseguire i benemeriti della cultura e che, in luogo di lavorare, passerebbe il tempo a scrivere inutili denunce e querele, nel contesto della lettura dell'articolo apparso sul quotidiano La Repubblica del 10 aprile 1999 che, fra l'altro, in violazione della legge 31 dicembre 1996 n. 675, dava notizia della emissione di

un'ordinanza dal municipio di Palermo di divieto di sosta in corrispondenza del civico n. 12 della via Libertà di Palermo per la sera del 12 aprile 1999, ove il dottor Matassa aveva svolto una riunione per festeggiare il suo compleanno ed affermando ancora che la città di Palermo, in conseguenza del divieto di sosta di cui sopra, sarebbe rimasta bloccata perché il dottor Matassa aveva abusivamente preteso ed ottenuto che tutto il centro rimanesse bloccato per la celebrazione della sua festa in discoteca e che altresì il dottor Matassa avrebbe arrestato ed umiliato, per dar sfogo a non meglio individuati fini illegittimi ed illeciti, il Sovrintendente archeologico di Siracusa, Giuseppe Voza e che uguale condotta avrebbe tenuto il dottor Matassa nei confronti di Leoluca Orlando per la vicenda riguardante il Teatro Massimo di Palermo, insinuando che lo stesso dott. Matassa nulla aveva fatto per essere protetto, che infine il dott. Matassa è afflitto da "alterazione dello sguardo", con le aggravanti dell'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale e a causa dell'esercizio delle sue funzioni, con l'attribuzione di un fatto determinato e con il mezzo di pubblicità della trasmissione televisiva.»

Con nota del 22 novembre 1999 l'onorevole Presidente della Camera dei deputati comunicava che l'assemblea, nella seduta del 16 novembre 1999, aveva deliberato che «i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.». Trasmetteva, inoltre, copia della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, nonché del resoconto stenografico della citata seduta dell'assemblea.

Tale pronuncia, com'è noto, è di ostacolo alla prosecuzione dell'azione penale, in quanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68 della Costituzione, «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e, pertanto, il tribunale deve valutare se la Camera dei deputati abbia invaso la sfera delle attribuzioni giurisdizionali, sottraendo al sindacato penale la cognizione del fatto come sopra contestato.

Al riguardo va richiamata la sentenza in data 11-17 gennaio 2000, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 4 del 26 gennaio 2000), con la quale la Corte costituzionale, nel decidere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto in un caso analogo a quello per cui si procede, ha affermato, tra l'altro, che l'estensione del regime d'insindacabilità anche agli atti compiuti al di fuori dell'ambito dei lavori delle Camere non può essere automatica, essendo necessario che tali atti siano comunque riconducibili all'esercizio di funzioni parlamentari attraverso un «nesso funzionale stretto tra espressione di "opinioni" e di "voti" ed "esercizio" di tali funzioni».

In sostanza, secondo l'avviso della Corte, non è sufficiente un «semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione», essendo invece indispensabile che le frasi oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 68 della Costituzione siano certamente identificabili come «espressione di attività parlamentare».

Ciò in quanto deve escludersi, come affermato anche in altre sentenze della Corte costituzionale (n. 329/1999 e n. 289/1998), che la prerogativa di cui si discute, prevista a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza delle due Camere, possa invece dilatare la sua efficacia fino a risolversi in un mero privilegio personale nell'ambito del quale ricondurre tutta l'attività politica, e non, svolta dal membro del Parlamento.

Soluzione, questa, che finirebbe per vanificare la rilevanza costituzionale del nesso di funzione richiesto, invece, dal citato art. 68 (vedi anche sentenze Corte costituzionale n. 375/1997 e n. 289/1998).

Alla luce di tali importanti principi deve escludersi che l'insindacabilità in questione possa comprendere tutte quelle manifestazioni di pensiero, espresse in qualunque circostanza, che non siano affatto collegabili funzionalmente all'attività parlamentare se non per il semplice aspetto soggettivo dato dalla coincidenza tra la persona fisica e il membro del Parlamento (vedi sul punto anche Cass. Sez. V n. 11667 del 16 dicembre 1997).

Ne deriva che devono ritenersi sicuramente valutabili in sede penale tutte quelle dichiarazioni, non riconducibili al diritto parlamentare, neanche indirettamente, che, quindi, non siano «immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da un asserito contesto politico o ritenute, per il contenuto delle espressioni e per il destinatario o la sede in cui sono state rese, manifestazione di sindacato ispettivo.» (vedi sentenza Corte costituzionale n. 11/2000).

Qualora, poi, si riproducano all'esterno degli organi parlamentari dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari, potrà affermarsi l'insindacabilità solo ove risulti dimostrata una sostanziale corrispondenza di contenuti con l'atto parlamentare.

Nel caso in esame ed in applicazione di tali condivisi principi, ritiene il tribunale che la Camera abbia errato nel formulare il giudizio di insindacabilità di cui si è detto, in quanto non sembra ravvisabile alcun collegamento funzionale tra l'attività parlamentare dell'onorevole Vittorio Sgarbi e le espressioni dallo stesso formulate nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani», mandata in onda il 13 aprile 1999 dall'emittente televisiva «Canale 5».

In proposito si deve rilevare che nel corso della discussione che precedette la decisione *de qua* (vedi atti parlamentari trasmessi dall'onorevole Presidente della Camera) l'onorevole Michele Saponara, relatore del procedimento, ebbe a sottolineare:

per un verso, che le opinioni dell'onorevole Sgarbi riferite al divieto di sosta richiesto dal dott. Lorenzo Matassa in occasione del festeggiamento del suo compleanno in un locale pubblico andavano ricondotte ad una manifestazione di «critica politica nei confronti di un atto amministrativo più che legittima da parte di un parlamentare specie come il collega Sgarbi che da tempo conduce un'intensa battaglia politica, in Parlamento e al di fuori del Parlamento, contro i possibili abusi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie»;

per altro verso, che le critiche rivolte al medesimo magistrato in relazione all'arresto del direttore del museo archeologico di Palermo, dott. Giuseppe Voza, avevano riguardato un fatto di notevole clamore nel mondo dell'arte e della cultura in genere che aveva suscitato grande attenzione da parte dell'opinione pubblica siciliana e nazionale e che era stato oggetto di dibattito, il 17 ottobre 1994, in seno alla Commissione cultura della Camera, allora presieduta dall'onorevole Vittorio Sgarbi, il quale aveva anche firmato, insieme a numerosi parlamentari di vari gruppi politici, una risoluzione in Commissione presentata dall'onorevole Prestigiacomo che «esprimeva solidarietà nei confronti del citato studioso e sorpresa per il suo arresto.»

Orbene, il tribunale, con riferimento ad entrambi i profili, ritiene che sia da escludere che le espressioni usate dall'onorevole Vittorio Sgarbi, valutate nel loro complesso, possano dimostrare, anche alla luce delle precisazioni fornite alla Camera dall'onorevole Saponara, la sussistenza del nesso funzionale di cui si è detto.

L'onorevole Sgarbi, infatti, è intervenuto nel corso della citata trasmissione televisiva, della quale egli era notoriamente il conduttore, criticando il comportamento e la persona del dott. Matassa senza alcun riferimento, neanche implicito, secondo quanto risulta allo stato, ad atti comunque riconducibili alla propria qualità istituzionale e, anzi, adoperando espressioni che, ad avviso di questo tribunale, non sembrano connesse ad attività parlamentari, neppure nel contesto oggetto della relazione dell'onorevole Saponara, come si evince dal capo d'imputazione nel quale, tra l'altro, è dato leggere:

«... affermando che il dottor Matassa nulla avrebbe fatto nella sua vita professionale se non perseguire i benemeriti della cultura e che in luogo di lavorare passerebbe il tempo a scrivere inutili denunce e querele ...»;

«... la città di Palermo ... sarebbe rimasta bloccata perché il dott. Matassa aveva abusivamente preteso ed ottenuto che tutto il centro rimanesse bloccato per la celebrazione della sua festa in discoteca ...»;

«il dott. Matassa avrebbe arrestato ed umiliato, per dar sfogo a non meglio individuati fini illegittimi ed illeciti, il sovrintendente archeologico di Siracusa, Giuseppe Voza ...»;

«lo stesso dott. Matassa nulla aveva fatto per usufruire di misure di protezione ...»

«il dott. Matassa è affetto da "alterazione dello sguardo" ...».

Al di là di ogni valutazione circa l'eventuale contenuto diffamatorio delle frasi sopra riportate, sembra indiscutibile che la critica dell'onorevole Sgarbi sia del tutto estranea alla sua funzione di parlamentare e, in particolare, al suo incarico di Presidente della Commissione cultura della Camera.

Nè alla funzione né all'incarico appaiono, infatti, riferibili i commenti strettamente personali, sul conto del dott. Matassa, commenti connotati da valutazioni che non risultano comprese nella risoluzione di solidarietà indicata dall'onorevole Saponara (vedi sopra) come sottoscritta anche dal predetto onorevole Sgarbi e che sembrano formulate, non da un membro del Parlamento, bensì da un comune cittadino.

E comunque, sotto tale ultimo profilo, appare evidente come nel caso in esame difetti qualsiasi corrispondenza sostanziale di contenuti tra le espressioni di cui si discute e l'atto parlamentare esplicitamente richiamato dall'onorevole Saponara, tra i quali, semmai, può ravvisarsi una mera comunanza di tematiche del tutto irrilevante ai fini di che trattasi.

E di ciò sembra potersi trarre ulteriore conferma anche dal fatto che le dette opinioni sono state espresse nel corso di una trasmissione televisiva il cui oggetto non era certamente la divulgazione delle iniziative o delle attività del Parlamento e dei suoi membri, bensì la critica di argomenti di attualità e di fatti di cronaca.

In proposito, si deve aggiungere che è agli atti, perché prodotta dal dott. Lorenzo Matassa come allegato alla querela, la copia di un contratto, stipulato con scrittura privata, dal quale risulta che l'onorevole Vittorio Sgarbi si era impegnato a prestare la propria attività di «attore/conduttore/entertainer» in favore della R.T.I. S.p.a. (società a cui fa capo la rete televisiva «Canale Cinque») e ciò dietro pagamento di un compenso di L. 5.000.000 per ciascuna puntata del programma «Sgarbi quotidiani», nel corso della quale lo stesso avrebbe dovuto «esprimere le proprie opinioni sugli articoli ed i servizi pubblicati sulla stampa in genere ...».

Con tale scrittura l'onorevole Sgarbi si era pure impegnato «a rendere le sue prestazioni attenendosi alle indicazioni fornite da R.T.I. ...».

Trattasi, con evidenza, di obbligazioni di chiara natura civile indubbiamente assunte dall'onorevole Sgarbi come privato cittadino, essendo di certo inammissibile che un membro del Parlamento possa essere retribuito da una società per azioni per esprimere opinioni nell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero per riferire di atti parlamentari, addirittura con l'obbligo contrattuale di rispettare le direttive della società stessa.

Le pregresse considerazioni sull'assenza di qualsiasi collegamento tra le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi e le funzioni parlamentari lasciano ritenere che la delibera sopra indicata sia lesiva della sfera di attribuzioni di questa autorità giudiziaria e, pertanto, costituisca materia di conflitto tra poteri dello Stato.

Infine, reputa il collegio che a seguito della proposizione del conflitto il giudizio debba essere sospeso come prescritto, ad ogni effetto di legge, dal combinato disposto di cui agli artt. 23, capoverso e 37 legge n. 87/1953.

Al riguardo, si precisa che non si ritiene di dover separare il processo contro l'imputato Costanzo Maurizio, atteso che la decisione della Corte costituzionale potrebbe essere suscettibile di valutazione anche nei suoi confronti.

In ultimo, con riferimento all'eccezione di nullità dedotta dalla difesa del nominato Costanzo per asserita violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p., si rileva che trattasi di eccezione infondata, in quanto, secondo la stessa prospettazione difensiva, le prescrizioni normative circa l'interrogatorio dell'indagato prima della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio sono state tempestivamente osservate anche con la rituale notificazione dell'avviso previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 375 e 416 c.p.p.

È evidente che nessun effetto processuale può essere collegato a meri contatti informali, prospettati dal difensore, che sarebbero intercorsi con il pubblico ministero procedente in ordine ad un eventuale differimento dell'interrogatorio da rendere in sede diversa dagli uffici giudiziari di Caltanissetta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 68, 104, 134 della Costituzione, 23, 37 della legge 11 marzo 1952, n. 87, 26 deliberazione Corte costituzionale 16 marzo 1956, 178, 375, 416 e 491 c.p.p.;

Respinge l'eccezione di nullità come sopra formulata dalla difesa di Costanzo Maurizio.

Propone conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla decisione in data 16 novembre 1999, con la quale è stato ritenuto che le dichiarazioni dell'onorevole Vittorio Sgarbi oggetto del presente procedimento penale «concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione» e chiede che la Corte costituzionale:

dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato onorevole Vittorio Sgarbi, secondo quanto deliberato dalla stessa Camera dei deputati il 16 novembre 1999;

annulli conseguentemente la predetta deliberazione adottata dalla Camera dei deputati (atti Camera doc. IV-quater, n. 87).

Dispone:

che il cancelliere comunichi il presente provvedimento all'onorevole Presidente della Camera dei deputati;
che la cancelleria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio nei confronti dell'onorevole Vittorio Sgarbi e di Costanzo Maurizio.

Caltanissetta, addì 7 aprile 2000

IL PRESIDENTE: LOFORTI

N. 728

*Ordinanza emessa il 4 luglio 2001 dal tribunale di Siracusa
nel procedimento penale a carico di Bellino Gaetano ed altri*

Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Codice di procedura penale, art. 195, comma 4, aggiunto dalla legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 197 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, sollevata dai difensori degli imputati, sentito il p.m.;

O S S E R V A

Nell'odierno procedimento, n. 232/2001 r.g. contro Bellino Gaetano e Ricca Salvatrice, cui è riunito il procedimento n. 233/2001 contro Bellino Giuseppa all'udienza del 6 giugno 2001 è stata assunta la testimonianza del M.llo Dugo Giuseppe, il quale ha riferito dichiarazioni da lui ricevute, e regolarmente verbalizzate nel corso delle indagini preliminari, da parte di persone informate sui fatti, citate in dibattimento come testimoni.

I difensori degli imputati hanno eccepito il divieto per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di testimoniare sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), ai sensi dell'art. 195, comma 4, c.p.p., così come riformulato dalla legge n. 63/2001.

Il pubblico ministero ha replicato chiedendo il rigetto dell'eccezione, sul presupposto che la norma che la difesa assume violata, limita il divieto alle sole ipotesi in cui dichiarazioni siano state assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), e quindi nell'ambito di attività d'indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, facendo salve, negli altri casi, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 195 c.p.p.

Il giudice ha rigettato l'eccezione della difesa, aderendo alla prospettazione teorica del p.m., secondo un'interpretazione letterale della norma: appreso dallo stesso pubblico ministero che le informazioni testimoniali sono state acquisite dal testimone di polizia giudiziaria nel corso di attività d'indagine delegata, si è ammessa la deposizione sul contenuto delle stesse, valorizzando il chiaro dato letterale, che a parere del giudice è insuperabile, dell'art. 195, comma 4, c.p.p. riformulato, che espressamente limita il divieto ai casi di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) c.p.p.

I difensori hanno quindi eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, c.p.p., nell'interpretazione data dal giudice e dai medesimi non condivisa, e dell'art. 197 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, atteso che la norma contraddirebbe i diritti inviolabili alla difesa e al contraddittorio nella formazione della prova e disciplinerebbe diversamente situazioni identiche, così determinando un'ingiustificata disparità di trattamento, sulla base di una scelta assolutamente discrezionale del legislatore, a fronte dell'eguale situazione di fatto derivante dall'assunzione delle stesse dichiarazioni su delega del p.m. o su iniziativa della stessa polizia giudiziaria.

Preliminarmente il giudice ribadisce l'interpretazione data dell'art. 195, comma 4 c.p.p.

Tale interpretazione appare a questo decidente l'unica consentita alla luce del principio fondamentale e primario in materia di interpretazione di norme giuridiche: *in claris verbis non fit interpretatio*.

La precisa indicazione di specifiche norme giuridiche, anziché il ricorso a locuzioni concettuali, non consente alcuna valutazione discrezionale del giudice: il divieto di testimoniare della polizia giudiziaria è limitato ai casi in cui le dichiarazioni siano state assunte con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) c.p.p. e non è esteso in generale al contenuto delle dichiarazioni ricevute in corso di indagine.

Il codice di procedura infatti distingue, e tratta in diverse disposizioni normative, l'attività della polizia giudiziaria, a seconda se compiuta di propria iniziativa o delegata dal p.m.: l'art. 348 comma 2 c.p.p., disciplina gli atti di polizia giudiziaria precedenti l'intervento del p.m., includendo tra tali atti quelli «indicati negli articoli seguenti». Tra questi ultimi devono sicuramente includersi gli atti tipici d'investigazione indiretta (art. 349, 350 e 351 c.p.p.) e in particolare proprio l'assunzione di sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili alle indagini (art. 351 c.p.p.); viceversa l'art. 370 c.p.p. invece disciplina l'attività delegata della polizia giudiziaria.

Il divieto di testimoniare degli appartenenti alla polizia giudiziaria quindi è limitato al contenuto delle dichiarazioni dagli stessi ricevute mediante assunzione d'informazioni testimoniali di propria iniziativa.

L'espressione «modalità» contenuta nell'art. 195, comma 4, c.p.p. riformulato, a parere di questo giudice non può essere univocamente interpretata, come vorrebbero i difensori, come «modalità di documentazione» delle dichiarazioni, nel senso di porre un divieto in tutti i casi in cui l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria abbia documentato in apposito verbale le dichiarazioni ricevute e consentire invece la deposizione sulle dichiarazioni non trascritte in apposito verbale, atteso che ciò non è consentito né dal tenore letterale dell'espressione utilizzata, né dall'interpretazione sistematica delle norme.

In particolare non può essere ritenuto decisivo, come sostengono i difensori, il richiamo all'art. 357 c.p.p., proprio per il fatto che tale richiamo, come già sottolineato, è limitato al comma 2, lett. *a)* e *b)* e non è alla norma *tout court*.

D'altro canto, va aggiunto che, se con l'espressione «modalità» il legislatore avesse voluto intendere le modalità di documentazione, più lineare sarebbe stato il richiamo solo all'art. 357 c.p.p., e in particolare al comma 2 lett. *a)*, *b)* e anche *c)*, lettera quest'ultima che fa riferimento proprio alle «informazioni assunte a norma dell'art. 351 c.p.p.»: proprio il richiamo all'art. 351 c.p.p. al di fuori della norma che lo contiene con riferimento alla documentazione degli atti d'indagine, è evidente indizio di una più ampia interpretazione dei limiti del divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, non delimitato dall'avvenuta o meno verbalizzazione delle dichiarazioni acquisite.

L'espressione «modalità» invece può, e a parere di questo giudice deve, essere intesa in senso generale come modalità di svolgimento dell'attività di assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria e quindi l'unico discrimine rintracciabile — attesa l'assenza, come meglio si preciserà nel prosieguo, di ogni altra distinzione tra l'assunzione di informazioni ai sensi dell'art. 351 c.p.p. e ai sensi dell'art. 370 c.p.p. — appare essere quello dell'iniziativa propria anziché derivata dalla delega del p.m.

Inoltre la ricostruzione interpretativa dei difensori, che perviene al risultato di consentire la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria solo nell'ipotesi in cui non siano state verbalizzate le dichiarazioni ricevute, a meno di non voler essere restrittiva al punto di limitarla all'ipotesi in cui le dichiarazioni, essendo rivolte ad altri, siano solo occasionalmente percepite dall'agente o dall'ufficiale di polizia giudiziaria, non tiene conto del generale dovere di verbalizzazione che incombe, anche se non a pena di nullità e inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse, sulla polizia giudiziaria che assuma dichiarazioni testimoniali, che certo sarebbe tenuta a fornire una plausibile giustificazione della violazione di tale dovere di documentazione.

Tutto ciò premesso, deve osservarsi che la questione sollevata appare rilevante in quanto decisiva ai fini delle modalità e dell'estensione delle testimonianze degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria citati dalle parti nel presente procedimento.

La questione inoltre, a parere di questo decidente, non appare manifestamente infondata.

In relazione all'art. 3 della Costituzione, infatti, non si ravvisa alcuna ragione logico giuridica per differenziare l'ipotesi in cui l'ufficiale di p.g. abbia assunto s.i.t. di propria iniziativa e quella in cui invece abbia acquisito dichiarazioni testimoniali su delega del p.m., facendosi divieto nel primo caso, diversamente dal secondo, di testimoniare sul contenuto delle dichiarazioni stesse.

Invero le due situazioni appaiono identiche, trattandosi in entrambi i casi di attività di assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria.

In particolare sono identiche le modalità di documentazione, atteso che l'art. 357 c.p.p. per l'attività di iniziativa della p.g. richiama le modalità dettate dall'art. 373 c.p.p., per la documentazione degli atti del p.m. e della stessa p.g. su delega del p.m.; identica è la destinazione dell'atto al fascicolo del p.m., salvi i casi di irripetibilità; identica è l'utilizzabilità per le contestazioni, sia con riferimento all'ammissibilità sia con riferimento agli effetti delle stesse; in entrambi i casi è ammessa la lettura delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 512 e 512-bis c.p.p.

Conseguentemente, il fatto che nell'un caso le dichiarazioni siano assunte su iniziativa autonoma della p.g. e viceversa nell'altro a seguito di apposita delega d'indagini da parte del p.m. non appare circostanza tale, da poter discriminare il trattamento riservato alla testimonianza indiretta dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria in dibattimento, che solo nel caso in cui avesse operato su delega del p.m. sarebbe legittimato a deporre sul contenuto delle informazioni testimoniali assunte.

È indiscutibile che tale diversa disciplina della testimonianza indiretta dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria non apparendo giustificata da alcuna differenza sostanziale, confligge con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, che invece è posto a presidio della parità di trattamento delle situazioni uguali, che devono essere regolate da disciplina unitaria.

Nella stessa ottica di discriminazione di situazioni identiche, e solo entro tali limiti, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 195, comma 4 c.p.p., sollevata con riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Infatti la legittimazione di testimonianza indiretta dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni assunte su delega del p.m. (che deriva dalla precisazione del divieto di cui all'art. 195, comma 4 c.p.p. come riferito al solo caso di dichiarazioni assunte dalla p.g. di propria iniziativa) non appare di per sé comprimere il diritto di difesa, se non nei limiti in cui rimette alla discrezionalità del p.m. la decisione di delegare o meno l'atto e quindi di consentire o meno la testimonianza sul contenuto dello stesso all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, consentendo così al p.m. di sottrarre un teste alle domande del difensore dell'imputato (anche se non appare illogico immaginare che il p.m. si riservi sempre la possibilità di sentire come testimone la p.g., delegando sempre l'assunzione di informazioni).

Viceversa non appare sussistere la compressione del diritto di difesa, individuata dai difensori nella vanificazione della redazione formale del verbale, quale atto idoneo a garantire la conformità delle dichiarazioni dibattimentali con quelle predibattimentali e idoneo ad evitare l'ingresso in dibattimento di dichiarazioni diverse da quelle fedelmente documentate.

Infatti, anche per l'ufficiale e l'agente di polizia giudiziaria vale la stessa disciplina applicabile ai testimoni *de relato*, contenuta nei primi tre commi dell'art. 195 c.p.p., con la possibilità delle parti e quindi del difensore dell'imputato di chiedere, e l'obbligo del giudice di disporre, la testimonianza della fonte diretta e nel caso di irripetibilità di produrre il verbale delle dichiarazioni.

Anzi, a ben vedere, la testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria appare anche più garantista per la difesa dell'imputato, proprio nell'ipotesi in cui il medesimo riferisca dichiarazioni da lui ricevute e formalmente verbalizzate, attesa la possibilità per il difensore nel corso del controesame di far rilevare le difformità tra quanto indirettamente testimoniato e quanto invece verbalizzato e riferito in proprio dalla fonte diretta, mostrando al testimone il verbale, da lui sempre consultabile in quanto atto a propria firma.

Quanto alla compatibilità tra l'art. 195, comma 4 c.p.p., nell'interpretazione resa da questo giudice — che consente la testimonianza della polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute nelle sommarie informazioni testimoniali delegate — e l'art. 111 della Costituzione, non si ravvisa nemmeno alcun contrasto tra la norma medesima e il principio di parità tra accusa e difesa, sancito dalla Costituzione con l'introduzione del predetto articolo a seguito dell'adozione della legge costituzionale n. 2/1999, all'infuori del predetto potere del p.m. di scegliere preventivamente di delegare o meno l'atto di indagine e quindi di consentire o meno la testimonianza dell'appartenente alla polizia giudiziaria, in modo assolutamente discrezionale e in posizione di preminenza rispetto alla difesa, che si vedrebbe privata della possibilità di esaminare un teste in dibattimento, senza alcuna possibilità di intervenire nella scelta dell'accusa.

Infatti, da un lato è evidente innanzitutto che la deposizione dell'ufficiale o dell'agente di p.g. non è sottratta alle regole del contraddittorio, con l'ulteriore garanzia di veridicità sopra detta, derivante dal riscontro del verbale alle dichiarazioni riferite in dibattimento quale testimone *de relato*, e quindi è perfettamente compatibile e in sintonia con i principi del contraddittorio e della parità delle parti introdotti dalla nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione. In secondo luogo non può nemmeno dirsi violato il diritto dell'imputato di interrogare o fare interrogare davanti al giudice le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, previsto dall'art. 111, comma 2, Costituzione, atteso quanto già osservato con riferimento alla previsione generale per cui il giudice è tenuto a disporre la citazione del testimone diretto su richiesta di parte, a pena di inutilizzabilità della testimonianza indiretta.

Pertanto l'unico profilo di illegittimità che residua in relazione all'art. 111 della Costituzione è il medesimo già rilevato con riferimento al conflitto con l'art. 24 Costituzione, e cioè nei limiti in cui si profila una posizione di preminenza della pubblica accusa sulla difesa, nell'attribuire alla discrezionalità del p.m. la decisione di delegare o meno l'atto, con la predetta conseguenza di consentire al p.m., nella seconda ipotesi, di decidere di sottrarre un testimone alle domande del difensore dell'imputato.

Contenuto entro tali limiti il conflitto tra la nuova formulazione dell'art. 195, comma 4 c.p.p. e l'art. 111 della Costituzione, non è illogico né contraddittorio che questo giudice sollevi d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma in questione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Infatti, a parere di questo decidente, l'introduzione, con la legge 63/2001, del divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di p.g., sebbene nei limiti in cui è riferito ai soli casi degli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) c.p.p., riproduce sostanzialmente la medesima illegittimità già dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992.

La Corte infatti con la predetta sentenza rilevava come il divieto originariamente introdotto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria costituiva un'eccezione assolutamente ingiustificata rispetto alla disciplina dell'art. 195 c.p.p. nel suo complesso e rispetto altresì alla regola generale sulla capacità di testimoniare (non essendo prevista alcuna incompatibilità dall'art. 197 c.p.p. nei loro confronti) e dichiarava l'illegittimità costituzionale della norma per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La Corte in particolare osservava come non potesse rinvenirsi alcuna differenza tra l'appartenente alla polizia giudiziaria e il testimone comune, risultando una tale distinzione palesemente assurda e in insanabile contraddizione col ruolo e la funzione attribuiti dalla legge alla polizia giudiziaria.

Non può nemmeno rinvenirsi nessuna giustificazione della differenza tra la generale capacità a testimoniare dell'appartenente alla polizia giudiziaria e il divieto di testimonianza indiretta, che non è altro che una particolare forma di testimonianza, ammessa dalla legge sebbene con precisi limiti e garanzie.

L'attività svolta dalla polizia giudiziaria nella fase di indagini non può essere la giustificazione del divieto di testimonianza indiretta; ed invero la mancata previsione dell'incompatibilità a testimoniare dell'ufficiale di p.g. nell'ambito del riformulato art. 197 c.p.p., contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, conferma il generale principio della capacità a testimoniare dell'ufficiale di p.g.

Ed è pertanto secondo tale prospettazione che appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione sollevata dal difensore di Bellino Giuseppe.

Ed invero le argomentazioni della Corte appaiono tuttora valide e utilizzabili a sostegno dell'incostituzionalità del divieto di testimonianza indiretta reintrodotta dal legislatore sebbene nei limiti attuali.

Infatti la modifica dell'art. 111 della Costituzione nella sua attuale formulazione non appare incidere sulle considerazioni svolte dalla Corte con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza da parte della norma come originariamente formulata.

Il legislatore, a parere di questo giudice, ha reintrodotta e riformulato un divieto che appare in evidente ed insanabile contraddizione con l'art. 3 della Costituzione per i motivi già individuati dalla Corte con la sentenza n. 24/1992 e che non si giustifica minimamente con il mutato quadro costituzionale alla luce del nuovo art. 111 della Costituzione.

Al riguardo va tenuto presente che già nella suddetta sentenza la Corte osservava come l'originario divieto di cui all'art. 195, comma 4 c.p.p. non potesse ritenersi, come si affermava nella relazione al progetto preliminare, dare attuazione alla direttiva 31 della legge delega, che mira a garantire il diritto di difesa, atteso che il diritto di difesa è comunque tutelato attraverso le generali regole del contraddittorio e quindi attraverso l'esame e il controesame del testimone.

Tali affermazioni sono sicuramente riproponibili per l'attuale divieto di cui all'art. 195 comma 4 c.p.p., nei casi di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a), atteso che le generali regole del contraddittorio applicate all'esame dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sono idonee e sufficienti ad escludere che le parti processuali non si trovino in condizioni di parità e uguaglianza nell'acquisizione della prova, nel rispetto dei principi dell'art. 111 Costituzione, commi 1, 2 e 3.

Inoltre la generale disciplina della testimonianza indiretta, che consente sempre la citazione della fonte diretta, sicuramente applicabile anche al testimone ufficiale o agente di p.g., consente il rispetto del diritto dell'imputato di interrogare e fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, come sancito nell'art. 111, comma 2, della Costituzione.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta la rilevanza nel presente processo;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, c.p.p., nell'attuale formulazione introdotta dalla legge n. 63/2001, nella parte in cui disciplina il divieto dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria di riferire sulle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a), per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, per i motivi di cui in narrativa;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Siracusa, addì 4 luglio 2001.

Il giudice: GIGLI

01C0952

N. 729

Decreto emesso il 20 giugno 2001 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Soc. Cooperativa Ariete a r.l. contro prefetto di Messina ed altra

Consiglio di giustizia amministrativa (per la Regione siciliana) - Composizione in sede giurisdizionale - Ipotesi di impossibilità di formazione del collegio per astensione o altri impedimenti dei membri regionali - Possibilità di sostituzione con esperti della sezione consultiva nominati dalla regione in possesso dei requisiti per la nomina dei giuristi nella sezione giurisdizionale - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto di azione nonché del principio di tutela giurisdizionale.

- D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654, art. 2, come sostituito dall'art. 2, d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato il seguente decreto sul ricorso n. 362/012 proposto da: Società cooperativa Ariete a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Seminara e Giovanni Monforte, con domicilio eletto in Palermo, via A. Salinas 56, presso lo studio dell'avv. Luca Di Carlo;

Contro: il prefetto *pro tempore* di Messina, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Palermo via Alcide De Gasperi 81; l'Azienda ospedaliera Policlinico universitario (ora Gaetano Martino) di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Per l'annullamento dell'ordinanza del t.a.r. per la Sicilia sezione staccata di Catania (sez. II) n. 2446/00 relativa al ricorso n. 3409/00 del 29 novembre 2000 riguardante: Appalto concorso servizio di pulizia plesso ospedaliero - Aggiudicazione - Determinazioni - Mancata stipula contratto;

Visti gli atti e i documenti depositati con l'appello;

Vista l'istanza di provvedimento cautelare d'urgenza ai sensi dell'art. 3 della legge n. 205/2000 e le eccezioni di incostituzionalità ivi sollevate;

Ritenuto che l'adozione del provvedimento cautelare d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella specie è calendarizzata per il prossimo 3 luglio 2001;

Ritenuto tuttavia che la *ratio* del procedimento cautelare d'urgenza ai sensi dell'art. 21, comma 9 della legge n. 1034/1971 come introdotto dall'art. 3 della legge n. 205/2000 presuppone che il processo confluisca quanto prima nel suo alveo ordinario, dal momento che il decreto di urgenza è efficace soltanto sino alla prima camera di consiglio utile in cui il collegio si pronuncia sull'istanza cautelare;

che nella specie tale camera di consiglio non può essere utilmente fissata atteso che sulla vertenza in oggetto si è astenuto alla camera di consiglio dell'11 aprile 2001 uno dei componenti di questo consiglio nominati dalla Regione Siciliana;

Considerato che nel collegio non è presente per motivo di malattia il terzo consigliere nominato dalla Regione Siciliana, e allo stato non è dato prevedere il momento in cui potrà cessare tale impedimento;

che ai sensi della tassativa disposizione di cui all'art. 2, quarto comma del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, come sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204 questo consiglio, in sede giurisdizionale, pronuncia con l'intervento di due giuristi nominati dalla regione:

che attualmente è scoperto uno dei quattro posti ad essi riservati per cui, come dianzi rilevato, attesa la cennata astensione di uno dei componenti e l'assenza dell'altro, è impossibile formare il collegio per la presente vertenza fino al momento non precisato e non precisabile, in cui il competente organo regionale ai sensi del citato art. 2, ottavo comma provvederà designare il membro venuto meno o cesserà la causa dell'impedimento alla presenza del terzo consigliere di nomina regionale;

che pertanto non potendosi costituire il collegio che dovrebbe decidere sulla misura cautelare ordinaria, non è neppure possibile decidere in merito alla richiesta di misura cautelare provvisoria poiché essa, in questo caso, verrebbe ad acquistare efficacia indeterminata nel tempo in contrasto con la lettera e lo spirito del citato art. 21, comma 9, legge n. 1034/1971;

che tale impossibilità di formazione del collegio comporta per il ricorrente la impossibilità, per un tempo non determinato o determinabile, di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti ed interessi legittimi;

che tale impossibilità, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione e dai resistenti, non è riconducibile soltanto a circostanze di mero fatto (peraltro, sotto nessun profilo imputabili al ricorrente) poiché queste si sono verificate e possono comunque verificarsi per effetto di una specifica previsione normativa non sufficientemente completa ed adeguata;

Ritenuto che l'art. 2, quarto comma del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654 non consente una interpretazione difforme dal suo tenore letterale e quindi una interpretazione adeguatrice (v. da ultimo Corte costituzionale ord. 14 luglio 2000 n. 289);

che i principi di costituzionalità che si assumono violati sono riconducibili agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, i quali rappresentano cardine irrinunciabile dell'ordinamento giuridico;

che la questione non appare manifestamente infondata in assenza di un ragionevole fondamento della disparità di trattamento rispetto al diritto di difesa in cui verrebbe a trovarsi il cittadino di fronte anche alla inerzia degli organi tenuti a provvedere alla designazione dei membri del collegio giudicante ed in assenza altresì di adeguati strumenti alternativi, ovvero di interventi con poteri sostitutivi;

che nel processo amministrativo ordinario gli strumenti alternativi sono previsti (v. art. 47-50 regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 ed art. 25 legge 27 aprile 1982, n. 186, applicabile quest'ultimo anche alle ipotesi di astensione e ricsuzione) per cui risulta maggiormente avvalorata la denunciata violazione dei parametri costituzionali sopraindicati;

che peraltro, come già osservato, attesa la impossibilità di una interpretazione adeguatrice in via analogica, il denunciato contrasto appare superabile soltanto per effetto di una pronuncia additiva del giudice delle leggi;

che la questione appare rilevante nel processo in esame e ciò sia ai fini della pronuncia cautelare d'urgenza, quanto alla prosecuzione del giudizio nella fase cautelare ordinaria poichè, a causa della ricordata astensione e della insufficienza dei membri disponibili, non è possibile formare il collegio ostandovi il tenore letterale del citato art. 2, d.lgs. n. 654/1948 della cui costituzionalità si dubita;

che il giudice monocratico può sollevare questioni di costituzionalità in via incidentale con riferimento a questioni riguardanti disposizioni che lo stesso giudice deve applicare per la adozione di provvedimenti di sua competenza (Corte cost. 16 gennaio 1998, n. 111);

che la pronuncia additiva sufficiente ad eliminare i dubbi di costituzionalità ed al tempo stesso in linea con le prerogative regionali potrebbe consistere nella previsione della possibilità di comporre il collegio di questo consiglio in sede giurisdizionale (in ipotesi di astensioni o altri impedimenti dei giuristi regionali) con componenti; della sezione consultiva nominati dalla regione *ex art. 2, comma 2, lettera c)* del d.lgs. n. 654/1948 purché in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la nomina dei membri della sezione giurisdizionale;

che la ulteriore eccezione di costituzionalità sollevata dal ricorrente in relazione ad una supposta assenza di garanzia di imparzialità e terzietà dei componenti di questo consiglio nominati dalla Regione siciliana appare comunque non rilevante ai fini della fase monocratica del presente giudizio;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata (né superabile in via interpretativa) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654 come sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso d'impossibilità di comporre il collegio del consiglio giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale (in ipotesi di astensione od altri impedimenti dei membri regionali) sia possibile sostituirli con esperti della sezione consultiva nominati dalla regione in possesso dei requisiti richiesti per la nomina dei giuristi nella sezione giurisdizionale;

Sospende di pronunciare sulla richiesta di misura cautelare provvisoria e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Palermo, addì 20 giugno 2001

Il Presidente: VIRGILIO

N. 730

*Ordinanza emessa il 5 giugno 2001 dal tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Spagnoli Stefano*

**Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool -
Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.**

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Premesso che Stefano Spagnoli è stato citato a giudizio per la contravvenzione di cui all'art. 186, secondo comma, codice stradale,

O S S E R V A

L'art. 186 codice stradale è stato escluso, al pari dell'articolo successivo, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205 e d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore appare del tutto illogica, a fronte della depenalizzazione della contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116, codice stradale. Infatti, la condotta di chi guida un'automobile senza aver conseguito la patente, e dunque senza alcuna esperienza, appare ben più grave e pericolosa per l'incolumità pubblica di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la legge non richiede l'accertamento; quindi, in uno stato di presunta inabilità ad una condotta che in generale ha mostrato di saper tenere, ottenendo la patente di guida.

E tanto più la scelta appare irrazionale se si considera che la sussistenza del reato conservato nell'ordinamento viene per lo più affermata — nel diritto vivente — a seguito della mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, previsto dal regolamento di attuazione del codice stradale, prescindendo dall'accertamento dell'effettivo stato di ebbrezza o dell'effettiva alterazione. Coerenza avrebbe quindi richiesto che — quantomeno nel caso in cui il conducente fosse stato titolare di patente di guida — i reati indicati fossero depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente.

Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto crea un'irragionevole disparità di trattamento fra le condotte di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in istato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcol o di sostanze stupefacenti. Appare quindi doveroso sollevare la questione di costituzionalità, giacché, in punto di rilevanza, la scelta legislativa ritenuta irragionevole dev'essere applicata in questo giudizio. Infatti, risulta dagli atti del pubblico ministero, acquisiti per decidere sulla richiesta di applicazione della pena, che Spagnoli era titolare di patente di guida, prima che la stessa gli fosse sospesa a causa della condotta di cui si giudica.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante per la decisione di questo processo, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 legge 25 giugno 1999, n. 205; 19 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186, secondo comma — codice stradale, limitatamente al comportamento di chi — conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in istato di ebbrezza.

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 5 giugno 2001

Il giudice: LAMBERTI

N. 731

*Ordinanza emessa il 5 aprile 2001 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Giochi Preziosi S.p.a. e Amministrazione delle finanze dello Stato*

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa annuale per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese - Previsione, con norma di interpretazione autentica, di importi dovuti dal 1985 al 1992 per l'iscrizione dell'atto costitutivo e, forfettariamente, per l'iscrizione degli altri atti sociali - Corrispondente limitazione delle somme rimborsabili al contribuente - Utilizzazione arbitraria e surrettizia della legge interpretativa - Incidenza sui giudizi in corso - Imposizione retroattiva avulsa da capacità contributiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 11, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, primo comma, 101 e 104.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 94376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 1994 e n. 4834 del Ruolo Sezione Stralcio dell'anno 1999, tra Giochi Preziosi S.p.a. (c.f. 07482420150), con sede in Cogliate (Milano) - Via delle Primule n. 5, in persona del legale rappresentante, sig. Enrico Preziosi, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avvocato Aldo Bozzi del Foro di Milano e dall'avvocato Alberto Romano del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo con studio in Roma - Via Crescenzo n. 82, attrice;

Contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del ministro in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è *ex lege* domiciliata, in Roma - Via dei Portoghesi n. 12, convenuta;

Oggetto della causa: rimborso tasse concessione governativa.

Narrativa dei fatti processuali

Con atto di citazione datato 1° dicembre 1994 e notificato il 23 dicembre stesso anno, la società Giochi Preziosi S.p.a. ha convenuto in giudizio l'Amministrazione delle Finanze dello Stato per ottenere il rimborso della somma di L. 78.000.000, riscossa dall'ente convenuto a titolo di tassa annuale sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, ancorché da essa non dovuta.

Si costituiva ritualmente il Ministero delle finanze con comparsa del 21 gennaio 1995, depositata il 9 febbraio 1995 chiedendo il rigetto della domanda attrice.

Precisate le conclusioni per il collegio, il processo veniva assegnato alla sezione stralcio del tribunale e, ai sensi dell'art. 13 della legge 22 luglio 1997 n. 276, la cancelleria della sez. IV civile, con avviso del 10 marzo 2000, dava rituale comunicazione ai difensori costituiti, del provvedimento presidenziale del 9 febbraio 2000 di assegnazione alla sezione e della nomina del giudice istruttore nonché della fissazione da parte del presidente della intestata sezione stralcio; dell'udienza dell'11 maggio 2000 per la comparizione delle parti e per il tentativo di conciliazione.

All'udienza così fissata e successivamente a quella del 16 giugno 2000, comparivano i difensori delle parti i quali, preso atto che era inutile esperire il tentativo di conciliazione, insistevano nelle conclusioni già rassegnate per il collegio e chiedevano la concessione dei termini di rito per lo scambio delle conclusioni e delle eventuali repliche.

Conclusioni delle parti

Per l'attrice:

nel merito: con riserva di chiedere in altra sede, con separata azione, il rimborso delle somme indebitamente versate negli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 (all'esito del giudizio pendente avanti alla Corte di Giustizia, causa C-216/99, Riccardo Gorla Prisco S.r.l. / Amministrazione delle Finanze dello Stato);

in principalità condannare l'Amministrazione delle Finanze dello Stato al rimborso integrale delle somme indebitamente versate negli anni 1989, 1990, 1991 e 1992, in forza del combinato disposto dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del d.l. n. 853/1984 e successive modificazioni oltre agli interessi maturati e maturandi ai sensi della legge 26 gennaio 1961 n. 29 e successive modificazioni;

in subordine all'occorrenza, ritenuta la pregiudizialità delle questioni di costituzionalità e di incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 11 della legge n. 448/1998:

a) sottoporre alla Corte di Giustizia, ad integrazione e chiarimento della sentenza della Corte di Giustizia 15 settembre 1998, in causa C-231/96, Edis, l'interpretazione pregiudiziale ex art. 177 del Trattato C.E. sul seguente quesito: «Se gli articoli 5 e 189 del Trattato e le disposizioni degli articoli 10 e 12, n. 1, lettera e), della direttiva 69/335/CEE debbano essere interpretate nel senso che ostano alla introduzione e/o al mantenimento di una normativa nazionale — del tipo di quella introdotta dal legislatore italiano con i commi primo e secondo dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 — che istituisce, con effetto retroattivo per gli anni dal 1985 al 1992, una nuova tassa annuale dovuta «per l'iscrizione degli altri atti sociali» (diversi dall'atto costitutivo), che pertanto risulta dovuta retroattivamente ed annualmente per il solo fatto dell'iscrizione nel registro delle imprese ed indipendentemente dalla effettiva iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo»;

b) sottoporre alla Corte di Giustizia; ai sensi dell'art. 177 del Trattato, il seguente quesito: «Se il principio di proporzionalità comunitario osti a che lo Stato membro opponga una norma nazionale, come quella dei commi primo e secondo dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che si rivela inidonea, non necessaria e non strettamente proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo comunitario di creazione di un mercato interno, realizzabile in base alla direttiva 69/335/CEE, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91, tramite l'abolizione delle discipline nazionali incompatibili con la libera circolazione dei capitali in materia di tasse di CC.GG.»;

c) sottoporre, per l'interpretazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato il seguente quesito: «Se l'art. 5 del Trattato ed i principi della certezza del diritto e della tutela dei singoli, del legittimo affidamento e di non discriminazione dei diritti nascenti dal diritto comunitario rispetto agli analoghi diritti di diritto interno, nonché il principio di proporzionalità comunitario ostano a che lo Stato membro opponga una norma nazionale, come quella del terzo comma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che applica retroattivamente il nuovo tasso legale del 2,5% (recentemente introdotto con decorrenza in via generale dal 1° gennaio 1999) agli interessi già maturati sulle somme dovute a rimborso per il tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario con la sentenza della Corte di Giustizia 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91, trattandosi di norma restrittiva speciale dettata e prevista specificamente con riguardo al diritto al rimborso delle somme del tributo di cui trattasi e non applicabile al rimborso di altri tributi indebitamente dovuti»;

d) previa rimessione della questione di illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, per contrasto con gli articoli 3 (ragionevolezza) e 53, primo comma, della costituzione;

condannare l'Amministrazione delle Finanze dello Stato al rimborso della somma di L. 48.000.000 indebitamente versata dalla società attrice a titolo di tassa annuale sulle CC.GG. per l'iscrizione nel registro delle imprese per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;

in ulteriore subordine preme, in ogni caso, osservare che ogni anno le società hanno dovuto far vidimare presso la cancelleria che tiene il registro delle società il libro verbale assemblee, il libro verbale collegio sindacale, il libro soci, il libro delle assemblee degli obbligazionisti, il libro inventari ed il libro giornale, corrispondendo per ciascuna delle suddette vidimazioni annuali la somma di L. 48.000, quindi complessivamente L. 384.000 per ciascun anno per tasse di CC.GG., oltre ai diritti di cancelleria per ciascuna vidimazione e deposito; in ogni caso, oltre agli interessi maturati e maturandi sulle somme indebitamente versate nella misura fissata per legge, a norma della legge 26 gennaio 1961 n. 29;

condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.

Per il convenuto voglia il tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa dichiarare l'azione improcedibile, inammissibile, prescritta, decaduta, erronea, infondata, non rovata e nulla e non avvenuto il pagamento e dichiarare comunque dovuto l'importo già pagato quale tassa di concessione governativa da parte della società.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giustizia.

IN FATTO E IN DIRITTO

Si premette che l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, così statuisce:

1. l'art. 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (41), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'art. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (42), nel testo modificato dallo stesso art. 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfetarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:

- a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantomila;
- b) per le società a responsabilità limitata; lire quattrocentomila;
- c) per le società di altro tipo, lire novantamila (43).

2. le società che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 (44), convertito, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (42).

3. sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

4. nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validità e la tempestività delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo.

5. per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (45), e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1999 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, sarà versato al Ministero delle finanze che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6. Per le annualità successive, l'importo di emissione dei titoli pubblici per il completamento delle attività di rimborso sarà determinato con legge finanziaria, in relazione all'esatta quantificazione dell'ammontare complessivo dei crediti da rimborsare.

6. sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto (45/a).

Considerate le eccezioni proposte dall'attrice, ritiene l'adito tribunale di poterle condividere sotto il duplice profilo:

- A) della illegittimità della normativa nazionale rispetto ai criteri guida comunitari;
- B) del contrasto con i principi informatori del diritto costituzionale italiano.

A.1. — Incompatibilità comunitaria del primo comma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Ritiene l'attore che la disposizione di cui al primo comma dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998, modificherebbe retroattivamente e limitatamente agli anni dal 1985 al 1992, la disciplina sulle tasse di CC.GG. di cui all'art. 61 del d.l. n. 331/1993, introducendo una ulteriore tassa annuale forfettizzata per l'iscrizione di non meglio precisati «altri atti sociali».

Tale modifica, incidendo su situazioni già esauritesi negli anni dal 1985 al 1992 — anni relativamente ai quali le società hanno già pagato, di volta in volta, le tasse di CC.GG. previste singolarmente per ogni formalità eseguita anche per «gli altri atti societari» secondo le tariffe all'epoca vigenti — si rilevarebbe palesemente arbitraria ed irrazionale, nonché incompatibile con la direttiva 69/335/CEE.

Per quanto riguarda, poi, la violazione degli articoli 10 e 12 della direttiva CEE 17 luglio 1969 n. 335, il primo comma dell'art. 11 prevede un tributo annuale determinato forfettariamente, dovuto per il solo fatto dell'iscrizione nel registro delle imprese, a prescindere quindi dall'effettiva iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo. In altri termini detto articolo rappresenterebbe una riedizione, riveduta e corretta, della tassa annuale già dichiarata incompatibile dalla Corte di giustizia.

Richiede, pertanto, l'attore di sottoporsi alla Corte di giustizia della Comunità europea, in sede di rinvio *ex art. 177* del Trattato, il seguente quesito: «Se gli articoli 5 e 189 del Trattato e le disposizioni degli articoli 10 e 12, n. 1, lettera *e*) della direttiva 69/335/CEE, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla introduzione e/o al mantenimento di una normativa nazionale — del tipo di quella introdotta dal legislatore italiano con il primo comma dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1998 n. 448 — che istituisce, con effetto retroattivo per gli anni dal 1985 al 1992, una nuova tassa annuale dovuta «per l'iscrizione degli altri atti sociali» (diversi dall'atto costitutivo), che pertanto risulta dovuta annualmente per il solo fatto dell'iscrizione nel registro delle imprese ed indipendentemente dalla effettiva iscrizione di atti sociali» (diversi dall'atto costitutivo)».

A.2. — Incompatibilità dell'art. 11, primo e secondo comma, della legge n. 448/1998, per violazione del principio comunitario di proporzionalità.

In proposito, a parere dell'attrice, la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, è nel senso che «affinché sia rispettato il principio di proporzionalità comunitario, è necessario innanzitutto che le disposizioni nazionali mirino a perseguire un obiettivo legittimo rispetto al diritto comunitario. Occorre poi accertare se le disposizioni nazionali siano idonee a realizzare l'obiettivo perseguito, non oltrepassino i limiti di quanto a tal fine necessario e se sussista un adeguato rapporto di proporzionalità tra il mezzo utilizzato ed il fine perseguito» — (Sentenza *Ives Rocher* del 18 maggio 1993, in causa C-126/91; in senso conforme, moltissime altre, da ultimo: sentenza 11 maggio 1999, in causa C-255/97, *Pfeiffer*).

In base alle suesposte considerazioni, apparirebbe dubbio che i tre canoni (idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto), il rispetto dei quali costituisce condizione necessaria affinché le misure adottate dagli Stati membri risultino compatibili con il principio di proporzionalità, siano soddisfatti dai commi primo e secondo dell'art. 11 in questione.

Per il ché, l'attrice chiede che questo giudice debba sottoporre alla Corte di giustizia della Comunità europea, in sede di rinvio *ex art. 177* del Trattato, il seguente quesito: «Se il principio di proporzionalità comunitario osti a che lo Stato membro opponga una norma nazionale, come quella del primo comma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che si rivela inadeguata, non necessaria e non strettamente proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo comunitario di creazione di un mercato interno, realizzabile in base alla direttiva n. 69/335, così come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91, tramite l'abolizione delle discipline nazionali incompatibili con la libera circolazione dei capitali in materia di tasse di CC.GG.».

A.3. — Questione di incompatibilità con il diritto comunitario del terzo comma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Il terzo comma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 risulterebbe in contrasto con il diritto comunitario, così come interpretato dalla sentenza 15 settembre 1998 (causa C-231/96, *Edis*) ai punti 22, 23, 24, 25, 36 e 37.

Infatti, la Corte ha chiarito che «... uno Stato membro non può adottare disposizioni che subordinino il rimborso di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto comunitario a condizioni concernenti specificamente il detto tributo e che siano meno favorevoli di quelle che sarebbero state applicate, in mancanza di esse, al rimborso del tributo di cui trattasi».

Secondo l'attrice, non può essere revocato in dubbio che la disposizione del terzo comma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 — che applica retroattivamente il nuovo tasso legale del 2,5% (recentemente introdotto con decorrenza in via generale dal 1° gennaio 1999) agli interessi già maturati sulle somme dovute a rimborso per il tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario con la sentenza della Corte di giustizia 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91 — confliggerebbe con il principio fondamentale di non discriminazione imposto dal diritto comunitario, trattandosi di norma restrittiva speciale dettata e prevista specificamente con riguardo al diritto al rimborso delle somme del tributo di cui trattasi e non applicabile al rimborso di altri tributi indebitamente dovuti.

Per questi motivi, l'attrice ritiene che questo giudice dovrebbe sottoporre alla Corte di giustizia della Comunità europea, in sede di rinvio *ex* articolo 177 del Trattato, il seguente quesito: «Se i principi della certezza del diritto e della tutela dei singoli, del legittimo affidamento e di non discriminazione dei diritti nascenti dal diritto comunitario rispetto agli analoghi diritti di diritto interno, nonché il principio di proporzionalità comunitario ostano a che lo stato membro opponga una norma nazionale, come quella del terzo comma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 — che applica retroattivamente il nuovo tasso legale del 2,5% (recentemente introdotto con decorrenza in via generale dal 1° gennaio 1999) agli interessi già maturati sulle somme dovute a rimborso per il tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario con la sentenza della Corte di giustizia 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91 — trattandosi di norma restrittiva speciale dettata e prevista specificamente con riguardo al diritto al rimborso delle somme del tributo di cui trattasi e non applicabile al rimborso di altri tributi indebitamente dovuti.

Alla luce della presente disamina, ritiene questo giudice che, pur apparendo sufficientemente motivate e meritvoli di positiva delibazione, le richieste di rimessione alla Corte di giustizia sollevate dall'attrice, esse debbano al momento essere accantonate rivestendo carattere pregiudiziale rispetto alle medesime, le decisioni che saranno assunte dalla Corte costituzionale che, investita in questo stesso giudizio di eccezioni che attengono alla legittimità della medesima normativa, dovrebbe dare a quella domestica un assetto definitivo sul quale soltanto potrebbero incidere i principi comunitari a questo momento intempestivamente invocati.

B.I. — Questione di illegittimità costituzionale per contrasto dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 con l'art. 3 della Costituzione.

L'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 viene censurato di incostituzionalità perché il legislatore, attraverso il surrettizio strumento di una legge di interpretazione autentica, ha in realtà introdotto una significativa disciplina innovativa modificatrice della normativa vigente.

A tale proposito, è opportuno rammentare che, in ordine all'arbitrarietà dell'utilizzo della norma interpretativa, la Corte costituzionale con la nota sentenza 23 novembre 1994 n. 397 (vedasi anche le precedenti sentenze della Consulta ivi richiamate) ha avuto modo di statuire che «Il ricorso da parte del legislatore a leggi di interpretazione autentica non può essere utilizzato per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva, in quanto così facendo la legge interpretativa tradirebbe la sua propria funzione di chiarire il senso di norme preesistenti» (Corte costituzionale, 23 novembre 1994 n. 397, in *Fisco*, 1995, 1194; *Quaderni Regionali*, 1994, 1429; *Rass. Avv. Stato*, 1994, I, 399; *Dir. e Prat. Trib.*, 1995, II, 697).

In senso conforme la Corte si era già pronunciata con la sentenza 19 marzo 1990 n. 155: «..... in conformità ad una costante giurisprudenza (*cf.* da ultimo sent 233 del 1988), va riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una fra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplica il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente».

Conseguentemente, non ricorrendo le suddette condizioni, utilizzando il legislatore la legge c.d. interpretativa per introdurre una disciplina avente natura innovativa, la Corte ha ritenuto che fossero stati oltrepassati i limiti della ragionevolezza.

La Corte è tornata a ribadire detti concetti con la sentenza 20 marzo 1995 n. 94, dove essa riafferma che: «..... non può validamente opporsi che non sia possibile distinguere tra «legge interpretativa» e «legge innovativa», poiché, se non vi è dubbio alcuno che anche il primo tipo di legge sia diretto ad introdurre un *novum* nell'ordinamento giuridico, quantomeno consistente nella prescrizione di dover seguire una certa interpretazione e non altra, non si può del pari dubitare, come si è già sottolineato, che carattere tipico ed esclusivo delle leggi interpretative è che il significato normativo enucleato e imposto con le stesse leggi debba essere ricompreso fra le possibilità di senso ragionevolmente ascrivibili al testo della disposizione interpretata (v., ad esempio, sentt. nn. 88 del 1995; 424 e 39 del 1993; 455, 454 e 440 del 1992; 380 e 155 del 1990).».

B.2. — L'incostituzionalità dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 si manifesta, altresì, sotto l'ulteriore profilo che esso risulta intenzionalmente diretto ad incidere sui giudizi in corso. Ed a tale proposito preme rammentare che la Consulta ha tenuto a precisare che la legge interpretativa è ammissibile in via di principio (solo quando sia realmente «interpretativa») ed «a meno che essa non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso» — (Corte costituzionale, 19 marzo 1990 n. 155).

Proprio sulla base delle suesposte considerazioni, il tribunale di Milano, con ordinanza pubblicata in data 11 maggio 1999 e la Corte di appello di Roma con ordinanza pubblicata in data 28 maggio 1999, hanno rimesso alla Corte costituzionale le questioni di incostituzionalità del primo comma dell'art. 11 della legge n. 448/1998.

B.2. — Ulteriore questione di illegittimità costituzionale sotto il profilo del contrasto dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

L'incostituzionalità dell'art. 11 si manifesta, inoltre, per violazione palese del combinato disposto degli articoli 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

Infatti, attraverso l'efficacia retroattiva impressa alle disposizioni del primo comma dell'art. 11, il legislatore ha alterato il rapporto che necessariamente deve esistere tra imposizione e capacità contributiva, assumendo a presupposto dell'obbligazione tributaria un fatto passato, lontano nel tempo, non più esistente al momento della entrata in vigore dello *ius superveniens* con efficacia retroattiva. Risulta, quindi, spezzato il rapporto che deve sussistere tra presupposto di fatto ed imposizione, nonché tra imposizione e capacità contributiva, il solo che può, secondo l'ormai consolidato orientamento della Consulta, giustificare l'incidenza di una legge su di una capacità contributiva esistente in un momento anteriore alla propria emanazione.

La necessaria sussistenza di detto legame è stata recisamente affermata dalla Corte costituzionale riguardo ad ipotesi di alterazione, modificazione e trasformazione, con effetto retroattivo, di elementi essenziali di obbligazioni tributarie, nonché di criteri di valutazione ad essi connessi, quali risultano da normative precedenti.

Si legge, infatti, in Corte costituzionale, 16 giugno 1964 n. 45: «..... Se per capacità contributiva si intende l'idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente imposta e se tale idoneità deve porsi in relazione, non già con la concreta capacità di ciascun contribuente, ma col presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e con gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria, si deve anche ritenere che, quando la legge assuma a presupposto un fatto passato, non più esistente al momento in cui essa entra in vigore, ovvero innovi, estendendo i suoi effetti al passato, gli elementi dai quali la prestazione trae i suoi caratteri essenziali, il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva può risultare spezzato ed il precetto costituzionale (in ragione della capacità contributiva) violato».

Pertanto si solleva questione di illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, per contrasto con gli articoli 3 (ragionevolezza) e 53 della Costituzione

P. Q. M.

Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data;

Ordina la rimessione alla Corte costituzionale del presente procedimento perché si pronunci sulla rilevata eccezione di illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 per contrasto con gli artt. 3 (ragionevolezza), 24, 25, 53, 101 e 104 della Costituzione, da questo giudice ritenuta rilevante per i motivi sopra esposti;

Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri del Governo dello Stato italiano e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento italiano.

Così deciso in Roma, il 5 aprile dell'anno 2001.

Il giudice onorario aggregato: FEDERICO

N. 732

*Ordinanza emessa il 30 marzo 2001 dal tribunale di Viterbo
nel procedimento civile vertente tra Pianeselli Angelica e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito pensionistico - Non ripetibilità dell'indebito, assoluta o nei limiti del quarto dell'importo riscosso, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, in caso di soggetti percettori di reddito personale imponibile IRPEF, per l'anno 1995, di importo rispettivamente pari o inferiore a 16 milioni di lire ovvero superiore - Violazione del principio di uguaglianza per la efficacia retroattiva della censurata disciplina - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 166/1996.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 260.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso, depositato in data 16 marzo 1999, con cui Pianeselli Angelica chiede dichiararsi irripetibile dall'I.N.P.S. la somma di L. 8.886.150, indebitamente erogata nel periodo 1° gennaio 1986-31 dicembre 1994, in applicazione degli artt. 80 r.d.l. n. 1422/1924, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991;

Rilevato che l'I.N.P.S. sostiene essere ripetibile la predetta somma nei limiti dei 3/4 (L. 6.664.690), in applicazione dell'art. 1, commi 260 e sgg., della legge n. 662/1996, in quanto la Pianeselli ha conseguito nel 1995 un reddito superiore a L. 16.000.000;

O S S E R V A

1) Il regime dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. in materia previdenziale è stato nel tempo derogato dalle norme sopra menzionate;

2) il S.C. ha affermato che l'applicazione delle suddette eccezioni all'art. 2033 deve essere affermata «con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme succedutesi nel tempo, aventi per contenuto la disciplina della fattispecie "indebito" come fatto costitutivo della sola obbligazione *ex lege* restitutoria, e dei limiti di quest'ultima, e non anche di effetti duraturi della fattispecie medesima» (Cass. ss.uu. 3 febbraio 1995 n. 1315; Cass. ss.uu. 22 febbraio 1995 n. 1966);

3) recentemente è stata emanata la citata legge n. 662/1996, il cui art. 1, commi 260, 261, 262 e 263 stabilisce che nei confronti dei soggetti che nel periodo anteriore al 1° gennaio 1996 hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche non si fa luogo al recupero dell'indebito se i soggetti medesimi (salva l'ipotesi del loro dolo) siano percettori di un reddito personale imponibile I.R.P.E.F. per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a L. 16.000.000, mentre il recupero avviene nei limiti dei 3/4 dell'indebito per i percettori di reddito superiore a tale limite;

4) inizialmente il S.C. ritenne (almeno con la sentenza n. 6369 del 14 luglio 1997, salve altre) che «l'art. 1 commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, con riferimento alle indebite erogazioni verificatesi prima del 1° gennaio 1996, non prevede, con efficacia retroattiva e in via transitoria, una disciplina globalmente sostitutiva di quella contenuta nelle leggi anteriori in materia; pertanto anche gli indebiti verificatisi prima del 1° gennaio 1996 restano soggetti alla disciplina previgente, potendo applicarsi i criteri previsti dalla legge 662/1996 citata solo se, alla stregua della precedente disciplina (con la quale la nuova normativa non risulta incompatibile) possa configurarsi un'obbligazione restitutoria a carico dell'assicurato»;

5) tale orientamento giurisprudenziale, cui questo giudice si è a suo tempo adeguato, appare razionale e conforme al dettato costituzionale;

6) peraltro si è ben presto affermato e consolidato l'orientamento contrario, culminato con la sentenza delle ss.uu. n. 30 su. del 21 febbraio 2000, a tenore della quale «Le prestazioni indebitamente erogate dagli enti di previdenza prima del 1° gennaio 1996 sono ripetibili secondi i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina»;

7) è pertanto ormai diritto vivente che la disciplina in questione ha integralmente sostituito entro il limite temporale suddetto tutta la normativa presistente;

8) così interpretata, peraltro, la normativa suddetta non si sottrae, a parere di questo giudice, a sospetti di incostituzionalità;

9) la questione di costituzionalità è non manifestamente infondata;

10) la situazione è invero assai simile a quella già decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993, con cui ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13 comma 1 legge n. 412/1991 «nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della ripetizione di indebito in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data»;

11) ha osservato la Corte che sussiste «una evidente disparità di trattamento tra pensionati a favore dei quali, in applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, nella interpretazione data ad essa dalla Corte di Cassazione e ritenuta non costituzionalmente illegittima da questa Corte (sentenza n. 383 del 1990), è stata sancita l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della somma ritenuta poi non dovuta ed in mancanza di dolo, e pensionati, invece, che sarebbero soggetti alla nuova disposizione nonostante che la situazione che ad essi fa capo si sia verificata prima della data della stessa. La nuova disposizione, incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze nn. 349 del 1985, 822 del 1988, 155 del 1990); tanto più che sarebbero colpiti pensionati a reddito non elevato, i quali hanno destinato ai bisogni alimentari propri e della famiglia le somme percepite e che dovrebbero essere restituite. Onde la violazione dell'art. 38 della Costituzione. Né la finalità di contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame è ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali»;

12) non è chi non veda che anche nel caso di specie v'è irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (e quindi violazione dell'art. 3 Cost.) tra i pensionati nei confronti dei quali l'ente previdenziale abbia agito per il recupero dell'indebito prima dell'entrata in vigore della norma impugnata, con conseguente dichiarazione di non ripetibilità ai sensi degli artt. 80 r.d.l. n. 1422/1924, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991, ed i pensionati nei confronti dei quali — a parità di ogni altra circostanza, ed in particolare dell'epoca di insorgenza dell'indebito, del reddito percepito superiore a 16.000.000 e dell'assenza di dolo — il recupero sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della legge 662/1996, con la conseguente ripetibilità, sia pure limitata ai 3/4 dell'indebito; altrettanto evidente è la conseguente lesione dell'art. 38 Cost., per gli stessi motivi già evidenziati dalla Corte nella sentenza sopra riportata;

13) la questione prospettata è altresì rilevante ai fini del decidere;

14) come si è premesso, l'indebito di cui si tratta si è formato nel periodo dal 1986 al 1994; sarebbero pertanto applicabili (con riferimento alle singole erogazioni e alle norme vigenti all'epoca di ciascuna di esse) tutte le norme sopra menzionate che escludono o limitano la ripetizione dell'indebito previdenziale;

15) orbene, potrà discutersi circa la ripetibilità degli indebiti sorti nel vigore della prima e dell'ultima di tali norme; ma sicuramente non sarebbero ripetibili gli indebiti sorti nel vigore dell'art. 52 legge n. 88 del 1989;

16) infatti sia la Corte di cassazione, sia la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 383/1990, hanno affermato che nel vigore della norma predetta ai fini dell'irripetibilità «unica condizione richiesta è quella della mancanza di dolo dell'interessato»;

17) nel caso di specie non è ravvisabile alcun dolo della ricorrente, né l'I.N.P.S. lo contesta;

18) il dolo non può consistere nell'aver taciuto la titolarità di altra pensione (fatto peraltro noto all'I.N.P.S., trattandosi di pensione erogata dallo stesso istituto) in quanto il silenzio è stato equiparato al dolo solo dalla legge 412/1991, non retroattiva a seguito della sentenza n. 39/1993 della Corte costituzionale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Sollewa d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261 legge 23 dicembre 1996 n. 662 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Viterbo, addì 30 marzo 2001

Il giudice: PASOLINI

01C0956

N. 733

Ordinanza emessa il 21 maggio 2001 dal tribunale di Torino sez. distaccata di Chivasso nel procedimento civile vertente tra Torta Claudio ed altro e Bellisomi Carlo in proprio e n.q. di Presidente del Co.Tra.De. ed altro

Arbitrato - Controversie oggetto di clausola compromissoria - Tutela cautelare - Competenza del giudice ordinario che sarebbe competente per il merito - Previsione limitata all'arbitrato rituale - Mancata estensione all'arbitrato irrituale (o libero) - Ingiustificata diversità di disciplina - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di azione (risultando preclusa la tutela cautelare in caso di arbitrato irrituale).

- Cod. proc. civ., art. 669-*quinquies*.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Arbitrato - Controversie oggetto di clausola compromissoria - Tutela cautelare dinanzi al giudice ordinario che sarebbe competente per il merito - Termini entro cui la parte che ha ottenuto il provvedimento cautelare deve notificare all'altra la propria intenzione di iniziare il procedimento arbitrale - Mancata previsione nell'ipotesi di arbitrato irrituale (o libero) - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto all'arbitrato rituale - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di azione.

- Cod. proc. civ., art. 669-*octies*.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 24 aprile 2001, all'esito del deposito di memorie con termine fino al 10 maggio 2001;

Osserva quanto segue

Con ricorso depositato in data 28 marzo 2001 Torta Claudio e Falanese Claudio ricorrevano dinanzi a questo giudice ex art. 700 al fine di ottenere la revoca dalla carica di presidente ed amministratore del consorzio semplice Co.Tra.De. di Bellisomi Claudio e Amato Eugenio in quanto responsabili di gravissime violazioni di legge e delle pattuizioni sociali.

Si costituivano in giudizio Carlo Bellisomi, in proprio e come presidente della Co.Tra.De., e Amato Eugenio i quali eccepivano preliminarmente la improcedibilità del ricorso in quanto nell'art. 24 dell'atto costitutivo del 5 dicembre 1984 e nell'art. 32 del successivo statuto contenente modifiche era prevista una clausola compromissoria in base alla quale qualunque controversia dovesse insorgere circa la interpretazione o l'applicazione dei presenti patti tra i consorziati ed il consorzio sarà deferita ad un collegio di arbitri amichevoli compositori (...) che decideranno secondo equità, senza formalità di procedura in funzione di amichevoli compositori. Nel merito contestavano ogni addebito.

Le parti erano invitate a depositare memorie sul punto della procedibilità all'esito delle quali il giudice si riservava.

Ritiene questo giudice di dover sollevare questione di costituzionalità:

1) dell'art. 669-*quinquies* c.p.c. nella parte in cui non prevede la competenza del giudice ordinario che sarebbe competente ad emettere il provvedimento cautelare anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di clausola compromissoria di arbitrato irrituale;

2) dell'art. 669-*octies* ultimo comma c.p.c. nella parte in cui non stabilisce i termini entro cui la parte deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di iniziare il procedimento di arbitrato irrituale in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Rilevanza della questione nel giudizio a quo

Nel caso che ci occupa è stata sottoscritta dalle parti una clausola di arbitrato irrituale con cui si deferisce ad un collegio di tre arbitri che decidono secondo equità la risoluzione amichevole di tutte le controversie relative alla interpretazione ed applicazione delle norme statutarie.

La previsione di tale clausola pone il problema della procedibilità del ricorso in oggetto alla luce delle norme vigenti.

La Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 5656 del 1982 affermava il principio della improponibilità della domanda cautelare a fronte di un mandato agli arbitri a decidere la controversia in via amichevole (il compromesso per arbitrato irrituale, il quale comporta un mandato agli arbitri per l'espletamento di un'«attività» negoziale in sostituzione delle parti, e non l'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, determina l'improponibilità della domanda per rinuncia all'azione. Ne consegue che la deduzione del difetto del potere del giudice di statuire sulla domanda, tanto in via ordinaria, quanto in via cautelare ed urgente, in base alla ricorrenza di detto compromesso, non investe una, questione di giurisdizione, di competenza e non può essere fatta valere con istanza di regolamento, bensì con gli originari mezzi di impugnazione o di cognizione dei procedimenti cautelari).

Molta parte della giurisprudenza di merito (trib. Milano 29 settembre 1993; trib. Verona 18 ottobre 1993; trib. Reggio Emilia 26 luglio 1996) ha seguito l'orientamento della Cassazione pronunciandosi per la improcedibilità del ricorso cautelare.

Non sono mancate tuttavia pronunce di segno contrario (trib. Torino 28 aprile 1999; trib. Milano 31 ottobre 1994; trib. Roma 7 agosto 1997).

Ritiene questo giudice di dover seguire l'orientamento della Cassazione per le ragioni che seguono.

A) Tra il giudizio cautelare e la domanda di merito esiste una strettissima correlazione, oggi rafforzata dalla riforma sul processo cautelare che prevede un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito pena la inefficacia del provvedimento cautelare ed esige la indicazione già nel ricorso cautelare della domanda che si intende proporre nel giudizio di merito.

Tale corrispondenza tra le due fasi induce a ritenere che non vi può essere cognizione sulla domanda cautelare quando non vi è cognizione sulla futura domanda di merito. Conseguentemente il giudice, che dovrà dichiarare improcedibile la domanda di merito per la esistenza di una clausola compromissoria di arbitrato irrituale tra le parti, dovrà del pari dichiarare improcedibile la domanda cautelare che alla prima è strumentale.

Non tempera il principio di correlazione tra le due fasi il fatto che il legislatore abbia espressamente previsto la competenza del giudice ordinario, che sarebbe competente per il merito in caso di ricorso cautelare quando le parti hanno sottoscritto una clausola di arbitrato rituale, poiché proprio il fatto che il legislatore abbia sentito la necessità di disciplinare espressamente questa ipotesi dimostra che essa costituisce una eccezione rispetto alla normale corrispondenza tra il giudice della cautela e quello del merito.

B) Il giudizio di merito deve essere iniziato, a pena di inefficacia del provvedimento cautelare *ante causam*, entro un termine perentorio fissato dal giudice (art. 669-*octies* primo comma c.p.c.). Nel caso in cui la controversia sia oggetto di una clausola compromissoria la parte deve notificare all'altra negli stessi tempi un atto nel quale dichiara l'intenzione di promuovere il procedimento arbitrale (art. 669 ultimo comma c.p.c.).

Le disposizioni su riportate non sono applicabili al caso della controversia deferita ad arbitri irrituali.

Non quella di cui all'art. 669-*octies* primo comma c.p.c. che evidentemente facendo riferimento al giudizio di merito non può essere applicata ad un procedimento negoziale quale quello posto in essere dagli arbitri irrituali.

Non quella di cui all'art. 669-*octies* ultimo comma c.p.c. che la giurisprudenza non dubita disciplini solo l'ipotesi di arbitrato rituale per la condivisibile ragione sistematica che lega questa norma, al pari dell'art. 669-*quinquies*, all'art. 669-*novies* — che disciplinando il caso di perdita di efficacia del provvedimento cautelare per mancata richiesta di esecutorietà del lodo, evidentemente si riferisce al solo lodo rituale.

Ne consegue che, in assenza di una previsione normativa, il giudice ordinario, una volta emesso il cautelare, si troverebbe nella impossibilità di fissare un termine per l'inizio dell'arbitrato irrituale poiché nessuna norma glielo consente. Né d'altro canto potrebbe fissare un termine per l'inizio di un giudizio di merito ordinario in quanto tale giudizio sarebbe inevitabilmente dichiarato improcedibile per la esistenza della clausola compromissoria.

Il provvedimento cautelare cioè resterebbe «isolato», pendente si potrebbe dire: chi ha ottenuto la misura cautelare non deve — e non può — iniziare un giudizio di merito per evitarne la decadenza. Potrebbe essere vero iniziare il giudizio arbitrale, ma nel frattempo la misura cautelare resterebbe in vita ed è evidente che chi ha ottenuto la tutela cautelare avrà ben poco interesse ad imbarcarsi in un procedimento di amichevole composizione della lite (non suscettibile di ripetersi sul provvedimento cautelare già concesso) che potrebbe avere esiti diversi dalla deliberazione del giudice del cautelare.

C) Da ultimo si deve ancora osservare che gli arbitri liberi, come nel caso che ci occupa, sono in genere chiamati a decidere secondo equità; il giudice è chiamato invece a decidere secondo diritto, valutando la sussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*. Il provvedimento cautelare e la decisione di merito verrebbero allora a fondarsi su presupposti giuridici diversi, cosa di per sé tutt'altro che aberrante ma per poter legittimare la quale sembra opportuna una previsione normativa.

In conclusione la improcedibilità, allo stato del nostro diritto, del procedimento cautelare a fronte di una clausola di arbitrato irrituale e, nella specie, del ricorso *ex art. 700* sottoposto al vaglio di questo giudice, rende rilevante ai fini del presente giudizio la questione di costituzionalità sopra esposta.

Profili di incostituzionalità

Accertato che nel nostro ordinamento le parti che hanno sottoscritto una clausola di arbitrato irrituale non possono pretendere di tutelare i propri diritti in via cautelare, ci si deve chiedere se tale privazione sia conforme ai nostri principi costituzionali sotto il profilo dell'uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e sotto il profilo della piena tutela dei diritti sancito dall'art. 24 Cost.

Violazione dell'art. 3 della Costituzione

Abbiamo già evidenziato che il legislatore ha riconosciuto la tutelabilità in via cautelare dei diritti quando le parti hanno sottoscritto una clausola di arbitrato rituale, mentre tale tutela sembra essere preclusa a fronte di una sottoscrizione di clausola arbitrale irrituale.

La diversità di normativa viene giustificata per il fatto che nel caso dell'arbitrato rituale le parti avrebbero rinunciato alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel caso di arbitrato irrituale le parti non hanno rinunciato alla giurisdizione del giudice ordinario, ma hanno deciso di risolvere eventuali controversie in prima battuta ricorrendo ad un collegio di amichevoli compositori e solo successivamente ed eventualmente rivolgendosi al giudice tanto in via cautelare che ordinaria per il rispetto di quanto disposto nel negozio arbitrale ovvero per l'annullamento dello stesso se viziato.

In sostanza chi rinuncia alla giurisdizione del giudice ordinario non viene privato della tutela cautelare; chi invece non vi rinuncia ma sottoscrive, per così dire, una «temporanea improcedibilità» della domanda di merito viene privato di ogni tutela in via d'urgenza.

Sembra strano che a fronte di una più drastica scelta delle parti di escludere il giudice, il legislatore abbia ritenuto possibile il suo intervento, mentre a fronte di una scelta più moderata abbia loro negato ogni ricorso d'urgenza.

La differenza di disciplina appare ancor meno opportuna in considerazione delle concrete difficoltà interpretative in cui il giudice si imbatte nell'esaminare una clausola arbitrale. Spesso è tutt'altro che pacifico se le parti abbiano voluto rinunciare alla giurisdizione del giudice ordinario o piuttosto deferire la controversia ad un collegio di amichevoli compositori. Non si può escludere allora che la differente normativa applicabile in materia cautelare possa giocare un ruolo decisivo nella interpretazione della clausola o dell'accordo.

A fronte di una scelta legislativa che appare ingiustificatamente diversificata c'è da dire che si comprende tuttavia la ragione per cui il legislatore nonostante la rinuncia alla giurisdizione del giudice ordinario riconosca però alle parti la tutelabilità dei diritti in via d'urgenza.

Sottratta la competenza cautelare agli arbitri rituali, ha infatti ritenuto di non poter privare le parti di una forma di tutela che, sebbene strumentale alla decisione del merito, non si sovrappone e non coincide con quella, avendo dei presupposti chiaramente diversi. Con la tutela cautelare il legislatore vuole evitare che si produca nelle more del giudizio di merito o durante il giudizio arbitrale (rituale) un pregiudizio in danno alla parte vittoriosa. Questa tutela, necessitata dall'urgenza e dall'imprevedibile, viene accordata anche a fronte di una rinuncia alla giurisdizione del giudice ordinario proprio perché evidentemente riconosciuta come qualcosa di diverso rispetto alla tutela nel merito dei diritti. In conclusione, chi rinuncia alla giurisdizione del giudice ordinario non rinuncia alla tutela in via cautelare dinanzi allo stesso.

A fronte della disciplina sulla tutela cautelare nel caso di arbitrato rituale, con cui il legislatore ha manifestato, da un canto la opportunità di non trattare la tutela in via d'urgenza alla stregua di quella di merito, perché fondata su presupposti diversi, e dall'altro di riconoscerne la importanza e la irrinunciabilità come strumento da adottare a fronte di situazioni di emergenza, non sembra comprensibile, ma più ancora non sembra conforme al principio di uguaglianza, che non abbia poi usato gli stessi criteri nell'ipotesi di parti che hanno sottoscritto un arbitrato irrituale.

Non sembra condivisibile la posizione di chi afferma che le parti decidendo di rimettere la controversia a degli amichevoli compositori, hanno evidentemente rimesso loro ogni questione, non lasciando spazio ad altre forme di tutela.

Si deve chiarire che le parti sottoscrivendo la clausola compromissoria rimettono agli arbitri la decisione nel merito delle questioni controverse; non certo la gestione di situazioni di emergenza che bisogna «tamponare» perché non venga frustrato nel frattempo quel diritto di cui gli arbitri andranno a conoscere.

Si ripete: tutela di merito e tutela cautelare non sono la stessa cosa perciò non sembra condivisibile presumere che allorché le parti sottoscrivano una clausola di arbitrato irrituale stiano anche sottoscrivendo una rinuncia alla tutela cautelare a fronte di situazioni urgenti che nel momento della sottoscrizione non sono assolutamente prevedibili ed immaginabili.

Non può neanche convincentemente obiettarsi che la funzione della tutela cautelare, cioè di intervenire in via d'urgenza e con rapidità a tutela dei diritti delle parti, sarebbe validamente assolta dal meccanismo della amichevole composizione che per sua natura è uno strumento agile e veloce.

Il provvedimento cautelare potendo essere emesso a seguito di una breve istruttoria o senza istruttoria o addirittura inaudita altera parte, è uno strumento di tutela nella normalità dei casi molto rapido, forse più di quanto non lo sia un arbitrato irrituale. Non sembra dunque che il secondo possa sostituirsi al primo.

Violazione dell'art. 24 della Costituzione

La esclusione della tutela cautelare a favore di chi ha sottoscritto una clausola di arbitrato irrituale viola altresì il principio sancito dall'art. 24 Cost. secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Tale tutela infatti può ritenersi piena ed assoluta solo se si assicura al cittadino non solo in via definitiva con la decisione di merito, ma anche in via provvisoria con il provvedimento cautelare.

P. Q. M.

Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Si comunichi.

Chivasso, addì 21 maggio 2001

Il giudice: BOSCO

N. 734

*Ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dalla Corte di appello di Ancona
nel procedimento civile vertente tra Bruscia Rosa e I.N.A.I.L.*

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli proprietari dei fondi - Previsione, a decorrere dal 1° giugno 1993 (data di entrata in vigore della norma impugnata), in sostituzione del requisito dell'abitudine del lavoro, richiesto dalla normativa previgente, di quello dell'esclusività o prevalenza del lavoro stesso - Mancata previsione di una norma transitoria idonea a tutelare i lavoratori agricoli (i quali in esecuzione dell'obbligo contributivo vigente, abbiano versato la quota capitaria annua per l'intero anno 1993, maturando il diritto alla [e fidando nella] relativa copertura assicurativa), nel passaggio dalla vecchia normativa a quella sopravvenuta più sfavorevole - Lesione di diritto quesito ed incidenza sulla garanzia previdenziale.

- Decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, art. 14, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa d'appello promossa da Bruscia Rosa, contro INAIL.

In ordine alla eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 14, lettera b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost.

O S S E R V A

La questione di legittimità costituzionale della disposizione in premessa, nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti di quei proprietari di fondo — lavoratori agricoli che, in possesso dei requisiti previsti dalla precedente normativa in materia d'infortuni sul lavoro (abitudine dello svolgimento della attività agricola), nel passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovano nelle condizioni richieste dalla nuova legge per fruire della tutela medesima (svolgimento della attività in modo esclusivo o prevalente), — risulta rilevante nel presente giudizio, atteso che il coniuge dell'appellante, deceduto a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto il 30 ottobre 1993, era in possesso, prima del 1° giugno 1993, del requisito del lavoro agricolo abituale nel fondo di sua proprietà ed era di conseguenza coperto — a seguito di versamento dei contributi obbligatori allo SCAU — da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agricolo presso l'INAIL;

La applicazione dell'art. 14 sopra cit. — secondo cui «Con decorrenza dal 1° giugno 1993, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ... di cui al d.P.R. n. 1124/1965: ... b) i lavoratori di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 205 del citato t.u. sono individuati secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge n. 1047/1957 e successive modificazioni ...» — comporta che il predetto coniuge dell'appellante, non in possesso del nuovo requisito dello svolgimento della attività agricola in modo esclusivo o prevalente, non fosse (più) assicurato contro l'infortunio sul lavoro agricolo avvenuto nell'ottobre 1993, e pertanto che la domanda di rendita ai superstiti per infortunio mortale sul lavoro sia da respingere;

La medesima questione risulta altresì non manifestamente infondata, per le seguenti ragioni: il Cecconi Augusto, coniuge della ricorrente, aveva versato i contributi assicurativi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori autonomi in agricoltura per l'intero anno 1993, — circostanza di fatto affermata dalla ricorrente e non contestata —, e ciò in esecuzione dell'obbligo di legge a suo carico stabilito dall'art. 205, t.u. n. 1124/1965 al tempo vigente e per effetto del sistema di pagamento dei contributi assicurativi per i lavoratori agricoli autonomi, c.d. per quota capitaria annua, introdotto dall'art. 4, legge n. 852/1973 (e successive modificazioni); a seguito di tale versamento, egli ha acquistato il diritto alla copertura assicurativa per l'intero arco temporale a cui il versamento era riferito, cioè fino al 31 dicembre 1993.

Sussiste un principio generale dell'ordinamento previdenziale, sulla base del quale «non può essere compresa la situazione soggettiva corrispondente alla contribuzione obbligatoria versata in adempimento di leggi vigenti a tempo del pagamento del contributo» (v. Cass. sez. lav., ordinanza dell'8 marzo 2000, n. 326, e giurisprudenza della Corte costituzionale ivi richiamata).

Va inoltre tenuto presente il principio di affidamento del Cecconi nella sicurezza giuridica, dal momento che il predetto aveva regolarmente adempiuto agli obblighi assicurativi impostigli dalla legge; detto principio non impedisce che il legislatore modifichi in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, ma impone che le modifiche non incidano arbitrariamente ed in modo irrazionale su situazioni sostanziali sorte sulla base di leggi precedenti (v. Cass. sopra citata).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, lettera b) del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti di quei proprietari di fondo, lavoratori agricoli che, in possesso dei requisiti previsti dalla precedente normativa in materia di infortuni sul lavoro (abitudine dello svolgimento della attività agricola), nel passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovano nelle condizioni richieste dalla nuova legge per fruire della tutela medesima (svolgimento della attività in modo esclusivo o prevalente), pur avendo versato la quota capitaria annua per l'intero anno 1993, maturando il diritto alla (e fidando nella) relativa copertura assicurativa, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Ancona, addì 18 maggio 2001

Il Presidente: TAGLIENTI

01C0958

N. 735

*Ordinanza emessa l'8 marzo 2001 dal tribunale di Latina
nel procedimento civile vertente tra Giannetta Modesto e Poste Italiane S.p.a.*

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti della s.p.a. "Poste Italiane" - Trattamento di fine rapporto corrisposto dal Fondo di previdenza e credito dell'IPOST (Istituto postelegrafonici) - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'onere, a carico dei dipendenti, di contribuzione al predetto Fondo, nella misura del 2,50 per cento sino all'anno 2000, dell'1,75 per cento per l'anno 2001 e dell'1 per cento per l'anno 2002 e della soppressione dello stesso onere dal 1° gennaio 2003 - Ingiustificata permanenza di un onere di contribuzione in assenza di alcuna prestazione ulteriore o aggiuntiva rispetto a quelle dovute per legge - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

- Legge 20 marzo 1998, n. 52, art. 2, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa di lavoro, promossa da: Giannetta Modesto, domiciliato elettivamente in Latina, via Zeppieri nello studio dell'avv. Zeppieri e rappresentato e difeso per procura in margine al ricorso dall'avv. Massimo D'Ambrosio, ricorrente;

Contro Poste italiane S.p.a. — già ente pubblico economico, in persona del presidente *pro tempore*, domiciliato elettivamente presso il direttore della filiale dell'E.P.I di Latina, sita in p.zza dei Bonificatori e rappresentato e difeso, per procura depositata in atti, dall'avv. Luigi Fiorillo e dall'avv. Roberto Pessi, resistente;

Oggetto: lavoro dipendente da privato - retribuzione.

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8 marzo 2001;

Letti gli atti ed i documenti di causa;

Viste le deduzioni e le controdeduzioni delle parti presenti;

Considerato che il ricorrente è stato dipendente dell'ex amministrazione PP.TT., ora Poste Italiane S.p.a., con mansione di quadro di I livello dal 21 settembre 1963 al 1° giugno 2000;

che con effetto dal 28 febbraio 1998 l'odierno soggetto resistente risulta strutturato in S.p.a., ai sensi della legge n. 662/1996, in seguito alla trasformazione della originaria amministrazione pubblica in ente pubblico economico prima e in società per azioni successivamente;

che sino al 28 febbraio 1998 i dipendenti della amministrazione postelegrafonica vedevano garantito il diritto alla indennità di buonuscita in virtù della vigenza delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 1032/1973, in cui al disposto dell'art. 37 era previsto come «l'amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo è elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978;

che la norma da ultimo citata prosegue il proprio dettato prevedendo come ciascuna amministrazione si rivala a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta;

che con decorrenza dal 28 febbraio 1998, per i dipendenti della amministrazione postale l'indennità di buona uscita veniva definitivamente sostituita dal trattamento di fine rapporto con decorrenza dal 28 febbraio 1998, in virtù del disposto normativo di cui alla legge n. 449/1997, art. 53, comma 6, secondo cui a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente dalla società medesima aspettano:

a) il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 37 del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'ente poste italiane è soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante, dal 1° agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'ente in base all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla società «Poste italiane» del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo;

che nonostante le succitate disposizioni normative, succedutesi negli anni e volte a disciplinare il suddetto istituto, dalla data del 1° marzo 1998 le Poste Italiane hanno continuato sino alla data odierna a trattenere sulla busta paga dei propri dipendenti il 2,50% a titolo di rivalsa di cui all'abrogato istituto di buonuscita in favore delle Poste S.p.a. e per un onere contributivo della società resistente in favore dell'IPOST (Istituto Poste e telegrafonici) venuto meno in seguito all'introduzione nel nostro ordinamento della disposizione di cui all'art. 53, comma 6, legge n. 449/1997;

che l'art. 2120 c.c. nulla prevede in ordine a facoltà di rivalsa da parte datoriale sui lavoratori, essendo ogni onere di accantonamento a suo esclusivo carico;

che pertanto, dalla data del 1° marzo 1998 nessun diritto doveva ritenersi sussistere in capo alla società resistente di operare alcuna trattenuta mensile a titolo di rivalsa nella misura del 2,50%, con la conseguente illegittimità delle trattenute operate con decorrenza da tale data e la sussistenza dei conseguenziali obblighi restitutori a carico della stessa.

Si costituiva l'amministrazione resistente, contestando la fondatezza delle asserzioni di parte ricorrente.

In particolare deduceva la stessa parte come l'interpretazione operata da parte resistente trovasse fondamento nel disposto normativo di cui alla legge stessa e precisamente dell'art. 2, comma 4, legge n. 52 del 20 marzo 1998 in base alla quale è possibile rilevare come sia stato il legislatore medesimo ad offrire l'interpretazione autentica della materia nei seguenti termini: ... resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al fondo di previdenza e credito dovuto all'Istituto postelegrafonici nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'art. 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032;

che all'udienza dell'8 marzo 2001, visto quanto dedotto dalla parte resistente, parte ricorrente eccepiva l'illegittimità costituzionale della disposizione normativa che prevedeva l'attuale vigenza dell'obbligo contributivo a carico dei dipendenti delle Poste Italiane S.p.a.

Tutto ciò considerato

Vista l'eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione della interpretazione autentica offerta dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 2, comma 4, legge n. 52 del 20 marzo 1998, con riferimento alle disposizioni normative di cui all'art. 53, comma 6, lettera a), legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed art. 37, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Questo giudicante osserva

L'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente appare rilevante e non manifestamente infondata.

Infatti, occorre rilevare come, atteso il venir meno degli obblighi di contribuzione previdenziale obbligatoria legittimante la facoltà di rivalsa a carico dei dipendenti iscritti in misura pari al 2,50 della base contributiva indicata nell'art. 38, d.P.R. n. 1032/1973, non può giustificarsi la prosecuzione delle trattenute nella pari misura del 2,50 ai fini della contribuzione in favore dell'Ipost.

Illegittima appare, a giudizio di questo giudicante l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 4, legge n. 52 del 20 marzo 1998, con riferimento alle disposizioni normative di cui all'art. 53, comma 6, lettera a), legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all'art. 3 della Costituzione atteso che l'interpretazione data dal legislatore alla norma citata non appare costituzionalmente legittima. La natura di «rivalsa» offerta dal legislatore al riguardo deve ritenersi priva di fondamento, atteso il venir meno dei presupposti che ne legittimavano la vigenza antecedentemente alla soppressione degli oneri contributivi delle Poste Italiane S.p.a. in favore dell'Ipost (Istituto Poste e telegrafonici) ai sensi dell'art. 53, comma 6, legge n. 449/1997.

Si consideri inoltre come, con legge n. 388/2000 il legislatore abbia previsto la riduzione per gli anni 2001 e 2002 la riduzione del tasso di rivalsa citato nella misura dell'1,75% e 1% e la sua soppressione con decorrenza 1° gennaio 2003, con la conseguente declaratoria di infondatezza delle ragioni solidaristiche dedotte da parte resistente.

La disposizione in questione, appare, alla luce della normativa vigente, configurarsi quale tassa posta a carico dei dipendenti delle Poste S.p.a. senza la previsione di alcuna controprestazione ulteriore od aggiuntiva rispetto a quelle dovute per legge, e determinando in tal modo una indebita trattenuta sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti delle Poste Italiane S.p.a.

PERTANTO

Rilevato che l'eccezione di incostituzionalità in riferimento all'interpretazione offerta dal legislatore nell'art. 2, comma 4, legge n. 52 del 20 marzo 1998, delle disposizioni normative di cui all'art. 53, comma 6, lettera a), legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed art. 37, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 nei confronti dell'art. 3 e 36 della Costituzione appare questione rilevante ai fini del decidere;

che la stessa non appare manifestamente infondata, vista la vigenza dell'art. 2120 c.c. anche per il personale della società resistente nonché alla luce delle considerazioni su delineate;

che la suesposta situazione crea disparità di trattamento in danno dei dipendenti della Poste Italiane S.p.a. con la generalità dei dipendenti privati.

P. Q. M.

Accoglie l'eccezione d'illegittimità costituzionale per disparità di trattamento dichiarando non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 2, comma 4, legge n. 52 del 20 marzo 1998, nella parte in cui prevede a carico dei lavoratori delle Poste Italiane S.p.a. gli oneri di contribuzione per il finanziamento al fondo di previdenza e credito in favore dell'Ipost (Istituto postelegrafonici) nella misura del 2,50 per cento sino all'anno 2000, dell'1,75% per l'anno 2001 e dell'1% per l'anno 2002, a titolo di rivalsa di cui all'art. 37, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Latina, addì 8 marzo 2001

Il giudice del lavoro: GATANI

01C0959

N. 736

*Ordinanza emessa il 20 marzo 2001 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Mancini Giuseppe*

Processo penale - Sostituzione del giudice astenuto o ricusato - Possibilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, della sostituzione con altro magistrato esterno applicato solo per un determinato procedimento - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Violazione del principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge - Contrasto con il principio della riserva di legge per le norme sull'ordinamento giudiziario.

- Codice di procedura penale, art. 43, comma 1.
- Costituzione, artt. 25, 101 e 108.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale a carico di Mancini Giuseppe (meglio generalizzato in atti imputato del reato di «collusione continuata» in pubblica udienza ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 codice di procedura penale quinto comma legge 8 luglio 1998, n. 230 e 151 c.p.m.p. sollevata da entrambe le parti costituite all'udienza del 20 marzo 2001.

O S S E R V A

Nel presente procedimento la difesa dell'imputato Giuseppe Mancini, propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 c.p.p., nella parte in cui ammette, in via interpretativa, la sostituzione del magistrato astenutosi o ricusato con altro magistrato esterno designato e applicato per un unico specifico procedimento per contrasto con l'art. 25 Cost.

La Procura militare della Repubblica di Torino si è associata, facendola propria, a tale richiesta.

Il tribunale ritenendo le argomentazioni esposte dalle parti rilevanti e non manifestamente infondate, per le motivazioni che ora si esporranno, ha però ampliato d'ufficio i parametri di costituzionalità cui sottoporre la norma in oggetto, ricomprendendovi anche gli artt. 101/108 Cost.

Occorre premettere che la questione riguarda l'art. 43, primo comma, nella sua costante interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione. Tale disposizione, infatti, impone testualmente la sostituzione del giudice astenuto o ricusato con «altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le norme di ordinamento giudiziario». Soltanto nella ipotesi in cui detta sostituzione non sia possibile il tribunale «rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art. 11».

La Suprema Corte ha chiaramente e ripetutamente affermato il principio per cui la rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi degli art. 43 comma 2 e 11 c.p.p., può essere consentita solo dopo l'espletamento degli istituti di ordinamento giudiziario della supplenza e dell'applicazione. Solo dopo il compimento di tale procedura

è legittimo procedere al trasferimento della competenza e allorché siano astenuti o ricusati tanti magistrati dello stesso ufficio da rendere impossibile la composizione del collegio giudicante (Cass. 6 maggio 1993; 18 ottobre 1993, 6 ottobre 1994 in Giust. Civ. 1995, p. 700; 14 febbraio 1997).

Questa tesi, condivisa anche da questo giudice remittente, è stata ulteriormente confermata dalla sentenza 20 aprile 1999 n. 3106 emessa in questo procedimento, con cui il giudice di legittimità ha affermato la competenza definitiva del tribunale militare di Torino.

La difesa sostiene che questa interpretazione, ribadita costantemente dal giudice di legittimità, e, pertanto, assurda alla dignità di diritto vivente come tale sindacabile dall'alta Corte sotto il profilo dell'eventuale contrasto con i principi costituzionali (Corte costituzionale n. 58/1995; 110/1995; 345/1995; 350/1995, le quali hanno recepito le acute osservazioni formulate da G. Zagrebelsky, *La dottrina italiana e il diritto vivente* in Gius. cost. 1986, 1148, e, più recentemente, nella voce «processo costituzionale» in Enc. Diritto, Milano volume XXXVI, 1987, 646), contrasti con l'art. 25 Cost., in quanto consente la costituzione del collegio con un giudice estraneo all'ufficio territorialmente competente, successivamente al momento della fissazione delle udienze dibattimentali postcostituendo, in questo modo, un collegio non radicato naturalmente in quella circoscrizione, per un collegio determinato apposito procedimento. Questa situazione crea un insanabile ed evidente contrasto con l'art. 25 della Costituzione che invece prevede espressamente come l'imputato debba essere giudicato da un giudice «precostituito», e cioè costituito o costituibile, anteriormente al momento della fissazione delle udienze dibattimentali.

La procura militare, associandosi alla impostazione fornita dalla difesa, sottolinea, a sua volta come l'art. 43 c.p.p. preveda la sola possibilità della c.d. supplenza interna e, nel caso in cui essa non sia possibile, la diretta rimessione degli atti ad un altro tribunale.

Il tribunale condivide le argomentazioni sviluppate dalle parti con le considerazioni che ora si espongono.

È opportuno chiarire come non si voglia demandare alla Alta Corte una questione di interpretazione della norma censurata, compito che esula da quelli attribuiti dalla Costituzione al giudice delle leggi, ma soltanto sottopone l'indirizzo costantemente reiterato dal giudice di legittimità, cui questo giudice di merito intende normofilaticamente attenersi e aderirvi, a un controllo di compatibilità con i principi costituzionali ritenuto ammissibile più volte dalla Corte costituzionale (per la legittimità di tale controllo, Corte costituzionale 456/1989; 24/1978; 43/1988).

La difesa sostiene che l'art. 43 c.p.p., prevedendo la sola sostituzione con altro magistrato «dello stesso ufficio» consentirebbe la sola supplenza interna e non la supplenza esterna o la applicazione. Questa interpretazione sarebbe resa necessaria dal principio generale del giudice naturale precostituito per legge, da doversi interpretare come riferito non al medesimo organo giudiziario considerato in astratto, bensì alla sua concreta composizione con specifico riferimento alle persone fisiche, come acutamente aveva evidenziato G. Foschini nella sua celebre nota *Giudici in nome del popolo non già commissari del Capo della corte* (in cui aveva sostenuto con una frase divenuta celeberrima, come «impedire che un dato processo possa essere giudicato dal tribunale di Catania invece che da quello di Ragusa non vale niente se non resta impedito anche che si costituisca il tribunale di Ragusa applicando ad esso i giudici del tribunale di Catania»).

Tale affermazione, invero, non è pienamente condivisibile.

Come ha sottolineato più volte in passato la stessa Corte costituzionale (Corte costituzionale 88/1962; 156/1963; 143-144/1973) l'art. 25 Cost., prevedendo la precostituzione del giudice deve garantire solo il fatto che «la costituzione degli organi giudiziari non abbia luogo ad opera degli uffici a ciò preposti in vista del singolo processo» (Corte costituzionale 156/1963).

È pertanto legittima e compatibile con l'art. 25 della Costituzione l'applicazione, di un magistrato designato in base a criteri predeterminati, disposta per sopperire a esigenze di ufficio che richiedano un impegno di lavoro continuativo per una serie indefinita di processi, comportante una stabilità del magistrato applicato nell'ufficio di destinazione per un tempo consistente con conseguente inserimento dello stesso nei vari turni di udienza.

Allo stesso modo non può, invece, essere considerata legittima una applicazione, o una supplenza esterna, disposta discrezionalmente dal Presidente della Corte militare d'Appello, destinata specificatamente per un unico determinato procedimento in quanto si viene a costituire concretamente il giudice per un determinato procedimento, e quindi, posteriormente alla fissazione del processo, in contrasto con l'art. 25 Cost.

Occorre rilevare, come, per lungo tempo, la supplenza esterna nell'ordinamento giudiziario militare, a differenza di quello ordinario, sia stata disposta discrezionalmente dal Presidente della Corte militare di appello tra tutti i magistrati militari presenti in organico e liberi da turni di udienza.

Tale sistema, recentemente censurato dalla stessa Alta Corte con la sentenza interpretativa n. 223/1999 su questione sollevata proprio da questo tribunale militare, pur essendo stato indotto dai gravi problemi di organico congeniti alla giustizia militare (si è arrivati ad avere, a un certo punto, solo venticinque magistrati assegnati alle finzioni giurisdizionali in tutta Italia!), ha pregiudicato la garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, consistente in ultima analisi, nel diritto del cittadino a essere giudicato da un organo giudiziario territorialmente competente secondo le norme di procedura, e composto da persone appartenenti al proprio ufficio di competenza, e non a un ufficio diverso, per consentirgli di conoscere preventivamente «chi» sarà il suo giudice.

L'illegittimità costituzionale di tale prassi operativa, costante nell'ordinamento giudiziario militare, è stata rilevata e sottolineata dallo stesso Consiglio della Magistratura Militare il quale nella delibera 13 gennaio 1999, ha affermato la propria sopravvenuta indisponibilità a ratificare, in sede di controllo di legittimità, le applicazioni «quotidiane» affermando la necessità, invece, di adottare provvedimenti di applicazione «in via generale, prima che si crei l'esigenza per il singolo processo, senza riferimento seppure indiretto a processi già individuati... in maniera tale da predeterminare nel tempo, in sede di approvazione del calendario delle udienze o di modifica del medesimo, la formazione dei singoli collegi ed i criteri di assegnazione ai medesimi degli affari e ciò per una completa attuazione del principio costituzionale del giudice naturale».

Nel caso in questione, il collegio giudicante è stato integrato dal dott. Franco Antonelli, consigliere della Corte militare di Appello di Verona, inviato in supplenza esterna «per alcuni procedimenti» fissati per l'udienza del 7 novembre 1997, ma al posto del dott. Antonelli poteva essere chiamato, e sarebbe stato chiamato, in caso di sua indisponibilità qualunque altro magistrato militare con finzioni giudicanti.

Ci si permette di ricordare come, nel procedimento che indusse questo tribunale militare, pur in diversa composizione collegiale, a sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione che non prevedeva la necessaria predisposizione di apposite tabelle infradistrettuali per la giustizia militare, furono successivamente interpellati e destinati a comporre il collegio giudicante, a causa delle successive rinunce e indisponibilità, quattro magistrati diversi, con conseguente impossibilità di conoscere preventivamente quale fosse il collegio competente.

Inoltre, giova chiarire come, il provvedimento, anche se formalmente qualificato come «supplenza» avesse, in realtà, natura sostanziale di «applicazione» posto che non sussistevano i presupposti richiesti dall'art. 2 r.d. lgs. lat. 3 maggio 1945 n. 232 che disciplina la c.d. supplenza esterna (e cioè la improvvisa e urgente necessità), bensì quelli che giustificano l'invio in applicazione (e cioè l'esistenza di imprescindibili e prevalenti, anche se non improvvisi, ragioni di servizio). Lo stesso Presidente della Corte Militare di Appello, competente per la emissione di entrambi i provvedimenti, ha affermato che la peculiare carenza di organico della magistratura militare non consente di potere operare una netta distinzione tra applicazione e supplenza quando la applicazione è limitata a una udienza come nella fattispecie in esame, e che spesso si trova costretto, a inviare «un magistrato in applicazione e uno in supplenza, e ciò malgrado sia identico il motivo che impone l'invio di due magistrati» (nota n. CA/O/I/10/4670 del 3 novembre 1998).

In questo caso quindi, il Collegio è stato costituito con un magistrato esterno, il dott. Antonelli, per specifici e ben determinati procedimenti.

L'art. 43 c.p.p. come interpretato dalla Suprema Corte, viene a porsi inoltre in contrasto con gli artt. 101-108 Cost.

L'art. 5-bis, legge 23 dicembre 1996, n. 652, prevede testualmente che «se non è possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'art. 43, comma 1, c.p.p., il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare più vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso, marittima». Quindi la legge sembra prevedere che, qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del giudice mediante l'istituto della supplenza interna, o al più, della applicazione, il tribunale deve rimettere il procedimento al tribunale vicinore.

La reiterata interpretazione del combinato disposto degli artt. 43 c.p.p., 5-bis, legge 652/1996, viceversa, limita la possibilità di rimettere il procedimento, nella ipotesi di assoluta e persistente impossibilità di composizione di un organo giurisdizionale competente.

In questo solo caso il provvedimento di rimessione deve essere operato dal Presidente del tribunale come organo monocratico, in quanto sarebbe assurdo integrare l'organo collegiale con altro magistrato esterno, al solo fine di pronunciare una valida ordinanza di rimessione.

Tale costante orientamento, cui il giudice remittente si adegua pienamente pone però l'art. 43 c.p.p., così interpretato in contrasto con i principi di cui agli artt. 108-101 della Costituzione che prevedono la riserva di legge per quanto attiene alle materie di ordinamento giudiziario e la soggezione dei giudici di fronte alla legge.

Infatti la possibilità di operare in via preventiva i meccanismi della supplenza e dell'applicazione, anche congiuntamente, comporta la inattuazione dell'art. 43 c.p.p.

Occorre rilevare infatti che il collegio giudicante è composto sempre con la presenza di un ufficiale d'arma, cui ben difficilmente saranno applicabili le varie cause di incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p.

La possibilità di procedere quindi alla sostituzione di uno o di entrambi i magistrati togati facenti parte dell'organico del tribunale militare competente, e quindi costituenti il collegio, comporta, come è stato recentemente rilevato, «la disapplicazione giurisprudenziale di una norma di legge», e quindi in contrasto con l'art. 101 Cost.

Tale contrasto è stato rilevato dallo stesso Consiglio della Magistratura Militare il quale nella delibera 10 giugno 1997 ha affermato di rendersi conto che «i meccanismi sostitutivi sopra richiamati» (cioè quelli della supplenza esterna e dell'applicazione) «rendono nella pratica pressoché inapplicabile il disposto degli artt. 43 comma 2 e 5-bis legge n. 652 del 1996, ma trattasi di interpretazione..., fatta propria dalla stessa Suprema Corte di Cassazione».

Vi è infine anche un contrasto con l'art. 108 Cost. che prevede la riserva di legge per le norme sull'ordinamento giudiziario. Infatti, l'art. 43 c.p.p. sembra consentire la rimessione del procedimento al Presidente del tribunale militare, e al magistrato con funzioni di Presidente *pro tempore*.

Come è noto però, l'ordinamento giudiziario militare, a differenza di quello ordinario, non prevede l'istituto del giudice monocratico, non essendo applicabile ad esso l'impianto del d.lgs. 51/1998 (Cass. Sez. I n. 4498/2000 in Cass. Pen. 2000, 3398).

Si avrebbe pertanto la creazione di un giudice monocratico, nell'ordinamento giudiziario militare non ad opera del legislatore, ma a seguito della interpretazione creativa della Suprema Corte.

La questione quindi appare non manifestamente infondata.

Per quanto attiene alla rilevanza, l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale, produrrebbe la nullità di tutti i provvedimenti di applicazione e di supplenza effettuati secondo i parametri fin qui considerati, ivi compreso il provvedimento di supplenza del dott. Franco Antonelli, con conseguente, necessaria rimessione del presente procedimento presso il tribunale militare di La Spezia, è rilevante perché sarebbe illegittima la competenza di Torino che, quindi, anche oggi con composizione regolare, rimarrebbe carente di potere giurisdizionale, e pronuncerebbe, pertanto, una sentenza nulla.

P.Q.M.

Letti gli artt. 23 e segg. legge 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, c.p.p., in relazione agli art. 25, 101 e 108 della Costituzione nella parte in cui ammette, nel caso di magistrato astenutosi o ricusato, la sua sostituzione con altro magistrato esterno applicato per quel solo procedimento;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Deposito in novanta giorni.

Torino, addì 20 marzo 2001

Il Presidente: SAELI

Il giudice estensore: BENIGNI

N. 737

*Ordinanza emessa il 21 marzo 2001 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Modugno Mauro ed altro*

Processo penale - Sostituzione del giudice astenuto o ricusato - Possibilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, della sostituzione con altro magistrato esterno applicato solo per un determinato procedimento - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Violazione del principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge - Contrasto con il principio della riserva di legge per le norme sull'ordinamento giudiziario.

- Codice di procedura penale, art. 43, comma 1.
- Costituzione, artt. 25, 101 e 108.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale a carico di Modugno Mauro e Straneo Giuseppe, meglio generalizzati in atti, imputati dei reati di «peculato militare continuato in concorso» e «truffa militare a danno dell'amministrazione militare in concorso» in pubblica udienza, ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 c.p.p. sollevata dalla difesa costituita all'udienza del 21 marzo 2001.

O S S E R V A

Nel presente procedimento la difesa dell'imputato Mauro Modugno, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 c.p.p., nella parte in cui ammette, in via interpretativa, la sostituzione del magistrato astenuto o ricusato con altro magistrato esterno designato e applicato per un unico specifico procedimento per contrasto con l'art. 25 Cost.

La procura militare della Repubblica di Torino si è associata, a tale richiesta.

Il tribunale ritenendo le motivazioni esposte dalle parti rilevanti e non manifestamente infondate, per le argomentazioni che ora si esporranno, ha però ampliato d'ufficio i parametri di costituzionalità cui sottoporre la norma in oggetto, ricomprendendovi anche gli artt. 101/108 Cost.

Occorre premettere che la questione riguarda l'art. 43 primo comma, nella sua costante interpretazione fornita dalla suprema Corte di Cassazione. Tale disposizione, infatti, impone testualmente la sostituzione del giudice astenuto o ricusato con «altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le norme di ordinamento giudiziario». Soltanto nella ipotesi in cui detta sostituzione non sia possibile il tribunale «rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art. 11».

La suprema Corte ha chiaramente e ripetutamente affermato il principio per cui la rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi degli art. 43 comma 2 e 11 c.p.p., può essere consentita solo dopo l'espletamento degli istituti di ordinamento giudiziario della supplenza e dell'applicazione. Solo dopo il compimento di tale procedura è legittimo procedere al trasferimento della competenza e allorquando siano astenuti o ricusati tanti magistrati dello stesso ufficio da rendere impossibile la composizione del Collegio giudicante (Cass. 6 maggio 1993; 18 ottobre 1993, 6 ottobre 1994 in Giust. 1995, n. 700; 14 febbraio 1997).

Questa tesi, condivisa anche da questo giudice remittente, è stata ulteriormente confermata dalla sentenza 20 aprile 1999 n. 3106 emessa nel procedimento Mancini, per cui è stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale.

La difesa sostiene che questa interpretazione, ribadita costantemente dal giudice di legittimità, e, pertanto, assurda alla dignità di diritto vivente come tale sindacabile dall'Alta Corte sotto il profilo dell'eventuale contrasto con i principi costituzionali (Corte cost. nn. 58/1995; 110/1995; 345/1995; 350/1995, le quali hanno recepito le acute osservazioni formulate da G. Zagrebelsky, *La dottrina italiana e il diritto vivente* in Gius. Cost. 1986, 1148, e, più recentemente, nella voce *Processo costituzionale* in Enc. Diritto, Milano vol. XXXVI, 1987, 646), contrasti con l'art. 25 Cost., in quanto consente la costituzione del collegio con un giudice estraneo all'ufficio territorialmente competente, successivamente al momento della fissazione delle udienze dibattimentali postcostituendo, in

questo modo, un collegio non radicato naturalmente in quella circoscrizione, per un determinato apposito procedimento. Questa situazione crea un insanabile ed evidente contrasto con l'art. 25 della Costituzione che invece prevede espressamente come l'imputato debba essere giudicato da un giudice «precostituito», e cioè costituito o costituibile, anteriormente al momento della fissazione delle udienze dibattimentali.

È opportuno chiarire come non si voglia demandate alla Alta Corte una questione di interpretazione della norma censurata, compito che esula da quelli attribuiti dalla Costituzione al giudice delle leggi, ma soltanto sottoporre l'indirizzo costantemente reiterato dal giudice di legittimità, cui questo giudice di merito intende normofillicamente attenervi e aderirvi, a un controllo di compatibilità con i principi costituzionali ritenuto ammissibile più volte dalla Corte costituzionale (per la legittimità di tale controllo, Corte costituzionale nn. 456/1989; 24/1978; 43/1988).

La difesa sostiene che l'art. 43 c.p.p., prevedendo la sola sostituzione con altro magistrato «dello stesso ufficio» consentirebbe la sola supplenza interna e non la supplenza esterna o la applicazione. Questa interpretazione sarebbe resa necessaria dal principio generale del giudice naturale precostituito per legge, da doversi interpretare come riferito non al medesimo organo giudiziario considerato in astratto, bensì alla sua concreta composizione con specifico riferimento alle persone fisiche come acutamente aveva evidenziato G. Foschini nella sua celebre nota *Giudici in nome del popolo non già commissari del Capo della corte* (in cui aveva sostenuto, con una frase divenuta celeberrima, come «impedire che un dato processo possa essere giudicato dal tribunale di Catania invece che da quello di Ragusa non vale niente se non resta impedito anche che si costituisca il tribunale di Ragusa applicando ad esso i giudici del Tribunale di Catania»).

Tale affermazione, invero, non è pienamente condivisibile.

Come ha sottolineato più volte in passato la stessa Corte costituzionale (Corte costituzionale nn. 88/1962; 156/1963; 143-144/1973) l'art. 25 Cost., prevedendo la precostituzione del giudice deve garantire solo il fatto che «la costituzione degli organi giudiziari non abbia luogo ad opera degli uffici a ciò preposti in vista del singolo processo» (Corte costituzionale n. 156/1963).

È pertanto legittima e compatibile con l'art. 25 della Costituzione l'applicazione, di un magistrato designato in base a criteri predeterminati, disposta per sopperire a esigenze di ufficio che richiedano un impegno di lavoro continuativo per una serie indefinita di processi, comportante una stabilità del magistrato applicato nell'ufficio di destinazione per un tempo consistente con conseguente inserimento dello stesso nei vari turni di udienza.

Allo stesso modo non può, invece, essere considerata legittima una applicazione, o una supplenza esterna, disposta discrezionalmente dal Presidente della Corte Militare d'Appello, destinata specificatamente per un unico determinato procedimento in quanto si viene a costituire concretamente il giudice per un determinato procedimento, e quindi, posteriormente alla fissazione del processo, in contrasto con l'art. 25 Cost.

Occorre rilevare, come, per lungo tempo, la supplenza esterna nell'ordinamento giudiziario militare, a differenza di quello ordinario, sia stata disposta discrezionalmente dal Presidente della corte militare di Appello tra tutti i magistrati militari presenti in organico e liberi da turni di udienza.

Tale sistema, recentemente censurato dalla stessa Alta Corte con la sentenza interpretativa n. 223/1999 su questione sollevata proprio da questo tribunale militare, pur essendo stato indotto dai gravi problemi di organico congeniti alla giustizia militare (si è anivati ad avere, a un certo punto, solo venticinque magistrati assegnati alle funzioni giurisdizionali in tutta Italia!), ha pregiudicato la garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, consistente in ultima analisi, nel diritto del cittadino a essere giudicato da un organo giudiziario territorialmente competente secondo le norme di procedura, e composto da persone appartenenti al proprio ufficio di competenza, e non a un ufficio diverso, per consentirgli di conoscere preventivamente «chi» sarà il suo giudice.

L'illegittimità costituzionale di tale prassi operativa, costante nell'ordinamento giudiziario militare, è stata rilevata e sottolineata dallo stesso Consiglio della Magistratura Militare il quale nella delibera 13 gennaio 1999, ha affermato la propria sopravvenuta indisponibilità a ratificare, in sede di controllo di legittimità, le applicazioni «quotidiane» affermando la necessità, invece, di adottare provvedimenti di applicazione «in via generale, prima che si crei l'esigenza per il singolo processo, senza riferimento seppure indiretto a processi già individuati ... in maniera tale da predeterminare nel tempo, in sede di approvazione del calendario delle udienze o di modifica del medesimo, la formazione dei singoli collegi ed i criteri di assegnazione ai medesimi degli affari e ciò per una completa attuazione del principio costituzionale del giudice naturale».

Nel caso in questione, il fascicolo doveva necessariamente essere trasmesso al tribunale militare di La Spezia.

La soluzione interpretativa opposta, e cioè quella di designare in supplenza esterna un magistrato estraneo all'ufficio, specificatamente per questo procedimento, sembra porsi in insanabile contrasto con la garanzia costituzionale della precostituzione del giudice.

Ci si permette di ricordare come, nel procedimento che indusse questo tribunale militare, pur in diversa composizione collegiale, a sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione che non prevedeva la necessaria predisposizione di apposite tabelle infradistrettuali per la giustizia militare, furono successivamente interpellati e destinati a comporre il Collegio giudicante, a causa delle successive rinunce e indisponibilità, quattro magistrati diversi, con conseguente impossibilità di conoscere preventivamente quale fosse il Collegio competente.

L'art. 43 c.p.p. come interpretato dalla suprema Corte, viene a porsi inoltre in contrasto con gli artt. 101-108 Cost.

L'art. 5-bis legge 23 dicembre 1996 n. 652 prevede testualmente che «se non è possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'art. 43 comma 1 c.p.p., il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare più vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso, marittima». Quindi la legge sembra prevedere che, qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del giudice mediante l'istituto della supplenza interna, o al più, della applicazione, il tribunale deve rimettere il procedimento al tribunale viciniore.

La reiterata interpretazione del combinato disposto degli art. 43 c.p.p./5-bis legge n. 652/1996, viceversa, limita la possibilità di rimettere il procedimento, nella ipotesi di assoluta e persistente impossibilità di composizione di un organo giurisdizionale competente.

In questo solo caso il provvedimento di remissione deve essere operato dal presidente del tribunale come organo monocratico, in quanto sarebbe assurdo integrare l'organo collegiale con altro magistrato esterno, al solo fine di pronunciare una valida ordinanza di remissione.

Tale costante orientamento, cui il giudice remittente si adegua pienamente pone però l'art. 43 c.p.p., così interpretato in contrasto con i principi di cui agli artt. 108-101 della Costituzione che prevedono la riserva di legge per quanto attiene alle materie di ordinamento giudiziario e la soggezione dei giudici di fronte alla legge.

Infatti la possibilità di operare in via preventiva i meccanismi della supplenza e dell'applicazione, anche congiuntamente, comporta la inattuazione dell'art. 43 c.p.p.

Occorre rilevare infatti che il Collegio giudicante è composto sempre con la presenza di un ufficiale d'arma, cui ben difficilmente saranno applicabili le varie cause di incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p.

La possibilità di procedere quindi alla sostituzione di uno o di entrambi i magistrati togati facenti parte dell'organico del tribunale militare competente, e quindi costituenti il collegio, comporta, come è stato recentemente rilevato, «la disapplicazione giurisprudenziale di una norma di legge», e quindi in contrasto con l'art. 101 Cost.

Tale contrasto è stato rilevato dallo stesso Consiglio della Magistratura Militare il quale nella delibera 10 giugno 1997 ha affermato di rendersi conto che «i meccanismi sostitutivi sopra richiamati» (cioè quelli della supplenza esterna e dell'applicazione) «rendono nella pratica pressoché Cassazione».

Vi è infine anche un contrasto con l'art. 108 della Costituzione che prevede la riserva di legge per le norme sull'ordinamento giudiziario. Infatti, l'art. 43 c.p.p. sembra consentire la remissione del procedimento al presidente del tribunale militare, e al magistrato con funzioni di presidente *pro tempore*.

Come è noto però, l'ordinamento giudiziario militare, a differenza di quello ordinario, non prevede l'istituto del giudice monocratico, non essendo applicabile ad esso l'impianto del d.lgs. n. 51/1998 (cass. sez. I n. 4498/2000 in cass. pen. 2000, 3398).

Si avrebbe pertanto la reazione di un giudice monocratico, nell'ordinamento giudiziario militare non ad opera del legislatore, ma a seguito della interpretazione creativa della suprema Corte.

La questione quindi appare non manifestamente infondata.

Per quanto attiene alla rilevanza, l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale, produrrebbe la conseguente, necessaria remissione del presente procedimento presso il tribunale militare di La Spezia, è rilevante perché sarebbe illegittima la competenza di Torino che, quindi, anche oggi con composizione regolare, rimarrebbe carente di potere giurisdizionale, e pronuncerebbe, pertanto, una sentenza nulla.

P. Q. M.

Letti gli artt. 23 e segg. legge n. 87/1953;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la questione proposta rilevante e non manifestamente infondata;

Solleva questione di costituzionalità dell'art. 43, primo comma, c.p.p., in relazione agli artt. 25, 101 e 108 Cost., nella parte in cui ammette, nel caso di magistrato astenutosi o ricusato, la sua sostituzione con altro magistrato esterno applicato per quel solo procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera. Deposito in 90 giorni.

Torino, addì 21 marzo 2001

Il Presidente: SAELI

Il giudice estensore: BENIGNI

01C0961

N. 738

*Ordinanza emessa il 13 giugno 2001 dal giudice di pace di Brescia
nel procedimento civile vertente tra Polonioli Gianluca e prefetto di Brescia.*

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Applicazione automatica per un periodo fisso di due mesi - Manifesta ingiustizia ed eccessività di tale trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto per infrazioni più gravi - Applicazione indiscriminata a fattispecie diverse ed a cittadini in diversa posizione economica - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di eguaglianza sostanziale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Rilevato che all'udienza del 6 giugno 2001 è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del codice della strada con ordinanza in pari data.

Considerato che nell'ordinanza resa vi sono omissioni che potrebbero determinare il rigetto della richiesta per questioni meramente formali.

Ritenuto che per ragioni di economia processuale è opportuno integrare la precedente ordinanza al fine di evitare una rimessione degli atti a questo giudice con nuova riproposizione della questione.

P. Q. M.

Dispone che la precedente ordinanza sia sostituita dalla seguente:

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile n. 908/2001 vertente tra Polonioli Gianluca con il Proc. Dom. avv. Mario Walter Fassio e il prefetto della provincia di Brescia, in proprio.

Con ricorso 28 febbraio 2001 — 1^o marzo 2001 Polonioli Gianluca, premesso di essere stato contravvenzionato in data 26 febbraio 2001 ai sensi dell'art. 126, comma 7, del codice della strada, di aver immediatamente pagato la sanzione pecuniaria inflittagli e di essersi subito sottoposto alla visita medica di controllo della sussistenza dei requisiti psico-fisici per la guida di veicoli, così ottenendo la restituzione del documento di guida, ritirato siccome scaduto, ha proposto opposizione limitatamente al correlato provvedimento di fermo amministrativo del veicolo per mesi due, chiedendone la revoca, con conseguente restituzione del veicolo (autovettura Ford Focus targata BX 800 HR).

I N F A T T O

Il giudicante, con proprio decreto del 2 marzo 2001, fissava la comparizione delle parti davanti a sè per l'udienza del 6 giugno 2001, ordinava al prefetto della provincia di Brescia di depositare nei termini di legge il rapporto e gli atti relativi all'accertamento e disponeva la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.

All'udienza del 6 giugno 2001 compariva il solo procuratore dell'opponente e nessuno per il prefetto di Brescia nonostante si fosse costituito in Cancelleria il 9 aprile 2001 depositando comparsa di costituzione e risposta con i relativi allegati. Il procuratore del ricorrente si riportava a quanto dedotto nel ricorso in opposizione e depositava memoria difensiva di replica alla comparsa di risposta dell'autorità amministrativa, contestando integralmente quanto dedotto ed eccepito dall'opposta. Rileva la prefettura che «la sanzione accessoria del fermo amministrativo costituisce misura obbligatoria inderogabilmente fissata dalla norma sia nella durata che nella applicazione e non soggiacente alla discrezionalità della Autorità». «Eccepiva infine che non sussisteva lo stato di necessità che il ricorrente invoca, inteso come stato di contingente pericolo di danno fisico alla persona, tale non potendosi ritenere la situazione di disagio o di necessità dovuta da esigenze legate alla quotidianità». Pertanto l'opponente eccepiva la incostituzionalità dell'art. 126, comma 7, del c.d.s. per violazione dell'art. 3 della Costituzione e chiedeva, in via subordinata l'accoglimento immediato del ricorso in opposizione, che il giudice di Pace ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ponesse la questione di costituzionalità della norma citata avanti la Corte costituzionale, sospendendo pertanto il giudizio in corso. Ribadiva ancora l'opponente di avere assolutamente necessità della disponibilità del proprio automezzo per svolgere l'attività di «salvavita» in favore della congiunta malata e quindi il venir meno delle misure cautelari che portarono al fermo dell'autoveicolo.

I N D I R I T T O

Il giudice *a quo* ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata.

È opportuno richiamare che:

1) il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ha inasprito la risposta sanzionatoria nei riguardi della infrazione di cui all'art. 126 c.d.s. e cioè di chi circola con la patente di guida scaduta prevedendo oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria e al ritiro della patente il fermo amministrativo della autovettura per un periodo fisso di due mesi;

2) il fermo amministrativo dell'auto è soggetto ad applicazione immediata da parte degli organi di controllo su strada nel senso che questi non hanno alcun potere discrezionale e sono tenuti a sottrarre il veicolo alla disponibilità del conducente.

Appare evidente l'eccessività della pretesa punitiva della infrazione ex art. 126, comma 7, del c.d.s. modificato dall'art. 19 d.lgs.507/1999, rispetto ad altre fattispecie più gravi previste dal sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale, come per la guida senza patente e quindi in assenza di accertamenti attitudinali psicofisici per poter guidare da parte di un soggetto.

Ne deriva pertanto, a parere di questo giudicante, una manifesta ingiustizia con cui il legislatore delegato ha disciplinato, con disparità di trattamento sanzionatorio, le suddette violazioni senza aver previsto la possibilità per il contravventore, circolante con la patente di guida scaduta ma che ha regolarizzato la propria posizione, di ridurre la durata del fermo del mezzo solo per il tempo strettamente necessario e cioè fino a che l'automobilista non abbia espletato i controlli prescritti dalla legge.

Con riferimento al caso qui prospettato, il ricorrente ha affidato la sua opposizione a due motivi: il primo concerne il venir meno dell'esigenza di cautela su cui si fonda il fermo del veicolo, misura destinata ad evitare la reiterazione della violazione da parte del titolare della patente scaduta; il secondo riguarda l'assoluta necessità per l'opponente di disporre del proprio veicolo non solo per le esigenze di lavoro ma anche e soprattutto per trasportare una congiunta convivente all'ospedale, almeno 2-3 volte alla settimana, siccome bisognosa di frequente e urgente assistenza medica ma priva di mezzi economici atti a far svolgere ad altri detto servizio.

Il vero motivo della eccessiva pretesa punitiva dell'art. 126, comma 7, del c.d.s. non è tanto quello che la detta sanzione possa essere applicata nei casi, come il presente, in cui si può configurare lo stato di necessità (se sussiste la causa esimente in presenza di una situazione di pericolo imminente ed inevitabile di danno grave alla persona propria o altrui, è implicito che la condotta del contravventore non va punita) quanto all'intrinseca manifesta ingiustizia ovvero alla disparità di trattamento che la norma citata riserva a fattispecie diverse con l'applicazione indiscriminata della sanzione accessoria del fermo amministrativo dell'autoveicolo per un periodo fisso di due mesi.

L'irragionevolezza della sanzione accessoria del fermo amministrativo si esplica, nella sua abnormità, quando ad esempio si è in presenza del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità di un autoveicolo che è proprietario oppure ha la legittima disponibilità di più autoveicoli o mezzi economici per procurarsene un altro a nolo. In questo caso la sanzione non consegue alcun effetto punitivo lo consegue, invece, con le sole persone che sono prive di risorse economiche o di mezzi per cui viene meno il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto la norma violata riserva un trattamento uguale a cittadini che si trovano in posizione diversa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del codice della strada, come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, per contrasto con l'art. 3, comma 1, della Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento in corso e ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del senato della Repubblica.

Brescia, addì 13 giugno 2001

Il giudice di pace: NESI

La presente sostituisce integralmente l'ordinanza resa all'udienza del 6 giugno 2001 che trovasi inserita nel fascicolo di causa.

Il giudice di pace: NESI

N. 739

Ordinanza emessa il 29 giugno 2001 dal tribunale di Ascoli Piceno - sez. distaccata di S. Benedetto del Tronto nel procedimento penale a carico di Testa Gianluca

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione (salvo il consenso delle parti o i casi di cui al comma 4 dell'art. 500 cod. proc. pen. - Irragionevolezza - Lesione della tutela giurisdizionale dei diritti, in particolare dei diritti inviolabili - Incidenza sul principio del libero convincimento del giudice - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 500.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 27, 101, secondo comma, 111, sesto comma, e 112.

IL TRIBUNALE

Sulla eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p. prospettata dal pubblico ministero in relazione alla impossibilità di acquisire al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni rese dal teste Moro Luca nella fase delle indagini preliminari e utilizzate in dibattimento per le contestazioni, e alla impossibilità di utilizzare le stesse ai fini della decisione; (eccezione prospettata alla udienza del 6 aprile 2001, all'esito dell'esame del teste Moro Luca e quindi compiutamente illustrata in una specifica memoria scritta depositata per la successiva udienza del 25 maggio 2001, udienza in cui si completava l'istruttoria e all'esito della quale veniva dal p.m. ribadita la rilevanza della questione, anche tenuto conto dell'esame del teste Marinelli, e la non manifesta infondatezza riportandosi alle argomentazioni di cui alla memoria depositata;

Rilevato che, a norma dell'art. 500 c.p.p. il tribunale dovrebbe respingere la richiesta formulata dal p.m. di acquisire al fascicolo del dibattimento i verbali delle dichiarazioni rese dal teste Moro Luca nel corso delle indagini preliminari e lette in dibattimento ai fini delle contestazioni al teste medesimo, stante la mancanza di consenso della difesa dell'imputato (come risulta dal verbale della udienza 6 aprile 2001 — verbale manoscritto — e dai verbali della udienza del 25 maggio 2001 — ove si rinnovava la richiesta di acquisizione del verbale delle dichiarazioni del teste Moro Luca e la difesa ribadiva il suo dissenso);

Rilevato che, conseguentemente, sempre a norma dell'art. 500 c.p.p. resterebbe rigidamente preclusa al tribunale la possibilità di valutare per la decisione, unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, le dichiarazioni lette in udienza ai fini delle contestazioni, dichiarazioni contenenti importanti elementi circa i fatti di cui in imputazione (come emerge dalla testimonianza dei c.c. De Santis e Marinelli e dai verbali di atti irripetibili acquisiti al fascicolo del dibattimento, in data 31 gennaio 1995 veniva effettuata una perquisizione su Moro Luca con rinvenimento di gr. 0,288 di eroina; nella immediatezza il Moro rilasciava a verbale dichiarazioni in cui affermava di aver acquistato l'eroina poco prima da Testa Gianluca; in dibattimento il teste forniva una versione del tutto diversa asserendo di aver invece acquistato l'eroina da un non meglio identificato «marocchino» e che quello che aveva dichiarato nella immediatezza dei fatti non era vero; il teste Marinelli — che aveva raccolto a verbale le dichiarazioni rese nella immediatezza dal Moro Luca precisava alla udienza del 25 maggio 2001 che al momento della verbalizzazione il Moro Luca era lucido, non era in stato confusionale, non era in «crisi di astinenza», era in condizioni «normali» ed era orientato nel tempo e nello spazio; precisava anche che il Moro faceva il «soprannome» del soggetto che poco prima gli aveva venduto l'eroina (soprannome che corrispondeva alla identità dell'imputato) senza che da parte dei verbalizzanti vi fosse stata una qualche forma di «suggerimento» di nominativi di possibili «spacciatori»;

Ritenuto quindi che la questione prospettata sia rilevante sia in relazione alla necessaria applicabilità dell'art. 500 c.p.p. nel respingere la richiesta del p.m. di acquisizione del verbale delle dichiarazioni del teste utilizzato per le contestazioni e sia in relazione alla conseguente impossibilità (sempre derivante dalla applicazione dell'art. 500 c.p.p.) per il tribunale di tener conto in sentenza del contenuto delle precedenti dichiarazioni rese dal teste dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti da un soggetto in condizioni normali e non in stato confusionale, dichiarazioni lette integralmente in udienza e sottoposte al vaglio dell'esame incrociato del teste;

Ritenuto di condividere integralmente le argomentazioni e considerazioni formulate dal pubblico ministero nella memoria scritta depositata riguardo alla non manifesta infondatezza della prospettata questione argomentazioni che si riportano integralmente:

«L'attuale disposto dell'art. 500 c.p.p. consente che le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto di una deposizione testimoniale, possano servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del p.m., dandone lettura (comma 1); le dichiarazioni lette per le contestazioni potranno essere valutate dal giudice solo ai fini della credibilità del teste e non potranno essere acquisite al fascicolo per il dibattimento e valutate come prova dei fatti da esse risultanti (comma 2 e comma 7); tale divieto (insensibile anche alla eventualità che vi siano legittimamente acquisiti al dibattimento altri elementi di prova che confermino l'attendibilità e la genuinità delle dichiarazioni lette per le contestazioni) ha due specifiche eccezioni previste dai commi 4 (presenza di concreti elementi per ritenere che il teste sia stato sottoposto a violenza minaccia, offerta o promessa di denaro affinché non deponga o deponga il falso) e 7 (consenso delle parti).

La norma pur prevedendo che le dichiarazioni rese dal teste durante le indagini preliminari possano essere introdotte nel circuito del contraddittorio dibattimentale innanzi al giudice mediante la loro lettura, e pur prevedendo espressamente che il giudice possa valutarle ai fini della attendibilità del teste, vieta rigidamente che esse possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e utilizzate come prova dei fatti da esse risultanti se non nei limiti di cui ai commi 4 e 7.

Dunque l'art. 500 vieta al giudice, che ha ascoltato la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dal teste ed ha assistito all'esame e controesame del teste anche su quelle dichiarazioni, di poterne tener conto ai fini del giudizio anche quando, ad es.:

1) il teste non ricordi, o dica di non ricordare, anche quando contestualmente affermi di aver riferito tutto nella verbalizzazione che gli viene letta a contestazione e quando non vi sia alcun elemento per dubitare della genuinità della verbalizzazione in corso di indagini preliminari;

2) il teste sia palesemente falso o compiacente, tenuto conto delle altre acquisizioni probatorie dibattimentali;

3) vi siano elementi probatori legittimamente acquisiti che confermino la genuinità e credibilità della dichiarazione resa nel corso delle indagini preliminari.

Tale regime processuale di limitazione alla utilizzazione probatoria appare poter essere irragionevole e lesivo del disposto degli artt. 2, 3, 24/1°, 27, 101/2°, 111/6°, 112 della Costituzione.

Come è noto la Corte costituzionale con sentenza n. 255/1992 aveva dichiarato la illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dei commi 3 e 4 dell'art. 500 allora vigente nella parte in cui non prevedeva l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal teste contenute nel fascicolo del p.m. e utilizzate per le contestazioni; successivamente era intervenuto il legislatore che con d.l. 8 giugno 1992, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 365, aveva introdotto un nuovo testo dell'art. 500 statuendo una disciplina probatoria per le dichiarazioni lette a fini di contestazione che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 361/1998 considerava come un corretto paradigma offerto per porre rimedio a situazioni di "manifesta irragionevolezza".

Le ragioni che portarono la Corte a dichiarare la incostituzionalità dell'originario disposto dell'art. 500 c.p.p. sembrano potersi (doversi) riproporre in modo del tutto analogo anche per il testo oggi vigente, non sembrando in alcun modo che sotto tale profilo possano avere rilevanza nel nuovo disposto dell'art. 111 Cost. nelle eccezioni poste dai commi 4 e 7 dell'art. 500.

Appare irragionevole consentire alla autorità giudiziaria di raccogliere legittimamente dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, introdurre poi tali dichiarazioni nel pieno contraddittorio dibattimentale, e vietarne poi l'utilizzazione in sede di giudizio (salvo il consenso delle parti o i casi di cui al comma 4 dell'art. 500).

Occorre infatti considerare, sul piano costituzionale, la funzione del processo penale, che "è strumento, non disponibile delle parti, destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità" (così Corte cost. n. 361/1998); ancor più perentoriamente era stato affermato (Corte cost. n. 255/1992) che "fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità"; e l'esclusione delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone dal patrimonio di conoscenza del giudice utilizzabile ai fini della decisione nonostante che tali dichiarazioni siano entrate nel circuito del contraddittorio dibattimentale va a pregiudicare la stessa funzione essenziale del processo che è appunto quella di verificare la sussistenza dei reati oggetto del giudizio e di accertare le relative responsabilità» (Corte cost. n. 361/1998).

Tale esclusione non trova alcuna giustificazione nella tutela del diritto di difesa: anche in relazione al vigente art. 111 della Cost. il diritto di difesa si struttura come diritto al contraddittorio ma non può diventare un potere di veto (negando il consenso alla acquisizione delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni); esso, come

ancora ricordato dalla Corte cost. (sentenza n. 361/1998), va correttamente inteso come diritto a contestare in contraddittorio con le altre parti e davanti al giudice le dichiarazioni precedentemente rese. E una volta che tale contraddittorio vi sia stato, attraverso esame e controesame anche e proprio sulle eventuali divergenze tra quanto il teste ebbe a dichiarare e quanto dichiara in dibattimento, sulle circostanze e modalità della precedente dichiarazione, appare irragionevole stabilire una rigida preclusione al giudice vietandogli di utilizzare ai fini della decisioni le precedenti dichiarazioni.

Come affermato dalla Corte cost. nella sentenza n. 255/1992 enunciando il principio di rilievo costituzionale della «non dispersione dei mezzi di prova» e ancora ribadito dalla stessa Corte con la sentenza 361/1998 non può dirsi conforme al principio costituzionale di ragionevolezza una disciplina che precluda a priori l'acquisizione in dibattimento di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari e che quindi, in aderenza alle garanzie per la difesa, siano introdotti nel dibattimento mediante un meccanismo di pieno contraddittorio l'attuale art. 500, invece, da una parte prevede un pieno contraddittorio anche sulle dichiarazioni difformi precedentemente rese, con possibilità di esame e controesame del teste sul contenuto delle stesse, ma poi, irragionevolmente vieta al giudice di poter utilizzare tali elementi probatori pur sottoposti in dibattimento al vaglio critico delle parti e dello stesso giudice, e pur legittimamente raccolti nelle precedenti fasi processuali. (Ma quando attraverso il contraddittorio e le contestazioni si è potuto accertare che effettivamente il teste rese nel corso delle indagini quelle dichiarazioni, che egli non aveva frainteso le domande e che la verbalizzazione era stata corretta, perché non tener conto ai fini di prova anche di quelle dichiarazioni?).

In tal modo (come già osservato dalla Corte di assise di Bari in relazione all'originario art. 500, nella ordinanza che dava poi luogo alla sentenza n. 255/1992 della Corte) l'attuale art. 500 intrduce irragionevolmente limitazioni di tale portata da privare di efficacia la stessa legge penale sostanziale e la funzione stessa della giurisdizione penale.

E così tale irragionevolezza oltre al disposto di cui all'art. 3 della Costituzione sembra coinvolgere e vulnerare anche il disposto di cui agli artt. 2 e 24/1° c.p.p. introducendo regole probatorie che disgregano la funzione propria del processo penale limitando i poteri processuali di accertamento dei fatti e dunque determinando lesione alla garanzia Costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24/1°) specie di quelli inviolabili (art. 2) che trovano nel processo penale la forma più intensa di tutela.

Entro tale ambito normativo appare poi quasi paradossale la possibilità stabilita dal comma 2 dell'art. 500 per cui «le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste».

Insomma le dichiarazioni lette per le contestazioni ben potranno essere valutate dal giudice per ritenere il teste reticente, inattendibile, falso o anche soltanto «smemorato»; non potranno però essere utilizzate ai fini della decisione nel procedimento in cui sono state invece rese le dichiarazioni che si ritengono motivatamente false o lacunose.

E dunque si impone al giudice una sorta di contorsione logica e comunque un regime probatorio che va a vulnerare il suo libero convincimento (coinvolgendo così l'art. 101/1° Cost. oltreché, ancora, l'art. 3): da una parte egli potrà ritenere falso/inattendibile il teste fondando il suo motivato convincimento anche sulle dichiarazioni lette per le contestazioni ritenute genuine e veritiere, dall'altro dovrà astenersi nel decidere dall'utilizzare proprio le dichiarazioni ritenute (motivatamente e col supporto di altri elementi di prova) veritiere.

Riprendendo ancora la sentenza n. 255/1992 della Corte può ancora ben dirsi in riferimento all'attuale art. 500 che «la norma in esame impone al giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione in quanto, se la precedente dichiarazione è ritenuta veritiera, e per ciò stesso sufficiente a stabilire l'inattendibilità del teste nella diversa deposizione resa in dibattimento, risulta chiaramente irrazionale che essa, una volta introdotta nel giudizio, entrata nel patrimonio di conoscenze del giudice, ed esaminata nel contraddittorio delle parti (con la presenza del teste che rimane comunque sottoposto all'esame incrociato) non possa essere utilmente acquisita al fine della prova dei fatti in essa affermati». E sotto tale profilo parrebbe coinvolto anche l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari (art. 111/5° della Costituzione), motivazione che, in quanto tale, deve essere coerente e priva di vizi logici e che non può quindi sopportare regole che impongano di adottare invece contraddizioni.

E può anche aggiungersi che la possibilità di un processo e di una condanna per falsa testimonianza a carico del teste ritenuto falso/reticente sulla base delle contestazioni veritiere va ad evidenziare ulteriori irragionevolezza: il procedimento in cui è stata assunta la falsa testimonianza ben potrà concludersi con una assoluzione fondata proprio sulla impossibilità di valutare la dichiarazione precedente ritenuta vera, — assoluzione dunque fon-

data (anche) sulla falsa testimonianza — mentre il procedimento a carico del teste potrà concludersi con accertamento definitivo della falsità della testimonianza che però ha nel frattempo dispiegato tutti i suoi effetti nel procedimento in cui era stata resa.

Le previsioni di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 500 non valgono a togliere solidità alle argomentazioni cui fin qui si è accennato.

Il previgente art. 500 prevedeva la possibilità di valutare le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni come prova dei fatti in esse affermati quando vi erano altri elementi di prova che ne confermavano l'attendibilità (comma 4), quando «anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento» risultava che il teste avesse subito minacce, violenze o offerte di denaro per condizionare la sua deposizione, (comma 5 - 1ª parte) o quando comunque risultavano altre situazioni che avevano compromesso la genuinità dell'esame (comma 5 ultimo periodo, che teneva così conto di una situazione assolutamente normale e fisiologica: la perdita di precisione e focalizzazione nei ricordi man mano che passa il tempo).

L'attuale comma 4 limita invece rigidamente la ricordata possibilità di valutazione delle precedenti dichiarazioni ai casi in cui vi siano «concreti elementi» per ritenere che il teste sia stato sottoposto a violenza, minaccia, promessa di denaro; restano (irragionevolmente) fuori dalla portata della previsione tutte le altre situazioni in cui vi possa comunque essere una evidenza della inattendibilità/falsità/lacunosità della deposizione prima fra tutte la possibilità ovvia, frequente e agevolmente prevedibile della carenza di ricordi del teste chiamato a deporre su fatti e circostanze accaduti diverso tempo prima, teste che, sollecitato dalla contestazioni, ribadisca di non ricordare, magari aggiungendo che se a suo tempo ha dichiarato certe cose sicuramente ha dichiarato il vero non avendo subito alcuna pressione o intimidazione; può considerarsi ragionevole escludere in tali casi una valutazione delle dichiarazioni lette per le contestazioni? E quando poi il «non ricordo» si strutturi non più nell'ambito di una normale e fisiologica perdita di ricordi Ma diventi reticenza resa palese da altri elementi di prova endoprocessuali e/o dalle stesse modalità della deposizione, ma senza che vi siano «concreti elementi» per ritenere che vi siano state condotte extraprocessuali volte a condizionare il teste? E quando il teste non dia affatto conto della ragione della difformità, spiegando perché precedentemente aveva dichiarato cose diverse, ma laconicamente affermi in dibattimento di non ricordare più nulla? Ma perché deve essere tolta rigidamente al giudice la possibilità di confrontare e vagliare le due diverse dichiarazioni sulle quali è stato pur condotto l'esame incrociato, vietando di dare compiuta motivazione del perché va ritenuta genuina o semplicemente più completa la dichiarazione precedente basando così la decisione anche su tale motivazione? Vale la pena rammentare il caso che portò la Corte di Assise di Bari a sollevare con ordinanza 14 giugno 1991 la questione di incostituzionalità dell'allora vigente art. 500 determinando poi la pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 255/1992: rinvio a giudizio per omicidio disposto sulla base delle dichiarazioni rese da almeno tre testimoni; all'esame dibattimentale i tre testi offrono una deposizione radicalmente difforme dalle precedenti dichiarazioni e alle contestazioni del p.m. e della parte civile si limitavano a rispondere con un generico «non ricordo». (E forse vale anche la pena di considerare gli effetti che possono conseguire ad una generalizzata e rigida perdita di ogni valore delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari — anche ove siano assolutamente genuine e credibili — sol che il teste pronunzi la formula del «non ricordo» o che dia una versione divergente (anche immotivatamente): in un certo qual modo la possibilità comunque di recupero della dichiarazione genuina precedente, nei casi e nei modi di cui al previgente art. 500, veniva a costituire uno «schermo» protettivo per il testimone a fronte di possibili pressioni e intimidazioni e un disincentivo a porre in essere tali pressioni: a che pro minacciare o intimidire il teste se comunque le pregresse dichiarazioni genuine potevano essere utilizzate e vagliate?).

E in relazione al disposto del comma 7 — possibilità di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sul consenso delle parti si ripropongono tutte le considerazioni fin qui svolte circa il diritto dell'imputato al pieno contraddittorio (possibilità di contestare al teste le precedenti dichiarazioni chiedendogli conto delle ragioni delle difformità e introducendo ogni elemento volto a confutare la attendibilità della precedente dichiarazione) diritto al contraddittorio che non può divenire arbitrario diritto di veto esercitabile al di fuori di ogni possibilità di contrasto e di controllo del giudice.

Anzi sembrano potersi intravedere ulteriori profili di incostituzionalità in riferimento agli art. 27 e 112 Cost.: se l'azione penale è indisponibile e obbligatoria, anche la prova deve essere «indisponibile» nel senso che il potere dispositivo delle parti in ordine alla prova non può superare il limite oltre il quale la disponibilità della prova si risolve in indisponibilità dell'azione e oltre il quale la disponibilità della prova vada irragionevolmente a incidere sul necessario accertamento dei fatti che costituisce fondamento del processo penale e della eventuale irrogazione

della pena: il comma 7 dell'art. 500, nell'assegnare rilievo esclusivo al consenso (non necessitante di motivazione alcuna e non censurabile) della parte affinché possano essere valutate ai fini del giudizio dichiarazioni pur lette in udienza e sulle quali si è pienamente svolto l'esame incrociato, sembra superare tale limite: al consenso della parte non è affidata la possibilità di acquisire o meno una prova ma (addirittura) di vietare al giudice di poter valutare una prova che si è legittimamente formata nel corso delle indagini preliminari e che quindi è stata vagliata e radiografata nel corso del dibattimento attraverso i meccanismi di un pieno contraddittorio su quella prova e su ogni modalità della sua assunzione; (è infatti del tutto evidente che il consenso sarà negato dall'imputato ogni qualvolta le precedenti dichiarazioni possano essere pregiudizievoli, indipendentemente dalla attendibilità o veridicità delle dichiarazioni lette per le contestazioni, indipendentemente dalle modalità di verbalizzazione di quelle dichiarazioni indipendentemente da palesi reticenze del teste o dalla mancanza di ogni chiarimento o giustificazione circa le divergenze tra le due versioni).

Sembra poi che la regola probatoria introdotta dall'art. 500 divarichi oltre i canoni di ragionevolezza le differenze tra giudizio abbreviato: e dibattimento, potendo poi in concreto funzionare come efficace «disincentivo» all'accesso al giudizio abbreviato: se le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari possono tranquillamente essere messe nel nulla da semplici «non ricordo» del teste chiamato a deporre («non ricordo» spontanei e «fisiologici» o anche «stimolati» secondo modalità che non lascino «elementi concreti» di riscontro) o da versioni divergenti rese anche per semplice «compiacenza», è evidente che l'imputato sarà sempre più portato ad affrontare il dibattimento, anche magari soltanto sperando in fisiologiche amnesie dei testi e pur volendo trascurare più gravi possibilità (che non andrebbero comunque né sottovalutate né dimenticate) di pressioni/intimidazioni che ben possono non essere riscontrabili secondo i moduli di cui al comma 4 dell'art. 500. (Né può sottacersi come tali regole determinino una cesura tra materiale probatorio utilizzabile nel corso delle indagini preliminari (e nel giudizio abbreviato) e materiale probatorio utilizzabile in dibattimento, esaltando le possibilità di «verità plurime» per lo stesso fatto e di contrasti di giudicato; cesura che appare irragionevole difficilmente giustificabile ove non consenta, come nel caso di specie, che le informazioni fornite dal teste durante le indagini preliminari possano rifluire nel dibattimento assoggettandosi alle regole proprie del contraddittorio e del vaglio dibattimentale delle prove).

Non sembra, infine, che la nuova portata dell'art. 111 Cost. possa condurre a diverse conclusioni circa i dubbi di costituzionalità dell'art. 500.

Nel modello delineato dal precedente art. 500 le precedenti dichiarazioni difformi non entravano certo automaticamente nel processo, ma solo per il tramite indefettibile della contestazione; in quel sistema il sapere preesistente non si tramandava meccanicamente nel processo, ma veniva prima depurato — e quindi garantito — attraverso l'esame incrociato e le contestazioni; e con l'ulteriore garanzia della c.d. «ingenuità» del giudice di fronte al quale avviene l'attento vaglio delle precedenti dichiarazioni, giudice che nulla sapeva di quelle dichiarazioni e dei risultati delle indagini preliminari, ma che assiste *ex novo* alla formazione della prova e alla critica delle parti sugli elementi probatori precedentemente acquisiti.

E pare agevole e necessario dover ora riconoscere che le dichiarazioni lette per le contestazioni sono comunque vagliate ed esaminate nel pieno contraddittorio dibattimentale, attraverso l'esame incrociato delle parti e le eventuali domande del giudice, volti a chiarire i termini delle difformità e delle divergenze, a chiederne conto, a capirne le ragioni; la prova, dunque, può ben dirsi «formata» in dibattimento proprio attraverso i ricordati meccanismi e garanzie. (L'esame incrociato è strumento efficace non solo per accertare la verità di quel che il teste dice, ma anche per accertare la verità di quel che il teste disse a suo tempo).

Dunque: se le dichiarazioni lette per le contestazioni sono prove vagliate nel pieno contraddittorio dibattimentale, e quindi «formate» nel contraddittorio, non costituisce scelta necessitata dal rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 4/1° periodo dell'art. 111 Cost., il divieto rigido posto dall'art. 500 alla loro acquisizione al fascicolo dibattimentale e alla loro utilizzazione per il giudizio nell'ambito del complessivo materiale probatorio raccolto in dibattimento; e viceversa non possono dirsi vulnerati tali principi da un meccanismo che consenta invece al giudice di poter valutare anche quelle dichiarazioni, come nel modulo normativo del previgente art. 500 c.p.p.; e parimenti è evidente che una tale possibilità non sarebbe lesiva nemmeno del principio di cui al comma 4/2° periodo dell'art. 111 Cost., per la ovvia considerazione che la lettura delle precedenti dichiarazioni ai fini delle contestazioni presuppone comunque l'esame del teste.»

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 24/1° comma, 27, 101/2° comma, 111/6° comma, 112 della Cost.;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte cost.

Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e per tutti gli adempimenti di legge.

S. Benedetto del Tronto, addì 29 giugno 2001

Il giudice: RIGANTI

01C0964

N. 740

*Ordinanza emessa il 25 giugno 2001 dal tribunale di Padova
nel procedimento civile vertente tra Lanaro Roberto e Castania Fabrizio*

Processo penale - Rapporti tra azione civile e azione penale - Possibilità di trasferimento nel processo penale dell'azione civile proposta davanti al giudice civile - Condizione dell'accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Codice di procedura penale, art. 75, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. n. 907/1999 RG Pret., osserva quanto segue.

L'attore, di professione maestro liutaio, premesso di aver prestato al convenuto il violino contrassegnato dal n. 01/1975, di sua proprietà, lo evocava in giudizio per sentirlo condannare alla restituzione, oppure, in subordine, al pagamento del suo valore, pari a L. 15.000.000; oltre, in ogni caso, al risarcimento del danno, in quanto nel comportamento del convenuto dovevano ravvisarsi gli estremi del reato di appropriazione indebita, per il quale egli aveva già proposto rituale querela.

Il convenuto contestava la fondatezza della domanda negando di aver ricevuto in prestito il predetto violino n. 01/1975, del quale egli non avrebbe avuto alcun bisogno, atteso che suo padre gli aveva regalato il violino contrassegnato dal n. 01/1976, fabbricato sempre dall'attore e a costui regolarmente pagato.

Espletati gli incombeni previsti dall'art. 183 c.p.c. con ordinanza del 9 marzo 2001 veniva respinta la nuova istanza di sospensione del giudizio proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e contestualmente rigettate le istanze istruttorie orali dedotte da entrambe le parti.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 maggio 2001, l'attore non compariva. Nella comparsa conclusionale depositata il 24 maggio 2001, egli esponeva peraltro di essersi tempestivamente costituito parte civile nel procedimento penale pendente contro il convenuto (nel frattempo rinviato a giudizio). Chiedeva pertanto che il procedimento civile fosse dichiarato estinto ai sensi dell'art. 75 c.p.p., senza alcuna liquidazione delle spese del giudizio, essendo essa di competenza del giudice penale.

Tutto ciò premesso, osserva il giudicante che l'art. 75 c.p.p. del 1988, nel disciplinare i rapporti tra azione civile e azione penale, al primo comma prevede che «L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito, anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile».

Come emerge dal tenore letterale della disposizione, il trasferimento dell'azione civile dal processo civile al processo penale costituisce un atto volontario unilaterale di natura potestativa, in ordine al quale il convenuto

non ha alcun potere di opporsi. La norma, infatti, ricollega il trasferimento dell'azione alla mera volontà dell'attore senza neppure prendere in considerazione il convenuto. La costituzione di parte civile prima che sia stata pronunciata la sentenza di merito in sede civile, è necessaria e sufficiente a determinare l'estinzione del processo civile.

Posto che nella fattispecie concreta la rilevanza del cit. art. 75 c.p.p. è pacifica (poiché alla stregua di tale norma il presente procedimento dovrebbe concludersi con la predetta declaratoria di improseguibilità), ritiene il giudicante che la norma confligga con gli artt. 3, 24 e 25 Cost.

Non è infatti chiaro per quale ragione l'ordinamento da un lato permetta all'attore di instaurare un giudizio civile al fine di esercitare un'azione risarcitoria derivante dalla commissione di un fatto costituente reato; e dall'altro contemporaneamente gli consenta, *ad libitum*, di non far proseguire il giudizio civile da lui stesso instaurato e di ri-iniziarne un altro, identico, in sede penale.

Sembra intuitivo il vantaggio ingiusto attribuito in tal modo all'attore a totale discapito del convenuto.

Il primo inizialmente costringe il secondo a difendersi nel procedimento civile; ma successivamente, dopo aver magari ritenuto svantaggioso l'esito della fase istruttoria, appena prima della pronuncia della sentenza di merito provvede a trasferire l'azione civile nel processo penale, ponendo inesorabilmente termine al processo civile e confidando nella nuova attività istruttoria che verrà presumibilmente svolta *ex novo* nel processo penale. Quest'ultimo giudizio — va evidenziato — avrà ad oggetto non solo la responsabilità penale dell'imputato, ma anche la stessa identica azione civile risarcitoria inizialmente proposta nel processo civile.

Tutto questo accade senza che il convenuto abbia la benché minima possibilità di interloquire.

Egli è infatti costretto a subire passivamente l'iniziativa attorea (che, si osservi, può avvenire fino alla pronuncia della sentenza di merito, come è accaduto nella fattispecie concreta) e a difendersi nuovamente in sede penale dalla stessa azione civile contro di lui già proposta in sede civile.

L'attore è quindi libero di instaurare un giudizio civile, di farlo istruire, di abbandonarlo a sua discrezione prima della pronuncia della sentenza, e di riproporre quindi la stessa domanda civile nel processo penale ricominciando da zero, senza che il convenuto possa dire nulla.

Non si può certo dire che in un processo civile del genere attore e convenuto godano degli stessi diritti.

Il principio costituzionale della cosiddetta parità delle armi sembra vulnerato.

L'art. 75, primo comma, c.p.p. appare dunque in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché irragionevolmente consente all'attore di sottrarsi *ad libitum* all'esito del giudizio civile da lui stesso instaurato e irragionevolmente costringe il convenuto a difendersi due volte dalla stessa azione civile, prima in sede civile, poi in sede penale.

Nè tale irragionevolezza può ritenersi esclusa dal potere attribuito al giudice penale di provvedere sulle spese del procedimento civile.

La questione non riguarda infatti le spese, ma — ben più pregnantemente — il diritto del convenuto di ottenere dal giudice civile una pronuncia di merito sulla domanda proposta dall'attore. Nel processo civile il convenuto non è una parte senza diritti. Il suo diritto di ottenere giustizia è perfettamente uguale a quello dell'attore, anche se quest'ultimo deduce in giudizio un fatto che può costituire reato ed anche se il pubblico ministero ritiene di esercitare l'azione penale. Il mero fatto dell'esercizio dell'azione penale non può sopprimere il diritto di difesa del convenuto. Il diritto di quest'ultimo ad una pronuncia di merito del giudice civile, null'altro è che uno degli aspetti del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost..

Non va poi dimenticato che attribuendo all'attore il diritto potestativo di sottrarsi all'esito del giudizio civile da lui stesso instaurato, gli si consente anche di scegliersi il giudice — civile o penale — che più gli aggrada, in violazione dell'art. 25 Cost., primo comma, che sancisce il principio del giudice naturale precostituito.

Né appare invocabile l'esigenza di coordinamento tra l'esito dell'azione civile e quello dell'azione penale. È infatti noto che il cosiddetto principio della pregiudizialità penale, previsto dagli artt. 3, comma secondo, e 24, capoverso, del c.p.p. abrog., non vige più nell'ordinamento attuale (per tutte, v. Cass. 14 settembre 2000, n. 12141).

L'attore è indubbiamente libero di instaurare un procedimento civile per ottenere le pronunzie restitutorie — risarcitorie derivanti da un fatto costituente reato; ma se egli ritiene di adire tale via (*electa una via*), non sembra giusto consentirgli di abbandonarla poi — a sua discrezione — senza il consenso del convenuto, ledendo il diritto di quest'ultimo di ottenere una pronuncia giudiziale di merito e costringendolo a difendersi nuovamente dalla stessa azione (civile) riproposta poi in sede penale.

Un irrinunciabile principio di auto-responsabilità sembra esigere che l'attore, salvo che il convenuto vi consenta, non possa sottrarsi, ma debba invece sottostare all'esito del giudizio civile da lui stesso volontariamente

instaurato. Non va infatti trascurato che nessuna norma sembra imporre a colui che si ritiene danneggiato da un reato l'obbligo od anche solo l'onere di istaurare il giudizio civile. Si tratta di una scelta del tutto volontaria. Ed allora, rimettere l'estinzione del giudizio civile al mero arbitrio del soggetto che ha ritenuto di instaurarlo, lede irreparabilmente il diritto del convenuto ad ottenere una pronuncia giudiziale di merito sull'azione proposta nei suoi confronti.

Già nel 1923, riferendosi alla rinuncia agli atti del giudizio disciplinata dagli artt. 343 e ss. c.p.c. abr., uno studioso, dopo aver evidenziato che l'attore poteva rinunciare agli atti del giudizio in qualunque stato e grado della causa, si affrettava subito a precisare: «Ma non deve dipendere dalla volontà unilaterale dell'attore la cessazione del rapporto processuale in cui, come sappiamo, il convenuto ha diritti uguali all'attore, in particolare il diritto di chiedere una sentenza di merito».

È passato molto tempo da allora, ma la regola non può che essere ancora la stessa.

L'art. 75, primo comma, c.p.p. sembra quindi incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 25 Cost. nella parte in cui non prevede, analogamente all'art. 306, primo comma, c.p.c., che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale avvenga solo se vi è l'accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 Cost. e gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 75, primo comma, del codice di procedura penale del 1988 per violazione degli artt. 3, 24 e 25 Cost., nella parte in cui la norma non prevede che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale avvenga solo se vi è l'accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti e al presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Padova, addì 25 giugno 2001

Il giudice: BEGHINI

01C0965

N. 741

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Valletta Giancarlo ed altri contro Azienda universitaria policlinico - II Università di Napoli ed altri.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3854/2000 proposto da Valletta Giancarlo, Francesco Salvatore, Raffaele Jovino, Rosalba Tufano, Eduardo Bucci, Enrico De Divitiis, Adriano Magli, Sergio Matarasso, Antonio Loffredo, Gabriele Tedeschi, Francesco di Lauro, Giovanni Maria Greco, Massimino D'Armiento, Giovanni Persico, Bruno Trimarco, Massimo Chiariello, Carmine Nappi, Salvatore Auricchio, Marco Salvatore, Marcello Piazza, Francesco Bariffi, Giuseppe De Placido, Domenico Bonaduce, Gianfranco Fenzi, Guido Molea, Claudio Buccelli, Lucio Zarrilli, Pietro Santoianni, Luisa Perrone, Fabio Ayala, Mario Mancini, Guido Mosella, Vincenzo Mirone, Franco Contaldo, Bruno Giuliani, Franco Rengo, Pasquale Oriente, Lucio Palombini, Gaetano De Rosa, Pasquale Martinelli, Alfredo Paladini, Giovanni Muscettola, Giancarlo Bracale, Giuseppe Monfrecola, Achille Tolino, Giovanni Lupoli, Sandro Rengo, Giovanni Lavorgna, Marina De Luca, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe ed Orazio Abbamonte ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Roma, via G. Porro n. 8;

Contro: Azienda universitaria policlinico - II Università di Napoli; Università degli studi di Napoli «Federico II»; Ministero della sanità, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni espresse, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato.

3. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccezione omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'Autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia ex art. 33 della Costituzione: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

4. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base della censurata opzione, e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost.

5. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero-professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero-professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (cfr. Corte cost. 16 maggio 1997 n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del decreto ministeriale 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i

servizi (in tal senso, *cf.*, anche, Cons. Stato, VI Sezione, ordinanza, 24 marzo 2000 n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero-professionale individuale ... nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lettera *a*, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex* art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8, dell'art. 5, d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex* art. 97 Cost.: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto i profili indicati.

6. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex* art. 33 Cost. dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cf.*, in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, infra o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex* art. 33 Cost.

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'Azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; *cf.*, in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2, dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario

(comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenziale la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art.* 3, comma 4, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6, lettera *b*), della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 7), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

7. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lettere *b*, *c*, della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 6 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale *ex art. 6, lettera a)*, della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6, lettera c)*, cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte cost. n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lettera *c)*, si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università»; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2, lettera *q)*, della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*

8. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; nonché dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 cit., *in parte qua*, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2000.

Il Presidente: COSSU

Il consigliere estensore: MOLLI CA

N. 742

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Marinello Enrico ed altro contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3068/2000 proposto da Enrico Marinello e Carlo Setacci, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b;

Contro: Ministero della sanità; M.U.R.S.T.: Università degli studi di Siena; Azienda ospedaliera Senese;

Per l'annullamento del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato.

3. — Sempre in punto di rilevanza — e prescindendo, ovviamente, dall'esame di quelle eccezioni preliminari che non appaiono intese a paralizzare il giudizio sul merito dell'impugnativa o che mirano a precludere esclusivamente l'accoglimento della domanda cautelare — il collegio osserva che la circostanza che nella specie sia rinvenibile un abbozzo di individuazione delle strutture non viene ad incidere sul giudizio di rilevanza: la manifestazione di volontà (in uno con i primi adempimenti di regolamentazione) dell'amministrazione, di agire nel senso della (comunque) futura realizzazione delle strutture medesime resta sul piano dei meri intenti operativi, mentre è la prescrizione normativa in questa sede contestata che, per essere conforme — ad avviso di questo giudice — ai canoni costituzionali (secondo le considerazioni di cui infra), avrebbe necessariamente richiesto l'introduzione della previsione di concreta disponibilità delle strutture medesime quale condizione per l'esercizio dell'opzione per cui è causa.

Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'Autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art. 33 Cost.*: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/2001).

N. 743

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Cordiano Claudio ed altro contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8658/2000 proposto da Cordiano Claudio, Bartolozzi Pietro e Cavalleri Giacomo, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b;

Contro: Ministero della sanità; M.U.R.S.T.; Università degli studi di Verona, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'accertamento:

del diritto dei ricorrenti, in quanto professori universitari, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in tema di esercizio della attività libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o definito in relazione al d.lgs. n. 229/1999 e al d.lgs. n. 517/1999;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

3. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, anche per quanto oggetto di convenzione università-regione, e all'azienda ospedaliera di riferimento, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art. 33 Cost.*: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione e l'azienda ospedaliera restano in definitiva estranee.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/2001).

01C0968

N. 744

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regioante del Lazio sul ricorso proposto da Mattioli Francesco Paolo contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8982/2000 proposto da Francesco Paolo Mattioli, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, Viale Mazzini n. 114/b;

Contro: Ministero della sanità; M.U.R.S.T.: Università degli studi di Genova, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'accertamento:

del diritto del ricorrente, in quanto professore universitario, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in tema di esercizio della attività libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o definito in relazione al d.lgs. n. 229/1999 e al d.lgs. n. 517/1999

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale

intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») e per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

3. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, anche per quanto oggetto di convenzione università-regione, e all'azienda ospedaliera di riferimento, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art. 33 Cost.*: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione e l'azienda ospedaliera restano in definitiva estranee.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/2001).

01C0969

N. 745

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Vetrani Antonio ed altri contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.

-- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4916/2000 proposto da Antonio Vetrani, Vincenzo Altieri, Angelo Raffaele Bianco, Antonio Fimmanò, Osvaldo Iannelli, Tullio Lotti, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe ed Orazio Abbamonte ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Roma, via G. Porro n. 8;

Contro: Ministero della sanità; Azienda universitaria policlinico - II Università di Napoli; Università degli studi di Napoli «Federico II», rappresentati e difesi come in atti;

Per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni espresse, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato.

3. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccezione omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'Autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art.* 33 della Costituzione: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/2001).

01C0970

N. 746

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Panettiere Pietro contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7792/2000 proposto da Panettiere Pietro, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Teresa Barbantini e Carla Rossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Roma, piazza di Trevi n. 86;

Contro: Ministero della sanità; M.U.R.S.T.; Università degli studi di Bologna; Azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente *in toto* favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3 — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, anche in relazione a quanto oggetto di convenzione università-regione e all'azienda ospedaliera di riferimento, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art. 33 Cost.*: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione e l'azienda ospedaliera restano in definitiva estranee.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi.

N. 747

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Smeraldi Enrico ed altra contro Università degli studi di Milano ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.

- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.

- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.

- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.

- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4051/2000 proposto da Smeraldi Enrico e Bellodi Laura Mariarosa, rappresentati e difesi dagli avv. Buscemi Gaetano, Polizzi Paoloalberto e Bigoni Alessandro ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via A. Serpieri n. 8;

Contro Università degli studi di Milano; Ministero della sanità; Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni espresse, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente *in toto* favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art.* 33 Cost.: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi.

N. 748

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bagni Carlo Maria ed altro contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8984/2000 proposto da Bagni Carlo Maria, Rampoldi Vincenzo, rappresentati e difesi dagli avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b;

Contro: Ministero della sanità; M.U.R.S.T. Università degli studi di Milano, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'accertamento:

del diritto dei ricorrenti, in quanto professori universitari, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in tema di esercizio della attività libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o definito in relazione al d.lgs. n. 229/1999 e al d.lgs. n. 517/1999;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni espresse, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

3. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, anche per quanto oggetto di convenzione università-regione, e all'azienda ospedaliera di riferimento, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art. 33 Cost.*: profili, questi, alla cui normazione -- ed al relativo giudizio di costituzionalità -- la regione e l'azienda ospedaliera restano in definitiva estranee.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/2001).

01C0973

N. 749

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rossi Marco ed altro contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6759/2000 proposto da Marco Rossi e Pierluigi Ghilardi, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Merusi e Piero D'Amelio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo di Roma, via della Vite n. 7;

Contro: Ministero della sanità; M.U.R.S.T., Azienda ospedaliera Pisana; Università degli studi di Pisa, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni espresse, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente *in toto* favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/2001).

01C0974

N. 750

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Robiony Massimo ed altro contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adequata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7021/2000 proposto da Robiony Massimo e Sorretnino Dario Rosario, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b;

Contro: Ministero della sanità; MURST; Università degli studi di Udine; Policlinico universitario a gestione diretta dell'Università degli studi di Udine, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni espresse, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente *in toto* favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccezione omessa notificata del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia ex art. 33 Cost.: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi.

01C0975

N. 751

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Castrogiovanni Paolo ed altri contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di competenza tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adequata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3339/2000 proposto da Paolo Castrogiovanni, Mario Montagnani, Edoardo Motolese, Aldo Caporossi, Noè Battistini, Walter Gioffré, Carlo D'Aniello, Antonio Federico, Ranuccio Nuti, Fausto Lorè, Umberto Maffei, Stefano Gonnelli, Vincenzo Mittica, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Merusi, Giuseppe Toscano e Piero d'Amelio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultimo in Roma, via della Vite n. 7;

Contro: Ministero della sanità; Università degli studi di Siena; Azienda ospedaliera Senese, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario; va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente *in toto* favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Sempre in punto di rilevanza — e prescindendo, ovviamente, dall'esame di quelle eccezioni preliminari che non appaiono intese a paralizzare il giudizio sul merito dell'impugnativa o che mirano a precludere esclusivamente l'accoglimento della domanda cautelare -- il collegio osserva che la circostanza che nella specie sia rinvenibile un abbozzo di individuazione delle strutture non viene ad incidere sul giudizio di rilevanza: la manifestazione di volontà (in uno con i primi adempimenti di regolamentazione) dell'amministrazione, di agire nel senso della (comunque) futura realizzazione delle strutture medesime resta sul piano dei meri intenti operativi, mentre è la prescrizione normativa in questa sede contestata che, per essere conforme — ad avviso di questo giudice — ai canoni costituzionali (secondo le considerazioni di cui infra), avrebbe necessariamente richiesto l'introduzione della previsione di concreta disponibilità delle strutture medesime quale condizione per l'esercizio dell'opzione per cui è causa.

Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia ex art. 33 della Costituzione: profili, questi, alla cui normazione -- ed al relativo giudizio di costituzionalità — la Regione resta in definitiva estranea.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi.

01C0976

N. 752

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Ferrari Francesco ed altro contro Università degli studi di Siena ed altra

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6762/2000 proposto da Ferrari Francesco e Galeazzi Mauro, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Merusi e Piero D'Amelio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via della Vite n. 7;

Contro: Università degli studi di Siena; Azienda ospedaliera Senese, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni espresse, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili acces-

sori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente *in toto* favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Sempre in punto di rilevanza — e prescindendo, ovviamente, dall'esame di quelle eccezioni preliminari che non appaiono intese a paralizzare il giudizio sul merito dell'impugnativa o che mirano a precludere esclusivamente l'accoglimento della domanda cautelare — il collegio osserva che la circostanza che nella specie sia rinvenibile un abbozzo di individuazione delle strutture non viene ad incidere sul giudizio di rilevanza: la manifestazione di volontà (in uno con i primi adempimenti di regolamentazione) dell'amministrazione, di agire nel senso della (comunque) futura realizzazione delle strutture medesime resta sul piano dei meri intenti operativi, mentre è la prescrizione normativa in questa sede contestata che, per essere conforme — ad avviso di questo giudice — ai canoni costituzionali (secondo le considerazioni di cui *infra*), avrebbe necessariamente richiesto l'introduzione della previsione di concreta disponibilità delle strutture medesime quale condizione per l'esercizio dell'opzione per cui è causa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi.

01C0977

N. 753

Ordinanza emessa il 20 dicembre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 2001) dal t.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da Favia Gianfranco ed altra contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adequata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 20730/2000 proposto da Favia Gianfranco e Lacaita Maria Grazia, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini n. 114/b;

Contro Ministero della sanità e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi ministri *pro tempore* e Azienda ospedaliera policlinico universitario di Bari;

Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, in quanto professori universitari della facoltà di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attività istituzionale di didattica e ricerca e direzione delle strutture assistenziali e delle relative funzioni dirigenziali. Ciò in relazione alle intervenute disposizioni del d.lgs. n. 229/1999 e del d.lgs. n. 517/1999;

Nonché per l'annullamento della nota del rettore dell'Università di Bari del 3 marzo 2000, protocollo n. 2155, indirizzata al personale medico universitario o assimilato alla dirigenza sanitaria non medico conferito in convenzione col Servizio sanitario nazionale ed altri, avente ad oggetto: «Opzione per l'attività *intramoenia* o *extramoenia* - applicazione d.lgs. n. 517»;

Previa:

devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 517/1999 come esposto in ricorso;

sospensione, *medio tempore*, dell'efficacia della citata comunicazione del 3 marzo 2000 protocollo n. 2155 e di ogni ulteriore provvedimento, emanato e/o emanando dall'ateneo di riferimento, ancorché al momento non cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati decreti legislativi n. 517/1999 e n. 229/1999, ove adottato nei termini preventivamente censurati nel presente ricorso in quanto ritenuto viziato da illegittimità costituzionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 20 dicembre 2000, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori come da verbale;

Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 11033 del 20 dicembre 2000;

Ritenuto e considerato in:

FATTO E DIRITTO

1. — I ricorrenti, docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso l'Azienda policlinico universitario di Bari, impugnano con ricorso rubricato al n. 16014/2000, il provvedimento specificato in epigrafe, con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o dell'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

2. — Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte dalla difesa degli istanti, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto ed immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio della detta opzione da parte dei sanitari universitari e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

3. — In sede di delibazione dell'istanza cautelare proposta dai ricorrenti, la sezione ha meditatamente ritenuto di accordare, sia pure interinalmente, il chiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la proposizione della questione di costituzionalità del relativo sistema normativo per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., avuto altresì riguardo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 254/2000.

In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (*cf.* sentt. nn. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e ciò anche per il caso che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo*, essendo comunque individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale, sul quale questo giudice è chiamato a pronunciarsi (*cf.* sentt. nn. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000 cit.).

4. — Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale dei ricorrenti.

5. — L'entrata in vigore del d.lgs. 28 luglio 2000 n. 254 — che reca disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. n. 229/1999 — impone al collegio di soffermarsi sulla normativa introdotta dall'art. 3 (che sostituisce il comma 10 all'art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall'art. 13, d.lgs. n. 229/1999) ai fini della verifica della rilevanza o meno di tale disposizione sulla controversia all'esame della sezione.

L'art. 3 cit. consente, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003; l'utilizzo del «proprio studio professionale» da parte dei sanitari universitari optanti per l'attività intramuraria.

Tale norma non rileva, peraltro, allo stato, nel giudizio che ne occupa.

Ed invero, la questione di costituzionalità del sistema normativo posto a base dell'impugnata opzione viene sollevata dal collegio sotto tre distinti profili (di cui, *infra*): per contrasto con l'art. 33 Cost. in relazione al principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici; per contrasto con l'art. 76 Cost. per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., specificatamente, della norma dell'art. 5, comma 8, d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture.

Appare di tutta evidenza che i primi due aspetti (contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.) non sono minimamente scalfiti dalla portata del detto art. 3, in quanto la rilevata questione di costituzionalità viene sollevata, giusta la prospettazione che segue, indipendentemente dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture.

Un approfondimento meriterebbe il punto relativo al contrasto dell'art. 5, comma 8, cit. con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto riferito alla concreta disponibilità delle strutture.

Ma, in questa sede, non sembra possa ritualmente porsi tale questione.

Ed invero, la «novità» introdotta dal legislatore delegato attiene esclusivamente alle attività professionali «in regime ambulatoriale» e quindi investe solo la posizione dei sanitari universitari che espletano la propria attività in tale regime.

Orbene, se è vero che i ricorrenti non si qualificano espressamente sotto tale profilo, è pur vero che la resistente amministrazione — che pur chiede una verifica di rilevanza alla stregua della norma sopravvenuta — non

eccepisce alcunché sul punto dell'attività specificatamente espletata dai ricorrenti: deve allo stato degli atti ragionevolmente ritenersi, pertanto, che la norma dell'art. 3 per nulla incida sulla posizione degli odierni ricorrenti in riferimento all'attività di pertinenza.

Né può orientare diversamente il richiamo, ad opera del precitato art. 3, alle previsioni dell'art. 72, legge 23 dicembre 1998, n. 448, per quanto espressamente concerne l'attività libero-professionale «in regime di ricovero».

Tale disposizione, che demanda al direttore generale dell'azienda sanitaria l'assunzione di «iniziative» per il reperimento di spazi sostitutivi al di fuori dell'azienda stessa, si muove sul piano dei meri intenti operativi, mentre è la prescrizione normativa in questa sede contestata che, per essere conforme — ad avviso di questo giudice — ai canoni costituzionali (secondo le considerazioni di cui infra), avrebbe necessariamente richiesto l'introduzione della previsione di concreta disponibilità delle strutture medesime quale condizione per l'esercizio dell'opzione per cui è causa.

6. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, come già esposto e ritenuto nella precitata ordinanza cautelare, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base dei detti provvedimenti e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con i già ricordati artt. 3, 97, 33 e 76 Cost.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi e della data in calce all'ordinanza «20 dicembre 2000» anziché «5 luglio 2000».

01C0978

N. 754

Ordinanza emessa l'11 marzo 2001 dal tribunale di Palmi

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra comunità montana versante tirrenico meridionale e Pellegrino Paolo ed altra

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree fabbricabili - Valore dichiarato dall'espropriato ai fini dell'imposta (I.C.I.) che risulti inferiore all'indennità di espropriazione - Riduzione dell'indennità ad un importo pari a tale valore - Disparità di trattamento dei proprietari di immobili in base alla presentazione o meno della denuncia ai fini dell'I.C.I., alla fedeltà della dichiarazione e alla edificabilità del terreno - Incidenza sul principio del giusto indennizzo in caso di espropriazione - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 333/1999.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 42.

IL TRIBUNALE

Pronunciando nel procedimento n. 1641/1995, al quale è stato riunito il procedimento n. 1295/1996, promosso dalla Comunità montana versante tirrenico meridionale nei confronti di Pellegrino Paolo e Violante Rosa; Scigliendo la riserva assunta all'udienza del 2 marzo 2001;

Rilevato sul processo che con atto di citazione notificato il 25 gennaio 1996 ed il 29 luglio 1998, la Comunità montana versante tirrenico meridionale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su istanza dei coniugi Pellegrino Paolo e Violante Rosa, è stato ingiunto di pagare ai ricorrenti la somma di L. 71.797.000, oltre le spese e competenze della procedura, liquidate in L. 1.377.600 quale indennizzo dovuto in relazione alla cessione volontaria stipulata tra le parti il 27 febbraio 1995;

che l'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione il difetto di liquidità del credito il cui pagamento era subordinato all'esecutività della delibera di approvazione della cessione e all'accreditamento dell'importo necessario da parte della Regione Calabria;

che con distinto atto di citazione, la Comunità montana versante tirrenico meridionale ha convenuto in giudizio i coniugi Pellegrino e Violante al fine di sentir dichiarare la nullità parziale dell'atto di cessione volontaria

stipulato il 27 febbraio 1995 per violazione dell'art. 12, legge n. 865/1971 in relazione all'art. 16 del decreto legislativo n. 504/1992, e che la cessione doveva ritenersi eseguita per l'importo di L. 7.507.500, quale somma risultante dall'applicazione della normativa vigente;

che i coniugi Pellegrino e Violante si sono costituiti in entrambe i procedimenti contestando la fondatezza dell'opposizione, eccedendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo n. 504/1992 per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione, e deducendo che: la Comunità montana versante tirrenico meridionale non aveva mai chiesto la produzione delle dichiarazioni I.C.I.; l'invalidità non poteva riguardare la superficie avente destinazione agricola; l'intero contratto doveva considerarsi nullo per mancanza di un presupposto essenziale del consenso.

Ritenuto quanto alla rilevanza della questione che questo giudice è competente a deliberarne la fondatezza, avuto riguardo all'assenza di ipotesi di riserva di collegialità;

che l'applicabilità dell'art. 16 del decreto legislativo n. 504/1992 alla fattispecie in esame non può essere esclusa in quanto la domanda concernente la dichiarazione della nullità parziale della cessione volontaria si fonda sulla mancata applicazione del correttivo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 504/1992 a causa della mancata presentazione da parte dei convenuti della copia della denuncia ai fini dell'I.C.I. e sul fatto che da tale denuncia, risulta che l'importo dichiarato, è di gran lunga inferiore all'indennità di esproprio. Ed invero, il primo comma, dell'art. 16 del decreto legislativo n. 504/1992 prevede che «in caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti»;

che la questione appare decisiva proprio con riguardo all'idoneità della norma sospettata di incostituzionalità a determinare la necessità di provvedere all'istruzione della domanda concernente la sostituzione dell'indennizzo previsto nella cessione con un importo conforme alla normativa vigente e, di contro, alla efficacia di una sua rimozione ad imporre una decisione allo stato degli atti.

Considerato quanto al *fumus* di fondatezza della questione che i convenuti hanno dedotto un contrasto tra l'art. 16 del decreto legislativo n. 504/1992 e gli artt. 3 e 42 della Costituzione in quanto: a) la norma in esame incide, con funzione sanzionatoria, sulle utilità della proprietà privata nel momento in cui si procede alla espropriazione; b) la p.a. ha altri strumenti a disposizione per correggere l'evasione fiscale; c) è contrastante con i richiamati principi costituzionali corrispondere differenti indennità in ragione del diverso comportamento del soggetto espropriato rispetto al dovere di correttezza contributiva; d) l'art. 16 non prevede lo stesso correttivo anche per le aree non fabbricabili o per il caso di omessa presentazione della denuncia di valore ai fini dell'I.C.I.;

che non sussistono precedenti in termini o su fattispecie analoga resi dalla Corte costituzionale fatta eccezione per l'ordinanza del 20 luglio 1999, n. 333 con la quale è stata dichiarata manifestamente inammissibile, per carenza del presupposto della deliberazione della rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a) legge 23 ottobre 1992 n. 421, c dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sollevata con riferimento agli artt. 3, 42 e 113 della Costituzione;

che la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, sancisce una deroga alla disciplina dell'indennità di esproprio in favore dell'espropriante e risponde al fine di introdurre un elemento dissuasivo dell'elusione;

che, a criterio di questo giudice, non può escludersi che la norma in esame, per la quale non esiste altra possibilità di diversa interpretazione, confligga gravemente con gli artt. 3 e 42 della Costituzione;

che, quanto al primo parametro, deve rilevarsi che tale norma introduce una discriminazione tra i soggetti proprietari di immobili oggetto di una procedura espropriativa differenziando l'ammontare dell'indennità da corrispondere in base alla loro correttezza nell'adempiere al dovere di contribuzione (dovendosi ritenere in base al chiaro dettato normativo che lo stesso non trovi applicazione nel caso in cui il proprietario abbia omesso di presentare la denuncia ai fini dell'I.C.I.) ovvero, alla fedeltà della dichiarazione (dal momento che la norma prevede una riduzione dell'indennità ad un importo pari al valore dichiarato dal contribuente) ovvero, infine, alla natura del suolo espropriato (e ciò in quanto il correttivo introdotto, dalla norma in esame concerne solo le aree fabbricabili e non anche i suoli agricoli);

che, quanto al secondo parametro, non è coerente con il principio della necessaria congruità dell'indennizzo espropriativo la previsione, per la quantificazione di tale indennità, di un criterio avulso dalle caratteristiche essenziali del bene e privo di alcun riferimento all'effettivo valore venale del bene espropriato;

che, pertanto, non può escludersi la fondatezza del dubbio di costituzionalità come sopra esposto;

che le superiori argomentazioni hanno valore pregiudiziale rispetto all'esame delle istanze istruttorie formulate dalle parti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Sospende il procedimento n. 1641/1995;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti;

Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Palmi, addì 11 marzo 2001

Il giudice: TRIPICCIONE

01C0979

N. 755

*Ordinanza emessa il 27 giugno 2001 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
sul ricorso proposto da Fasana Bruna contro Ministero della pubblica istruzione*

Istruzione pubblica - Concorsi riservati, per esami, per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare - Accesso limitato ai docenti che abbiano prestato almeno 360 giorni di insegnamento presso scuole statali e scuole non statali parificate - Conseguente esclusione dei docenti che abbiano prestato servizio presso le scuole sussidiate - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di libertà scolastica, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 2, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 33 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso R.G.R. n. 963/01 proposto da Fasana Bruna, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Carapelle, domiciliatario in Torino, via Berthollet, 43, come da mandato a margine del ricorso;

Contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del decreto del Provveditore agli studi di Torino in data 19 marzo 2001, n. 4640, di non ammissione della ricorrente al corso ed alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare per aver prestato servizio, nel periodo di riferimento, presso una scuola elementare sussidiata, anziché in una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, ovvero in un'istituzione scolastica educativa, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il primo referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre all'udienza camerale del 27 giugno 2001 l'avv. Roberto Carapelle per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Guido Carotenuto per il Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 26, u.c. legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall'art. 9, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

Ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo, l'adozione del provvedimento impugnato, conseguendo ad un'istanza di parte (la domanda di ammissione al corso ed alla sessione riservata di esami), non richiedeva la previa comunicazione di avvio del relativo procedimento (Cons. St., VI, 15 maggio 2000, n. 2274);

Considerato che l'art. 2, comma 4, legge 3 maggio 1999, n. 124, testualmente ammette ai corsi ed agli esami in argomento i docenti «che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990, e la data di entrata in vigore della (...) legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995»;

Considerato che la ricorrente deduce di aver prestato servizio, nel periodo di riferimento, presso una scuola elementare sussidiata e che, con il primo motivo, deduce che la stessa sarebbe da ritenersi in tutto e per tutto assimilabile alla scuola pubblica statale;

Ritenuto per contro che la non equiparazione delle scuole sussidiate a quelle statali — ai fini che qui interessano — è disposta direttamente dal citato art. 2, comma 4, legge 3 maggio 1999, n. 124: norma che, stante il suo univoco tenore letterale, non è suscettibile di diversa interpretazione;

Ritenuto peraltro che la sollevata questione di costituzionalità del citato art. 2, comma 4, legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui dispone la mancata equiparazione fra il personale delle scuole elementari sussidiate da un lato e quello delle scuole statali dall'altro, appare rilevante e non manifestamente infondata, in quanto le differenze fra le scuole sussidiate e quelle statali attengono alla modalità di svolgimento degli esami ed alla validità legale del titolo di studio conseguito alla fine del corso (v. art. 348 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e artt. 224, ss. r.d. 26 aprile 1928, n. 1297), a prescindere dalle modalità di esercizio della funzione docente, che è la medesima per ogni tipo di scuola considerata;

Ritenuto, al riguardo, che, per quanto la legge non preveda espressamente l'obbligo delle scuole sussidiate di uniformarsi ai programmi delle scuole statali (previsto invece espressamente per le scuole elementari parificate e autorizzate: *cfr.* art. 14, legge 5 giugno 1990, n. 148 e art. 350 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, cit.) la rilevanza di detti programmi è assicurata dal fatto che gli alunni sono soggetti a specifici esami dinanzi ad una commissione presieduta dal direttore didattico del circolo in cui si trova la scuola medesima (art. 228 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297), nonché dal fatto che detta scuola resta comunque soggetta alla vigilanza del Provveditore agli studi e delle altre autorità scolastiche statali (art. 236 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, cit.);

Ritenuto inoltre che l'art. 2, legge 3 maggio 1999, n. 124, discrimina gli insegnanti delle scuole elementari private sussidiate non solo rispetto a quelli delle scuole statali, ma anche rispetto a coloro che hanno insegnato nelle scuole materne autorizzate: infatti detto articolo, mentre ammette al concorso per insegnante elementare questi ultimi (insegnanti di scuole materne private autorizzate), esclude implicitamente gli insegnanti delle scuole elementari sussidiate, con conseguente illogica esclusione di quella categoria che ha già fatto diretta esperienza di insegnamento nel tipo di scuola cui attengono i posti messi a concorso:

Ritenuto conclusivamente che ad avviso del Collegio vi è motivo di dubitare della legittimità del citato art. 2, legge 3 maggio 1999, n. 124, in relazione al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in relazione al principio di logicità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., ed in relazione al principio della libertà scolastica di cui all'art. 33 Cost.;

Ritenuto conclusivamente che, stanti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata, deve disporsi la sospensione del giudizio e la contestuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, legge 3 maggio 1999, n. 124, in relazione agli artt. 3, 97 e 33 Cost., nella parte in cui non ammette al concorso per l'idoneità all'insegnamento ivi previsto i docenti che abbiano maturato il periodo di servizio utile, in tutto o in parte, presso scuola elementare sussidiata;

Sospende il giudizio;

Ordina alla segreteria della sezione di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti;

Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Torino il 27 giugno 2001

Il Presidente: GOMEZ DE AYALA

Primo referendario estensore: BAGLIETTO

01C0980

N. 756

Ordinanza emessa il 25 maggio 2001 dal g.u.p. del tribunale per i minorenni di Palermo
nel procedimento penale a carico di A. D.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Provvedimenti - Possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di emettere sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. - Necessità di previo consenso dell'imputato alla definizione del procedimento all'udienza preliminare - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni - Contrasto con le norme internazionali in materia - Lesione del principio di indipendenza del giudice.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 101.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Provvedimenti - Possibilità per il giudice di emettere sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, anche in mancanza di consenso dell'imputato, nel preminente interesse del minore - Mancata previsione - Contrasto con le norme di diritto internazionale in materia - Violazione del principio di indipendenza del giudice.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 10 e 101.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Provvedimenti - Contumacia o irreperibilità dell'imputato - Possibilità per il giudice di emettere sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto per l'impossibilità di natura oggettiva di acquisire il consenso - Mancata previsione - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, art. 111.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Considerato che il g.u.p. in sede, su richiesta di rinvio a giudizio del p.m., emetteva il decreto di fissazione dell'udienza preliminare nei confronti di A. D., per i reati di cui agli artt. 635 c.p., 594 c.p., 612 c.p., meglio specificati nella richiesta di rinvio a giudizio.

Rilevato che in data 26 maggio 2000 il p.m. in sede trasmetteva all'ufficio di questo giudice, per l'unione degli atti, il verbale di remissione di querela presentata da Sferlazza Sivana, parte offesa, in relazione al procedimento in esame.

Considerato che nell'udienza preliminare del 15 febbraio 2001, celebrata nella contumacia dell'imputato, si disponeva un rinvio per acquisire eventuale accettazione della remissione di querela dell'imputato.

Rilevato che all'odierna udienza, celebrata sempre nella contumacia dell'imputato, dopo avere preso visione del verbale di accettazione della remissione in querela dell'imputato, questo g.u.p. rilevava che, per l'assenza dell'imputato, non poteva essere acquisito il consenso del prevenuto alla definizione del procedimento previsto dall'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1988, come novellato dall'art. 22 della legge n. 63/2001.

Considerato, infatti, che la norma citata prevede che «nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del procedimento in quella fase, salvo che il consenso sia validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione pronuncia la sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 c.p.p. o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto».

Ritenuto che tale situazione precludeva a questo g.u.p. di emettere sentenza di proscioglimento *ex art. 425 c.p.p.* per estinzione del reato per remissione di querela, per mancanza del consenso dell'imputato contumace.

Considerato che, pertanto, appare rilevante e fondato sollevare questione di legittimità costituzionale del predetto art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1988, come novellato dall'art. 2, legge n. 63/2001, nella parte in cui prevede la necessità del consenso per la definizione del procedimento all'udienza preliminare con sentenza di proscioglimento, di perdono giudiziale ovvero di irrilevanza del fatto con riferimento agli artt. 3, 10, 101 e 111 della Costituzione.

Ritenuto, infatti, in primo luogo che con tale norma, in relazione all'art. 3 della Costituzione, appare violato il principio di uguaglianza, intesa come uguaglianza di trattamento in eguali condizioni soggettive ed oggettive, avuto riguardo alla illogica disparità di trattamento con gli imputati maggiorenni per i quali il g.u.p. presso il tribunale ordinario per identiche fattispecie ben può emettere, indubbiamente a favore dell'imputato, sentenza di proscioglimento senza necessità del consenso (come nel caso in esame in cui l'imputato contumace potrebbe essere prosciolto per estinzione del reato per remissione di querela).

Rilevato che, tale disparità di trattamento appare ancora più stridente laddove si consideri che il processo minorile è tutto proteso alla massima tutela dell'imputato minorenni ed alla rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale.

Considerato che, con l'applicazione della disciplina prevista *ex art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1998*, si dovrebbe, come nel caso in esame, necessariamente emettere il decreto che dispone il giudizio anche nei casi di solare evidenza di ipotesi di non luogo a procedere, esponendo il minore ad un inutile dibattimento, oltretutto, con notevole aggravio anche per l'intero sistema giuridico.

Ritenuto che tale ultima osservazione consente, ancora, di sottolineare l'incostituzionalità della norma in esame con riferimento all'art. 10 della Costituzione, che sancisce che l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Considerato che la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176/1991, prevede al primo comma che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche sia delle istituzioni private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere considerato preminente».

Ritenuto, infatti, che con tale disciplina è sempre demandata al giudice minorile la valutazione dell'interesse preminente del minore e che, senza dubbio, deve considerarsi interesse preminente di quest'ultimo di evitare la sottoposizione ad un inutile dibattimento con conseguente prolungamento di incertezza processuale, nel caso in cui le sue esigenze educative lo consigliano ovvero lo rendano opportuno.

Considerato, peraltro, a maggiore conferma di quanto fin qui osservato, che proprio nel preminente interesse del minore è previsto, *ex art. 27, d.P.R. n. 448/1988*, non abrogato dalla novella n. 63/2001, che il g.i.p. durante le indagini preliminari, su richiesta del p.m., può emettere sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto

quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore, senza che sia prescritta la necessità di acquisire il consenso alla definizione del procedimento in quella fase come, invece, nel corso dell'udienza preliminare.

Ritenuto, peraltro, che le esigenze difensive dell'imputato minore sono ugualmente garantite anche con riferimento alle sentenze di proscioglimento che presuppongono la sua responsabilità (perdono giudiziale e irrilevanza del fatto) dalla possibilità di proporre opposizione al tribunale per i minorenni con la conseguente celebrazione del dibattimento.

Rilevato, pertanto, la illegittimità dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1998, nella parte in cui non prevede che il g.u.p. possa sempre emettere sentenza di proscioglimento *ex art. 425 c.p.p.*, ovvero per concessione del perdono giudiziale, ovvero per irrilevanza del fatto nel preminente interesse del minore, anche in carenza del consenso dell'imputato alla definizione del procedimento all'udienza preliminare.

Considerato, ancora che la norma prevista dall'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1998, si pone in contrasto con l'art. 101 della Costituzione, perché l'impossibilità del giudice di esprimersi in relazione all'ipotesi di proscioglimento per mancanza del consenso dell'imputato viola il principio della soggezione del giudice di legge.

Rilevato in proposito che appare violato il principio di esclusività dell'esercizio della giurisdizione, con particolare riferimento al potere di autonomia nella decisione, perché esso viene sottoposto ad impropri condizionamenti dalla volontà dell'imputato, anche con la mera scelta processuale di rimanere contumace, ovvero, al limite, per la sola condizione di irreperibilità del prevenuto.

Considerato, infine, che si ravvisa un ulteriore profilo di incostituzionalità della norma in esame in relazione all'art. 111 della Costituzione, comma 4, atteso che non disciplina le ipotesi di «impossibilità di natura oggettiva», che rendono possibile la formazione della prova in assenza del contraddittorio, con riferimento all'imputato contumace o irreperibile per il quale risulta impossibile acquisire il consenso alla definizione del procedimento all'udienza preliminare.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23, legge n. 157/1953, 3 c.p.p.;

Dispone trasmettersi agli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1998:

in relazione agli artt. 3, 10, 101 Cost., nella parte in cui prevede che il giudice dell'udienza preliminare può emettere sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p. solo dopo avere acquisito il consenso dell'imputato alla definizione del procedimento dell'udienza preliminare;

in relazione agli artt. 10 e 101 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare può emettere sentenza di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto quando risulta preminente l'interesse del minore anche senza l'acquisizione del consenso dell'imputato alla definizione del procedimento all'udienza preliminare;

in relazione all'art. 111 Cost., nella parte in cui non prevede giudice possa emettere sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p., ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, nei confronti dell'imputato contumace, ovvero irreperibile per l'«impossibilità di natura oggettiva» ad acquisire il consenso alla definizione del procedimento all'udienza preliminare.

Dispone la sospensione del procedimento penale in corso.

Palermo, addì 25 maggio 2001.

Il giudice: GERBINO

NN. 757 a 762

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 21 aprile 2001 dal tribunale di Milano su atti relativi rispettivamente a: Gjka Altin (r.o. 757/2001), Negruta Zinovia (r.o. 758/2001), Bliu Luan (r.o. 759/2001), Dule Meksikana (r.o. 760/2001), Zalazar Gilardo (r.o. 761/2001), Fiqueroa Carlos (r.o. 762/2001).

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Applicazione della disciplina di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. - Inidoneità di tale procedura ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell'esplicazione delle difese - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio di inviolabilità della libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13 e 24.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Accertamento concreto da parte del giudice della sussistenza dell'impossibilità di attuare l'accompagnamento immediato - Esclusione - Incidenza sui poteri d'indagine del giudice.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Accertamento da parte del giudice sulle allegare ragioni idonee a configurare il divieto di espulsione e conseguentemente sulla mancanza del presupposto per il trattenimento - Incidenza sui poteri di indagine del giudice.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Obbligo di dare avviso al difensore d'ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al giudice dall'inizio del trattenimento - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 24.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione di limite massimo anche per il cumulo successivo di vari periodi di trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione - Conseguente impedimento per il giudice di accertare il superamento di tale limite - Lesione del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni identiche.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 13.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Obbligo di provvedere alla convalida con un unico contestuale atto - Conseguente sottrazione al giudice del potere di determinare il ragionevole termine massimo anche cumulado del trattenimento - Lesione del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni identiche - Lesione del principio di riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza in esito all'udienza del 21 aprile 2001, nel procedimento n. 848/2001 E;

F A T T O

Con decreto pronunciato ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998, il prefetto di Milano disponeva l'espulsione, con accompagnamento alla frontiera, nei confronti dello straniero Gika Altin (nato in Albania il giorno 30 dicembre 1981).

Tale decreto prefettizio veniva notificato alla persona interessata in data 19 aprile 2001.

Con decreto del questore di Milano, poi, veniva disposto il «trattenimento» di tale persona nel centro di via Corelli in Milano, poiché il questore aveva ritenuto sussistente il presupposto relativo alla mancanza di vettore, alla necessità di accertamenti ulteriori e di acquisire un documento per l'espatrio. Questo decreto veniva notificato in data 19 aprile 2001.

Gli atti relativi alla notifica dei sopra menzionati provvedimenti amministrativi venivano infine depositati presso la cancelleria del tribunale in data 20 aprile 2001 alle ore 13.

Questo giudice, a norme dell'art. 14 d.lgs. citato, è ora chiamato a convalidare il provvedimento di «trattenimento», in esito a un'udienza camerale, trattata secondo il rito disciplinato degli artt. 737 e ss. c.p.c. (espressamente richiamati dall'art. 13, d.lgs. n. 286/1998).

Il procedimento come attualmente disciplinato dalla legge suscita tuttavia gravi dubbi di legittimità costituzionale di questo giudizio di convalida, segnatamente rispetto ai poteri del giudice e delle garanzie della persona «trattenuta».

La legge in tema di immigrazione e di condizione delle persone straordinarie, per esempio dell'art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, sancisce solennemente che la persona straordinaria «comunque presente ... nel territorio dello Stato» (e quindi anche a chi vi soggiorni in modo non conforme alle leggi) gode di tutti i diritti fondamentali dell'essere umano, come espressamente stabilito anche dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998; «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti». Ciò è stato confermato anche dalla recente sentenza 8-16 giugno 2000, n. 198, di codesta onorevole Corte.

Muovendo della condizione giuridica dello straniero anche irregolarmente soggiornante nel territorio italiano, considerando la natura reale del «trattenimento», esaminando poi le norme costituzionali rilevanti in materia, si potranno forse meglio delineare i dubbi di legittimità costituzionale della normativa che dovrebbe essere oggi applicata dallo scrivente.

La giurisprudenza costituzionale, sin dalla sentenza n. 120 del 1967, ha affermato che «se è vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di uguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare (...) diritti fondamentali».

Anche altre recenti pronunce, pur dichiarando la non fondatezza dei dubbi prospettati in quanto alle lamentate lacune si sarebbe dovuto sopperire con una diversa interpretazione da parte dei giudici di merito, hanno riaffermato che anche in capo alla persona straniera comunque presente sul territorio italiano vanno riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana, e in particolare quello di difesa *ex art. 24* della Costituzione.

Infatti, la sentenza 8-22 giugno 2000, n. 227, ha affermato che la persona straniera ha sempre diritto a conoscere, nella sua lingua, i provvedimenti coercitivi o comunque pregiudizievoli adottati nei suoi confronti nella specie, il provvedimento prefettizio di espulsione), trattandosi fra l'altro di un diritto garantito, oltre che implicitamente dall'art. 24 della Costituzione, anche dall'art. 1, del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con la legge 9 aprile 1990, n. 98, dall'art. 13 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, fatto a New York il 19 dicembre 1966, ratificato con la legge 25 ottobre 1977 n. 881).

La sentenza 8-16 giugno 2000, n. 198, aveva precedentemente enunciato affermazioni analoghe, fornendo una interpretazione adeguatrice dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998, e rinnovando espressamente l'affermazione che «lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali quello di difesa, il cui esercizio effettivo implica che il destinatario di un provvedimento, variamente restrittivo della libertà di autodeterminazione, sia messo in grado di comprenderne il contenuto e il significato».

Così pure aveva stabilito codesta onorevole Corte con la sentenza 12-19 gennaio 1993, n. 10, respingendo l'eccezione già allora sollevata dall'avvocatura di Stato, secondo cui il rispetto del principio di uguaglianza non impone una assoluta identità di trattamento normativo per situazioni oggettivamente diversificate; in tale occasione la Corte aveva anche ricordato che «il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente

informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli dev'esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile», ricordando altresì il principio della effettiva partecipazione dell'imputato allo sviluppo della sequenza procedimentale come intrinsecamente connesso al diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, e sottolineando che tale principio va riferito a tutte le fasi del processo.

Pertanto, qualunque essere umano, e dunque anche ogni persona straniera, comunque presente nel territorio italiano, come ha espressamente proclamato codesta onorevole Corte, «gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana».

Trattandosi di misura notevolmente afflittiva, il cui contenuto è assolutamente comparabile alla custodia in carcere, appare evidente che anche al «trattenimento» presso i cosiddetti centri di prima accoglienza devono applicarsi le garanzie previste dai diritti fondamentali della persona umana.

Dunque, dovendosi riconoscere per gli argomenti innanzi svolti, che il principio di eguaglianza vale anche per tutti gli stranieri, è inevitabile individuare nel regime penalistico, per esempio dell'arresto, il *tertium comparationis* necessario ai fini del controllo di ragionevolezza e di uguaglianza, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Sorgono pertanto i seguenti dubbi di legittimità costituzionale.

L'art. 14, comma 4, t.u. n. 286/1998 dispone che il giudice debba osservare per la convalida la procedura di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.. Tale procedura si applica normalmente, e per la sua stessa natura, a oggetti sostanziali che non incidono su diritti e non incidono in posizione di contrasto, tanto che è destinata a concludersi con provvedimenti strutturalmente revocabili modificabili e quindi inidonei a passare in giudicato. Queste caratteristiche strutturali danno origine a procedimenti camerati semplificati rispetto ai quali risulta ragionevole la forte attenuazione delle garanzie del contraddittorio e delle prove così come l'impugnabilità attraverso semplice reclamo. Ebbene, in tale parte il menzionato art. 14, comma 4, pare essere in contrasto con gli artt. 3, 10, 13 e 24 della Costituzione, poiché deve dubitarsi che una simile procedura «leggera» possa consentire, in modo efficace e concreto, il riconoscimento della dignità della persona trattenuta (anche se straniera) e la esplicazione dei suoi diritti di piena difesa, diritti previsti anche dalla convenzione europea 4 novembre 1950 per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, oltre che dal protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con la legge 9 aprile 1990, n. 98) e dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, fatto a New York il 19 dicembre 1966, (ratificato con la legge 25 ottobre 1977 n. 881 e dunque oggetto di doverosa applicazione in forza dell'art. 10 della Costituzione. D'altro canto gli artt. 3 e 13 vengono in considerazione per il fatto che la Costituzione impone che la convalida (di atti restrittivi della libertà personale) da parte dell'autorità giudiziaria assuma ragionevoli forme procedimentali al fine di rendere effettiva l'inviolabilità della medesima libertà al di fuori dei tassativi casi di legge.

Lo stesso art. 14, comma 4 t.u. risulta inoltre in contrasto con gli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione (per ragioni analoghe a quelle già illustrate) nella parte in cui non consente al giudice procedente di svolgere autonomi e approfonditi accertamenti sulla concreta sussistenza delle ragioni che sole giustificano, a norma del medesimo art. 14 t.u., il «trattenimento». La assoluta genericità delle motivazioni addotte dal questore mediante la barratura di riquadri accanto a parafrasi dell'art. 14, comma 1 t.u., invero, esclude che il giudice possa seriamente valutare la fondatezza e la permanente sussistenza dell'impossibilità di accompagnamento immediato. Per esempio, mancando ogni elemento circa il vettore concretamente scelto, il giudice non potrà apprezzare se la discrezionalità amministrativa abbia avuto qualche ruolo nella durata della indisponibilità del vettore medesimo.

In proposito, mette conto sottolineare che, in tema di misure custodiali, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che esse devono ancorarsi a una rigorosa gamma di presupposti (gravi indizi di colpevolezza relativi a delitti puniti con pene superiori a precisi limiti edittali; solo allora possono aver rilievo le esigenze cautelari, comunque nei limiti dettati dai principi di proporzionalità e adeguatezza). Già con la sentenza n. 39/1970, per esempio, codesta Onorevole Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 220 Tulp, che prevedeva l'arresto in flagranza per reati puniti con la sola pena pecuniaria. Anche con la sentenza n. 1/1980 — pronunciata dunque in anni che poi si sarebbero detti di piombo —, si sono individuati limiti di contenuto per la legislazione in materia di coercizione personale, ed è legittima la sensazione che la Corte intendesse allora escludere la possibilità di dar corso alla privazione della libertà personale in ambiti diversi dal processo penale.

Nel caso del «trattenimento», per converso, la fattispecie di base (l'illecito amministrativo rappresentato dall'ingresso illegale in Italia) risulta sicuramente caratterizzata da un disvalore giuridico e sociale parecchio minore rispetto a quello dei delitti che consentono l'applicazione di misure coercitive. Risulta perciò difficile sussumere nel precetto costituzionale della ragionevolezza un istituto, come la detenzione amministrativa in esame, che non solo si fonda su presupposti di gravità espressamente valutata minore dal legislatore (si tratta, come detto, di un

mero illecito amministrativo) ma per giunta consente che tali presupposti siano unicamente enunciati in forma per lo più affatto generica nel decreto che dispone il «trattenimento» medesimo, senza possibilità di riscontro da parte del giudice.

Ancora, l'art. 14, comma 4 t.u. risulta inoltre in contrasto con l'art. 3 e con l'art. 111 della Costituzione nella parte in cui non consente al giudice procedente di svolgere autonomi accertamenti sulla concreta sussistenza di alleghe ragioni che legalmente (come per esempio nel caso di una donna in stato iniziale di gravidanza o nel caso di chi abbia richiesto la sanatoria), escludono sia pure temporaneamente l'espellibilità e dunque sarebbero tali da travolgere anche il «trattenimento» che su quel presupposto si fonda (poiché, disapplicato quel decreto prefettizio, anche il decreto questorile risulterebbe caducato).

L'art. 14, comma 3, del medesimo t.u., e del pari l'art. 20 del regolamento (d.P.R. n. 394/1999) omettono di imporre che il Questore (contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida) provveda anche a informare dell'avvenuto inizio del «trattenimento» (ossia dell'inizio della detenzione amministrativa) il difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero o quello di ufficio desumibile dagli elenchi apposti. Ciò pare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, poiché l'omissione del tempestivo avviso non consente alla parte afflitta dalla misura di approntare le opportune difese col suo patrono con adeguata ponderazione.

In proposito, non è inutile ricordare che all'iniziale mancata previsione di assistenza obbligatoria di difensore si è posto rimedio solo col d.P.R. n. 394 del novembre 1999, norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione. Tuttavia, l'art. 20 del regolamento dispone diversamente dall'art. 386, comma 2 c.p.p.) che solo lo straniero venga avvisato che nell'udienza di convalida sarà assistito da un difensore d'ufficio. Ma ciò significa che il difensore d'ufficio sarà designato solo successivamente, dal giudice, e avvisato più tardi dalla cancelleria, all'ultimo momento, come pure quello di fiducia. Appare allora evidente che il difensore non ha potuto colloquiare preventivamente con il suo assistito, né ha potuto predisporre un ricorso contro l'espulsione che, pur in presenza dei presupposti, avesse una qualche possibilità di accoglimento.

Il «trattenuto» vede perciò frustrata l'esperibilità dell'unico rimedio che abbia qualche chance di utilità, ossia appunto il ricorso contro l'espulsione. Grave risulta perciò la menomazione concreta del diritto di difesa sotto il profilo della effettività.

L'art. 14, comma 5, del medesimo t.u. omette di prevedere un termine massimo del «trattenimento» o detenzione amministrativa, in quanto esclude che il giudice possa accertare se la stessa persona trattenuta, in forza del medesimo decreto di espulsione, sia già stata «trattenuta» in precedenza per il periodo massimo di venti giorni, eventualmente prorogati. Ciò pare violare l'art. 3 della Costituzione.

L'art. 14 inoltre impone al giudice di provvedere, con un unico atto, a convalidare il «trattenimento» e autorizzare il protrarsi di tale detenzione amministrativa fino al limite di venti giorni, prorogabili poi di altri dieci. Ciò rende evidente che al giudice, in contrasto con gli artt. 3, 12 e 111 della Costituzione, è precluso di apprezzare nel caso concreto quale sia la durata, secondo una ragionevole stima, dell'allegata impossibilità di accompagnamento immediato alla frontiera. Reputa invece il remittente che una norma rispettosa dei diritti costituzionali fondamentali non possa che devolvere al giudice della fattispecie la relativa valutazione, onde consentire il migliore possibile contemperamento, nel caso concreto, delle esigenze di tutela delle frontiere da un lato, e del sacrificio della libertà personale della persona «trattenuta» dall'altro. Si osservi in proposito che un periodo di venti giorni di detenzione amministrativa è pari al quadruplo del minimo editale della (analogamente afflittiva) pena dell'arresto.

Le questioni sopra sollevate risultano rilevanti per la decisione sulla convalida del «trattenimento», in quanto:

l'adozione di una diversa procedura, e segnatamente di quella prevista dal codice di procedura penale per l'analogo caso dell'arresto, garantirebbe alla persona trattenuta la possibilità di svolgere compiutamente le proprie difese, dopo un approfondito esame della situazione da parte della persona «trattenuta» e del suo difensore; ciò non è invece attualmente possibile;

la piena esplicazione del diritto di difesa, da un lato, e i poteri istruttori d'ufficio del giudice, consentirebbe a quest'ultimo di estendere il proprio controllo a elementi ulteriori rispetto alle mere enunciazioni contenute negli atti amministrativi sottoposti al suo vaglio solo formale ed estrinseco nonché alle allegazioni della persona «trattenuta»; ciò non è invece attualmente possibile;

l'immediato avviso al difensore avrebbe consentito il previo incontro di costui con la persona «trattenuta» e quindi il libero e pieno esercizio di ogni ragionevole difesa; ciò non è invece attualmente possibile;

l'esistenza di un limite massimo di cumulo di periodi anche successivi di «trattenimento» consentirebbe al giudice di verificarne il concreto rispetto nel caso presente; ciò non è invece attualmente possibile;

il potere di determinare con prudente apprezzamento il tempo dell'allegata impossibilità di accompagnamento coattivo consentirebbe al giudice di contenere in un termine anche inferiore ai venti giorni la durata massima del «trattenimento»; ciò non è invece attualmente possibile.

Qualora venisse riconosciuta fondata anche una sola delle censure qui illustrate, sarebbe allora possibile accertare l'insussistenza delle condizioni necessarie per la convalida e per il mantenimento della detenzione amministrativa, e nell'ultimo caso sarebbe inoltre possibile limitare il sacrificio della libertà personale della persona «trattenuta».

Accertata la non manifesta infondatezza delle questioni e considerata la loro rilevanza ai fini della decisione, vanno pertanto adottati i provvedimenti di cui alla parte dispositiva.

Inoltre, non potendosi procedere alla convalida del «trattenimento», deve disporsi il rilascio immediato della persona «trattenuta».

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 134 Costituzione, 11 legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del decidere le questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 286/1998, relativamente all'art. 14 e in particolare:

art. 14, comma 4, laddove applica alla convalida del «trattenimento» la disciplina degli artt. 737 e ss. c.p.c., ossia una procedura manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell'esplicazione delle difese;

art. 14, comma 4, laddove esclude che il giudice possa concretamente accertare la sussistenza dell'assenta impossibilità di attuare l'accompagnamento immediato;

art. 14, comma 4, laddove esclude che il giudice possa procedere ad accertamenti sulle allegare ragioni idonee a configurare il divieto di espulsione, e conseguentemente la mancanza del presupposto per il «trattenimento»;

art. 14, comma 3, e art. 20 del regolamento d.P.R. n. 394/1999, laddove non contengono l'obbligo di dare avviso al difensore, d'ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del «trattenimento»;

art. 14, comma 5, laddove non prevede il limite massimo anche per il cumulo successivo di vari periodi di «trattenimento» fondati sul medesimo decreto di espulsione, e conseguentemente impedisce al giudice di accertare se quel limite sia stato superato;

art. 14, comma 4, laddove impone al giudice di provvedere con unico contestuale atto alla convalida, e perciò gli sottrae il potere di determinare il ragionevole termine massimo anche cumulato del «trattenimento» tenendo conto delle concrete circostanze del caso e bilanciando i contrapposti interessi della tutela delle frontiere e quelli di libertà personale della persona straniera.

In riferimento ai parametri costituzionali rappresentati, rispettivamente:

dagli artt. 3, 10, 13 e 24 della Costituzione, che impongono la ragionevolezza della discrezionalità legislativa anche nella scelta della procedura da adottarsi per la restrizione e la convalida della restrizione della libertà personale, e assicurano il diritto di difesa anche a tutte le persone;

dagli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, che prevedono l'obbligo del giudice di espletare ogni opportuna indagine per accertare la verità, nella specie relativamente alla sussistenza dell'impossibilità di accompagnamento immediato;

dagli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, che prevedono l'obbligo del giudice di espletare ogni opportuna indagine per accertare la verità, nella specie relativamente all'esistenza delle allegare cause ostative all'espulsione;

dagli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, che assicurano anche a tutte le persone il diritto di piena difesa;

dall'art. 3, 10 e 13 della Costituzione, che impongono la ragionevolezza e la parità di trattamento di situazioni identiche, relativamente alla irragionevolezza della assenza di previsione di un limite di cumulabilità di periodi successivi di coercizione personale ;

dall'art. 3, 10 e 13 della Costituzione, che impongono la ragionevolezza e la parità di trattamento di situazioni identiche, relativamente alla irragionevolezza della assenza di previsione di un limite di cumulabilità di periodi successivi di coercizione personale;

dall'art. 3, 10, 13 e 111 della Costituzione, che impongono la ragionevolezza e la parità di trattamento di situazioni identiche, nonché la devoluzione al giudice della valutazione del caso concreto, nella specie in relazione agli apprezzamenti di merito circa la durata massima prevedibile dell'impossibilità di accompagnamento immediato;

Oltre che per gli argomenti meglio illustrati in motivazione;

Sospende pertanto il procedimento di convalida in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica, oltre che al difensore della persona «trattenuta»;

Dispone che la persona «trattenuta» venga immediatamente rilasciata.

Milano, addì 21 aprile 2001.

Il giudice: ZUGARO

01C0984

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651614/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DIFERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacilo, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 3 9 0 0 1 *

L. 10.500
€ 5,42